

# **Pitti Immagine S.r.l**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

### **PARTE SPECIALE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3/4/2024.**

**Ultimo aggiornamento: 25/03/2024**

**Organismo di Vigilanza di Pitti Immagine S.r.l**

**Indirizzo: Via Faenza 111, - 50123 Firenze**

**E-mail: [odv@pittimmagine.com](mailto:odv@pittimmagine.com)**

**INDICE**

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>11</b>
PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE.....	11
<b>PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>13</b>
RISPETTO DELLE LEGGI.....	13
CONFLITTO DI INTERESSI .....	13
RISERVATEZZA .....	13
CORRETTEZZA.....	14
IMPARZIALITÀ.....	14
COMUNICAZIONI ALL'ESTERNO.....	14
TUTELA DEI BENI AZIENDALI .....	14
OMAGGI, REGALIE E BENEFICI .....	14
GESTIONE DEI PROCESSI E DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
<b>DEFINIZIONE DEI PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>SEZIONE "A" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>17</b>
1.1    INTRODUZIONE.....	17
DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	17
1.1.1    MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.).....	18
1.1.2    INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.) .....	19
1.1.3    TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.).....	19
1.1.4    TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.) .....	20
1.1.5    FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO (ART. 640 TER C.P.) .....	21
1.1.6    CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.).....	21
1.1.7    CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.).....	22
1.1.8    CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P. E ART. 319 BIS C.P.) .....	23
1.1.9    CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) .....	24
1.1.10    INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.).....	25
1.1.11    PECULATO (ART. 314 C.P.).....	26
1.1.12    PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.) .....	26
1.1.13    CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.).....	26
1.1.14    ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) .....	27
1.1.15    CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.).....	27
1.1.16    PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.).....	28
1.1.17    ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.).....	29
1.1.18    INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.).....	29
1.1.19    TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.) .....	29
1.1.20    FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.) .....	30
1.1.21    TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.).....	30
1.1.22    TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.).....	31
1.2    SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	31
1.3    ATTIVITÀ A RISCHIO.....	32
1.3.1    GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI .....	34

RICHIESTA E RILASCIO DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI, PRATICHE, ECC. ....	34
ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE.....	35
1.3.2 RICHIESTA, GESTIONE, MONITORAGGIO DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI, CONTRIBUTI A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE FINANZIATA, ECC. ....	36
1.3.3 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI.....	37
1.3.4 GESTIONE RISORSE UMANE .....	37
SELEZIONE DEL PERSONALE.....	38
FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	39
GESTIONE PREMI, AUMENTI, ECC. ....	40
GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI E DELLE UTILITÀ AZIENDALI .....	40
GESTIONE DELLE TRASFERTE .....	41
1.3.5 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA .....	42
1.3.6 GESTIONE DEI REGALI E DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....	42
1.3.7 GESTIONE DEGLI ACQUISTI .....	43
1.3.8 GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	45
1.3.9 GESTIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI .....	46
1.3.10 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	47
1.3.11 GESTIONE DELLA FISCALITÀ .....	48
1.3.12 DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI .....	48
1.3.13 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI .....	49
1.3.14 GESTIONE DEI CONTENZIOSI (GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI) E DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI .....	50
1.3.15 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ESPOSITORI .....	51
1.3.16 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I BUYER .....	51
1.3.17 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRI ENTI ORGANIZZATORI .....	52
1.3.18 GESTIONE FIERE.....	52
1.3.19 GESTIONE ATTIVITÀ DI TUTORSHIP.....	53
BRAND DEVELOPMENT .....	54
CAREER MANAGEMENT .....	54
1.3.20 GESTIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI .....	54
1.3.21 GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI .....	55
1.3.22 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ.....	55
1.3.23 GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO .....	56
1.3.24 OPERAZIONI STRAORDINARIE, CON PARTI CORRELATE O IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE .....	56
1.3.25 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING .....	58
1.3.26 GESTIONE LOGISTICA E ALLESTIMENTO .....	58
1.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	59
1.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	63
1.6 SEGNALAZIONI .....	64
<b>SEZIONE "B" – REATI SOCIETARI .....</b>	<b>65</b>
2.1 INTRODUZIONE .....	65
2.1.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C.).....	65
2.1.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.).....	66
2.1.3 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.) .....	67
2.1.4 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.) .....	67
2.1.5 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.).....	67
2.1.6 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)....	67
2.1.7 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.).....	68
2.1.8 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.).....	68
2.1.9 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.) .....	68

2.1.10	INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.).....	69
2.1.11	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.) .....	69
2.1.12	AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.) .....	69
2.1.13	OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.) .....	69
2.1.14	FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.LGS. 19/23) .....	70
2.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	70
2.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	71
2.3.1	GESTIONE DELLA CONTABILITÀ.....	72
2.3.2	GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO .....	74
2.3.3	GESTIONE DELLA FISCALITÀ .....	74
2.3.4	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI .....	75
2.3.5	GESTIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI .....	76
2.3.6	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	76
2.3.7	GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI .....	77
2.3.8	OPERAZIONI STRAORDINARIE, CON PARTI CORRELATE O IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE .....	78
2.3.9	GESTIONE DEGLI ORGANI SOCIETARI .....	79
2.3.10	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO .....	80
2.3.11	INFLUENZA IN ASSEMBLEA DEI SOCI.....	82
2.3.12	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI.....	82
2.3.13	CONTROLLO DI GESTIONE .....	83
2.3.14	GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI .....	84
2.3.15	GESTIONE ACQUISTI.....	84
2.3.16	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	84
2.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	85
2.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	88
2.6	SEGNALAZIONI .....	88
<b>SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>		<b>90</b>
3.1	INTRODUZIONE.....	90
3.1.1	OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.) .....	90
3.1.2	LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.).....	91
3.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	91
3.3	ATTIVITA' A RISCHIO.....	92
3.3.1	GESTIONE RISORSE UMANE .....	95
	GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI E DELLE UTILITÀ AZIENDALI .....	95
	GESTIONE DELLE TRASFERTE .....	96
3.3.2	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	97
	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO - STRUTTURALE DI LEGGE - ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE .....	98
	VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	98
	PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	99
	EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO .....	99
	RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA E CONSULTAZIONI CON RLS E MEDICO COMPETENTE .....	99
	SORVEGLIANZA SANITARIA .....	100
	VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO E SULL'EFFICACIA DELLE STESSE .....	101
	DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE ED ISTRUZIONI DI LAVORO .....	101
	TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	102
	NOMINE E DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ .....	102
3.3.3	GESTIONE ACQUISTI.....	102
3.3.4	GESTIONE LOGISTICA E ALLESTIMENTO .....	104

3.3.5	MANUTENZIONE IMMOBILI .....	104
	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.....	104
3.3.6	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	105
3.4	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	105
3.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	109
3.6	SEGNALAZIONI .....	110
<b>SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO .....</b>		<b>111</b>
4.1	INTRODUZIONE .....	111
4.1.1	RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.) .....	111
4.1.2	RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.) .....	112
4.1.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648 TER C.P.) .....	112
4.1.4	AUTORICICLAGGIO (648 TER.1 C.P.).....	112
4.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	112
4.3	ATTIVITA' A RISCHIO.....	113
4.3.1	GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO .....	114
4.3.2	GESTIONE ACQUISTI.....	115
4.3.3	GESTIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI .....	115
4.3.4	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	116
4.3.5	GESTIONE DELLA FISCALITÀ .....	117
4.3.6	DONAZIONE E SPONSORIZZAZIONI .....	117
4.3.7	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	118
4.3.8	OPERAZIONI STRAORDINARIE, CON PARTI CORRELATE O IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE.....	118
4.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	119
4.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	120
4.6	SEGNALAZIONI .....	121
<b>SEZIONE "E" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>		<b>122</b>
5.1	INTRODUZIONE .....	122
5.1.1	DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.) .....	122
5.1.2	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615 TER C.P.).....	123
5.1.4	DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615 QUINQUES C.P.)	124
5.1.5	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.).....	124
5.1.6	DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES C.P.)	124
5.1.7	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI E DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ARTT. 635 BIS E 635 QUATER C.P.) .....	124
5.1.11	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.) E DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.) .....	125
5.1.12	FRODE INFORMatica DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.) .....	125
5.1.13	PERIMETRO SICUREZZA NAZIONALE CYBERNETICA (ART. 1 COMMA 11 D.L.105/2019) .....	126
5.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	126
5.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	127

5.3.1	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI.....	128
	GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE E DEGLI ACCESSI FISICI OVE RISIEDONO LE INFRASTRUTTURE IT.....	128
	GESTIONE DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE, DELLA RETE INTERNET E DEI RELATIVI ACCESSI, DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DEI SISTEMI INFORMATIVI .....	129
	GESTIONE DI ACCESSI, ACCOUNT E PROFILI.....	130
	GESTIONE DEI DATABASE E TRATTAMENTO DEI DATI .....	130
	SCANNING DEI DOCUMENTI .....	131
5.3.2	GESTIONE ACQUISTI.....	132
5.3.3	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	132
5.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	133
5.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	138
5.6	SEGNALAZIONI .....	139
<b>SEZIONE "F" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE .....</b>		<b>140</b>
6.1	INTRODUZIONE.....	140
6.1.1	DIFFUSIONE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (O PARTE DI ESSA), TRAMITE UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, COMMA 1, LETT A-BIS), E COMMA 3, DELLA LEGGE N. 633/1941) .....	140
6.1.2	GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171-BIS DELLA LEGGE N. 633/1941).....	140
6.1.3	ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI NALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELEATE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA (ART. 171-TER DELLA LEGGE N. 633/1941) .....	141
6.1.3	GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171-SEPTIES DELLA LEGGE N. 633/1941).....	142
6.1.4	GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941).....	142
6.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	143
6.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	143
6.3.1	GESTIONE FIERE.....	144
6.3.2	UTILIZZO DI IMMAGINI, MUSICHE, TESTI E VIDEO .....	144
6.3.3	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI.....	145
6.3.4	GESTIONE ACQUISTI.....	146
6.3.5	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	146
6.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	146
6.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	149
6.6	SEGNALAZIONI .....	150
<b>SEZIONE "G" - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>		<b>151</b>
7.1	INTRODUZIONE.....	151
7.1.1	TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.).....	151
7.1.2	ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.) .....	151
7.1.3	FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.) .....	152
7.1.4	FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.) .....	152

7.1.5	VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.) .....	153
7.1.6	VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.) .....	153
7.1.7	FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.)	154
7.1.8	CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 QUATER C.P.) .....	154
7.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	155
7.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	155
7.3.1	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING .....	156
7.3.2	GESTIONE ACQUISTI.....	157
7.3.3	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	157
7.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	158
7.5	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	160
7.6	SEGNALAZIONI .....	160
<b>SEZIONE "H" - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....</b>		<b>161</b>
8.1	INTRODUZIONE.....	161
8.1.1	FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (453 C.P.) .....	161
8.1.2	ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.) .....	161
8.1.3	SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.).....	162
8.1.4	SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.) .....	162
8.1.5	FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.) .....	162
8.1.6	CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.) .....	162
8.1.7	FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.) .....	163
8.1.8	USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.) .....	163
8.1.9	CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI (ART. 473 C.P.) .....	163
8.1.10	INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.).....	164
8.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	164
8.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	165
8.3.1	GESTIONE FIERE.....	165
8.3.2	GESTIONE DEI MARCHI E DEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	166
8.3.3	GESTIONE ACQUISTI.....	167
8.3.4	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	167
8.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	168
8.5	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	170
8.6	SEGNALAZIONI .....	170
<b>SEZIONE "I" - REATI AMBIENTALI.....</b>		<b>171</b>
9.1	INTRODUZIONE.....	171
9.1.1	DELITTI CONTRO L'AMBIENTE .....	171
	INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.) .....	171
	DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.).....	171
	DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.) .....	172
	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.) .....	172

TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.) .....	172
BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL D. LGS. N. 152/2006) .....	172
9.1.2 ANIMALI, VEGETALI E HABITAT PROTETTI.....	173
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727 BIS C.P.) .....	173
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 BIS C.P.) .....	173
COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE (ARTT. 1 COMMI 1 E 2, ART. 2 COMMI 1 E 2 E ART. 6 COMMA 4 DELLA LEGGE N. 150/1992).....	173
ALTERAZIONE CERTIFICATI PER INTRODUZIONE SPECIE PROTETTE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (ART. 3-BIS COMMA 1 DELLA LEGGE N.150/1992) .....	174
9.1.3 ACQUE REFLUE.....	174
SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI ILLECITI IN ACQUE REFLUE (ART. 137 DEL D.LGS. 152/2006) .....	174
9.1.4 GESTIONE RIFIUTI .....	175
ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 DEL D. LGS. N. 152/2006) .....	175
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO DEL D. LGS. N. 152/2006).....	175
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 DEL D. LGS. N. 152/2006) .....	176
ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 DEL D. LGS. N. 152/2006) .....	176
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS DEL D. LGS. N. 152/2006)..	176
9.1.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	177
SANZIONI PER CHI NON EFFETTUA CORRETTAMENTE EMISSIONI IN ATMOSFERA (ART. 279 COMMA 5 DEL D. LGS. N.152/2006).....	177
CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO (ART. 3 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 549/1993).....	177
9.1.6 SVERSAMENTO IN MARE.....	177
INQUINAMENTO DOLOSO (ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 202/2007).....	177
INQUINAMENTO COLPOSO (ART. 9 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 202/2007) .....	177
9.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	178
9.3 ATTIVITA' A RISCHIO.....	179
9.3.1 GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE.....	180
GESTIONE DEI RIFIUTI .....	180
SELEZIONE E GESTIONE DEGLI SMALTITORI DEI RIFIUTI .....	181
COMUNICAZIONE E TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E FORMULARI .....	182
9.3.2 GESTIONE LOGISTICA E ALLESTIMENTO .....	182
9.3.3 MANUTENZIONE IMMOBILI.....	182
9.3.4 GESTIONE ACQUISTI.....	182
9.3.5 GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	183
9.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	183
9.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	186
9.6 SEGNALAZIONI .....	186
<b>SEZIONE "L" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI.....</b>	<b>187</b>
10.1 INTRODUZIONE.....	187
10.1.1 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12-BIS, D.LGS. 286/1998).....	187
10.1.2 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER D.LGS. 286/1998)	188
10.1.3 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMA 5 D.LGS. 286/1998) .....	189
10.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	189
10.3 ATTIVITA' A RISCHIO.....	190

10.3.1	GESTIONE RISORSE UMANE .....	190
10.3.2	GESTIONE ACQUISTI.....	191
10.3.3	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	191
10.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	192
10.5	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	194
10.6	SEGNALAZIONI .....	195
<b>SEZIONE "M" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....</b>		<b>195</b>
11.1	INTRODUZIONE .....	195
11.1.1	RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.).....	195
11.1.2	PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.).....	196
11.1.3	PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.).....	197
11.1.4	DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.).....	197
11.1.5	PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER 1 C.P.) .....	197
11.1.6	INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES C.P.)	198
11.1.7	TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.) .....	198
11.1.8	ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.) .....	198
11.1.9	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.).....	198
11.1.10	ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609-UNDECIES C.P.).....	199
11.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	199
11.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	200
11.3.1	GESTIONE RISORSE UMANE .....	201
11.3.2	GESTIONE ACQUISTI.....	201
11.3.3	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	202
11.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	202
11.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	205
11.6	SEGNALAZIONI .....	205
<b>SEZIONE "N" – RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>		<b>207</b>
12.1	INTRODUZIONE .....	207
12.1.1	RAZZISMO E XENOFOBIA .....	207
12.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	207
12.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	208
12.3.1	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING .....	209
12.3.2	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI.....	209
12.3.3	GESTIONE ACQUISTI.....	209
12.3.4	GESTIONE DELLE CONSULENZE .....	210
12.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	210
12.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	213
12.6	SEGNALAZIONI .....	214
<b>SEZIONE "O" – CORRUZIONE TRA PRIVATI.....</b>		<b>215</b>
13.1	INTRODUZIONE .....	215
13.1.1	CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.).....	215
13.1.2	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.) .....	216
13.1.3	FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.LGS. 19/23).....	216
13.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	217
13.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	217
13.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	218

13.5	I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	221
13.6	SEGNALAZIONI .....	222
<b>SEZIONE "P" – REATI TRIBUTARI .....</b>		<b>223</b>
14.1	INTRODUZIONE .....	223
14.1.1	DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. N. 74/2000).....	223
14.1.2	DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. N. 74/2000) .....	223
14.1.3	DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000) .....	224
14.1.4	OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000) .....	224
14.1.5	EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. N. 74/2000) ..	225
14.1.6	OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000).....	225
14.1.7	INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000) .....	225
14.1.8	SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. N. 74/2000) .....	225
14.2	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE .....	226
14.3	ATTIVITÀ A RISCHIO.....	227
14.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	228
14.5	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	230
14.6	SEGNALAZIONI .....	231
<b>SEZIONE "Q" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....</b>		<b>232</b>
15.1	INTRODUZIONE .....	232
15.1.1	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.) .....	232
15.1.2	ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.).....	233
15.1.3	SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO (ART. 416-TER).....	233
15.1.4	SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.).....	233
15.1.5	ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 T.U. SULLA DROGA DI CUI AL DPR N.309/1990).....	234
15.1.6	DELITTI ATTINENTI ALLE ARMI (ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), C.P.P.).....	234
15.2	ATTIVITA' A RISCHIO.....	234
<b>ALLEGATI .....</b>		<b>235</b>

## INTRODUZIONE

### Premessa alla Parte Speciale

In considerazione della natura e dell'attività di Pitti Immagine e in relazione alla modalità di presumibile realizzazione di Reati previsti dal Decreto, ai fini del presente Modello - ed in base all'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto che prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati - si sono considerati rilevanti (ed il Modello ha individuato le relative attività che possono comportare il relativo rischio) i seguenti Reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (Art. 24 Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis Decreto);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 Decreto);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 Decreto);
- Reati societari (Art. 25 ter Decreto);
- Corruzione tra privati (Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies Decreto);
- Reati ambientali (Art. 25 undecies Decreto);
- Impiego di lavoratori stranieri irregolari (Art. 25 duodecies Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies Decreto)
- Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies Decreto).

Per ciascuna delle fattispecie criminose sopra evidenziate la Società ha, quindi, individuato i processi sensibili e qualificato i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Inoltre sono stati presi in considerazione anche i processi che non sono direttamente coinvolti in potenziali attività a rischio. Tuttavia la Società ha ritenuto maggiormente prudente considerare "a rischio" anche quei processi che possono contribuire in maniera indiretta alla realizzazione di un illecito, ad esempio tramite un comportamento doloso in fase di pianificazione (es. predisposizione del budget), in sede di gestione (es. gestione dei rapporti con gli espositori) oppure, a valle, nella fase del controllo (es. controllo di gestione).

Si precisa infine che i processi relativi alla gestione acquisti e alla gestione delle consulenze sono stati considerati teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili alla Società. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Per contro, in considerazione delle attività svolte e del contesto socio-economico in cui opera la Società, sulla base delle attività potenzialmente a rischio non appaiono ad oggi concretamente ascrivibili le seguenti fattispecie di Reato:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 Decreto);
- Abusi di mercato (Art. 25 sexies Decreto);
- Reati transnazionali (estensione del Decreto mediante introduzione della L. 16 marzo 2006, n. 146, art.10); Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies Decreto);
- Delitti di contrabbando (art. 25 sexdecies Decreto);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies Decreto).

Ne consegue che la Parte Speciale è composta da diverse sezioni dedicate alle categorie di Reati prese in considerazione dal Decreto e ritenute rilevanti rispetto alle attività aziendali della Società.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione "A": Reati contro la P.A.
- Sezione "B": Reati societari
- Sezione "C": Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Sezione "D": Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio
- Sezione "E": Delitti informatici, trattamento illecito di dati
- Sezione "F": Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Sezione "G": Delitti contro l'industria e il commercio
- Sezione "H": Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Sezione "I": Reati Ambientali
- Sezione "L": Impiego lavoratori stranieri irregolari
- Sezione "M": Delitti contro la personalità individuale
- Sezione "N": Razzismo e Xenofobia
- Sezione "O": Corruzione tra privati
- Sezione "P": Reati Tributari
- Sezione "Q": Delitti di Criminalità Organizzata

In ciascuna delle Sezioni sopra indicate sono descritti:

1. le fattispecie di reato previste nel Decreto;

2. le potenziali aree di attività a rischio (c.d. attività "sensibili"), con indicazione dei soggetti coinvolti e delle relative procedure di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, adottate dalla Società;
3. i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
4. il controllo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività sensibili.

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Rispetto delle leggi**

I Destinatari, così come definiti nella Parte Generale, del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche "Modello") sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e comunitarie.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o comunitarie.

### **Conflitto di interessi**

La gestione dei potenziali conflitti di interesse è già disciplinata dal Codice Etico, documentazione alla quale si rimanda per maggiori dettagli.

I Destinatari del Modello in ogni caso devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico (o, nel caso di un Amministratore, al Consiglio di Amministrazione), il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse, l'operazione deve essere sospesa.

### **Riservatezza**

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

### **Correttezza**

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione.

### **Imparzialità**

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

### **Comunicazioni all'esterno**

I Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti alle attività della Società.

### **Tutela dei beni aziendali**

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi, nonché che possa in qualche modo determinare un vantaggio indebito a favore di altri soggetti, interni o esterni alla Società.

### **Omaggi, regalie e benefici**

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero. In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

Tutti i destinatari del presente Modello non possono accettare regali, viaggi, soggiorni in hotel o sconti da parti terze. Devono pertanto essere rifiutati e, ove possibile, devono essere rispediti con una lettera di ringraziamento, specificatamente indicando il divieto imposto dai principi etici della Società. Alternativamente, qualora non sia possibile rispeditarli, devono essere messi a disposizione della Società, che provveda a gestirli nel rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello (es. beneficenza).

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

### **Gestione dei processi e dei flussi finanziari**

I Destinatari del Modello devono rispettare gli elementi fondamentali delle specifiche procedure interne previste per i processi di gestione della finanza dispositiva, in quanto trattasi di processi da cui può derivare un utilizzo improprio degli strumenti di provvista e la creazione di cosiddetti “fondi occulti” che possono essere utilizzati per la commissione di reati.

In particolare, le specifiche procedure interne relative alla finanza dispositiva devono dare applicazione ai seguenti principi:

- a) esistenza di attori diversi, operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
  - richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione;
  - effettuazione del pagamento;
  - controllo/riconciliazioni a consuntivo;
- b) esistenza di limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie mediante la determinazione di livelli autorizzativi per la disposizione di pagamento, articolati in funzione dell'importo e della natura dell'operazione;
- c) esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la disposizione di pagamento;
- d) tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).
- e) In generale, eventuali modalità non standard devono essere considerate “in deroga” e, pertanto, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

## **DEFINIZIONE DEI PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

Al fine della redazione/integrazione delle procedure di controllo e prevenzione, di seguito sono riportati i principi procedurali cui devono essere improntate le specifiche procedure per la creazione di c.d. "protocolli di prevenzione", volti a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Modello.

L'approvazione delle procedure deve essere affidata a personale diverso dal responsabile di Direzione che svolge l'attività da regolamentare, ma allo stesso tempo deve prevedere il contributo, soprattutto nella fase di controllo, da parte di coloro che dovranno applicarla.

Tutte le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- **tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **separazione di compiti:** non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; inoltre:
  - a nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati;
  - i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
  - i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- **archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della Direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- **documentazione dei controlli:** il sistema di controllo deve prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione;
- **riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

## **SEZIONE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 INTRODUZIONE**

#### **Definizione di Pubblica Amministrazione**

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, del Libro secondo, del Codice Penale.

Il Decreto individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello Stato, di cui agli artt. 640, Il comma, n. 1 e 640 bis c.p.

Il soggetto a cui nocimento è consumato il reato è, quindi, la Pubblica Amministrazione da intendersi quale complesso di attività svolte dallo Stato e dagli altri Enti pubblici, compresi anche gli Stati esteri, gli Organi Comunitari e le emanazioni estere dello Stato (in base a quanto stabilito dalla Relazione del Guardasigilli al codice penale).

Agli effetti della legge penale si considera Ente della pubblica amministrazione qualsiasi soggetto di diritto pubblico che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giudiziaria o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: (i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; (ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL, ISTAT); (iv) altri Enti Pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.), nonché (v) le società di diritto privato a controllo pubblico che erogano pubblici servizi.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di “Pubblico Ufficiale” e/o di “Incaricato di Pubblico Servizio”, nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

Nella realtà, la distinzione tra le due figure è basata sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione:

- la qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, portalettere;
- la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di

impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 322 bis c.p., la condotta del corruttore è penalmente sanzionata non solo qualora abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma anche quando:

- (i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- (ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, trattate nel presente capitolo.

#### **1.1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, contributi o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda (da parte di chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione) all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il Reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda (da parte di chiunque estraneo alla Pubblica Amministrazione) all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

In sintesi è necessario che le somme finanziate siano distratte, in tutto o in parte, e non ha rilievo al riguardo la concreta realizzazione o meno dell'attività originariamente programmate con tali somme.

Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase esecutiva, il Reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che poi non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La sanzione pecuniaria applicabile è prevista fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600

quote. Inoltre si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettera e) del Decreto).

#### **1.1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)**

Il Reato si configura (verso chiunque) nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazione o di documenti falsi (o attestanti cose non vere) ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano indebitamente per sé o altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni in quanto il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento di tali erogazioni.

In tale caso, diversamente da quanto visto per il Reato precedente (i.e. 316 bis c.p.) non ha rilievo il concreto utilizzo e destino delle somme finanziate, in quanto il Reato in parola si consuma con la mera ricezione dei finanziamenti indebiti (ad es. qualora si ottengano detti finanziamenti grazie alla presentazione di falsi documenti o attestazioni).

Tale ipotesi di Reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

La sanzione pecuniaria applicabile è prevista fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote. Inoltre si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettera e) del Decreto).

#### **1.1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui da parte di chiunque, per realizzare, per sé o per altri, un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per artificio o raggirio si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

Di contro, l'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto, considerando come tale anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto ad es. del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Tale Reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione della gara stessa.

La sanzione pecuniaria applicabile è prevista fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote. Inoltre si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettera e) del Decreto).

#### **1.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

E' un'ipotesi specifica della Truffa in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee e si concretizza quando la truffa è diretta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche.

Il Reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

L'elemento qualificante rispetto al reato precedente è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La sanzione pecuniaria applicabile è prevista fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote. Inoltre si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettera e) del Decreto).

### **1.1.5 Frode informatica in danno dello Stato (art. 640 ter c.p.)**

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 640 ter c.p., la fattispecie criminosa in esame si realizza in forma aggravata qualora il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (i.e. art. 640, comma 2 n. 1 c.p.), nonché nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso abusando della "qualità di operatore del sistema". Si segnala infine che, di recente, l'art. 9, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento della province", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto al terzo comma dell'art. 640 ter un'ulteriore circostanza aggravante, che ricorre nel caso in cui il fatto sia commesso con "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".

In concreto, il Reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo al detto finanziamento superiore a quello legittimamente ottenuto.

La sanzione pecuniaria applicabile è prevista fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote. Inoltre si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lettera e) del Decreto).

### **1.1.6 Concussione (art. 317 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto. La responsabilità della Società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Esponente Aziendale o un agente, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorra nel reato commesso dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, approfittando della propria posizione e qualifica, costringa soggetti

privati a prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto nell'interesse, anche non esclusivo, della Società, o, comunque, determini il conseguimento di un qualche vantaggio per la stessa).

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote. Tali sanzioni pecuniarie si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p. Si applicano inoltre tutte le sanzioni interdittive stabilite dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

#### **1.1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'art. 318 c.p. prevede che "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni" (comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera f) della Legge n. 190/2012 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della Legge n. 69/2015).

La versione vigente dell'art. 318 c.p. contempla la figura del reato di corruzione per l'esercizio della funzione identificabile in una sorta di corruzione passiva e al contempo di corruzione impropria in quanto il pubblico ufficiale da cui parte la proposta riceve dei soldi ma non commette alcuna violazione dei doveri di ufficio, in quanto compie atti amministrativi legittimi. Si tratta di un reato punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica l'incaricato di un pubblico servizio con la riduzione della pena non superiore a un terzo.

L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quelle giudiziarie e legislative; quindi con tale terminologia si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio pubblico. Perciò sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi e omissivi, che violano il dovere di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro che esercitano una pubblica funzione.

Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto ed il corruttore ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.

Rappresenta un elemento tipico del delitto di corruzione la precisa determinazione degli atti di ufficio da compiersi da parte del pubblico dipendente: l'incontro dei consensi tra il corruttore e il corrotto riguarda la negoziazione di un atto amministrativo individuato nel suo oggetto e nei suoi effetti giuridici, in quanto il concetto di retribuzione (desumibile dall'art. 318 c.p.) comporta una controprestazione che richiede, a sua volta, un determinato parametro di riferimento. Ne consegue che l'utilità data o promessa dal privato, in previsione dell'adozione di eventuali, futuri ed incerti atti omissivi o concessori, con lo scopo di ottenere la benevolenza del pubblico ufficiale, non rappresenta un elemento idoneo a integrare il reato di corruzione.

Sussiste il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione anche quando gli atti non rientrino nella specifica competenza del funzionario o dell'impiegato, in quanto è sufficiente che,

comunque, siano di competenza dell'ufficio in cui il pubblico dipendente presti il servizio e in relazione ai quali abbia una qualche possibilità di ingerenza sia pure di mero fatto (Trib. Napoli, Sez. I, 17 giugno 2014; Cass. Pen., Sez. VI, 4 febbraio 2004, n. 4177).

Nel concetto di utilità è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che possa avere un valore per il pubblico ufficiale. Il delitto di corruzione ex art. 318 c.p. non si configura qualora i donativi siano a tal punto modesti nella loro entità da escludere che ci si trovi innanzi a un vero e proprio corrispettivo; di conseguenza, soltanto sulla base di un'adeguata valutazione svolta dal giudice, caso per caso, sul rapporto proporzionale tra il dono fatto o promesso e l'atto medesimo, sarà possibile stabilire se sussista o meno il reato.

Infine, sul momento della consumazione del reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. vi sono due distinti indirizzi giurisprudenziali: il primo sostiene che, pur essendo un delitto a fattispecie alternative, in quanto si può consumare anche con il semplice raggiungimento dell'accordo tra corruttore e corrotto di dare o ricevere rispettivamente una remunerazione per un atto conforme ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, esso si consuma qualora, alla promessa da parte del soggetto, segua la dazione ad opera di un soggetto diverso di quanto convenuto, nel momento della consegna del denaro o di un'altra utilità economica (Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 1994, n. 1899; Cass. Pen., Sez. VI, 7 dicembre 1989, n. 17222).

Un secondo filone della giurisprudenza penale ritiene che il reato si consuma al momento della promessa di denaro, in quanto la consegna si deve considerare come una semplice esecuzione dell'accordo illecito (Cass. Pen., Sez. VI, 21 ottobre 1982, n. 9692. P.T. Perzio, "Il concetto unitario di promessa", in Riv. pen., 2005, 9, 907).

La sanzione pecuniaria prevista è fino a 200 quote e si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

#### **1.1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. e art. 319 bis c.p.)**

L'art. 319 c.p. stabilisce che "il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni" (comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera g) della Legge n. 190/2012 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) della Legge n.69/2015).

A differenza del reato previsto dall'art. 318 c.p., in precedenza esaminato, il reato de quo si verifica allorché un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere un "atto non dovuto", anche se formalmente regolare, determinando un vantaggio in favore del corruttore; l' "atto contrario ai doveri di ufficio" comprende qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio.

In proposito, ai fini della configurabilità del delitto in parola, non è necessario che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio sia ricompreso nelle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che tale atto rientri nelle competenze dell'ufficio, cui appartiene il funzionario

pubblico e in relazione al quale il medesimo abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Il successivo art. 319 bis c.p. stabilisce un incremento della pena nei casi in cui il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La sanzione pecuniaria applicabile nel caso di commissione dei delitti previsti dall'art 319 c.p. è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote; in caso sussistano le aggravanti previste dall'art. 319 bis c.p. quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote e si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p. Si applicano inoltre tutte le sanzioni interdittive stabilite dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

#### **1.1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Ai sensi dell'art. 319 ter comma 1 del c.p.: "se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera h), n. 1) della Legge n.190/2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera. g), n. 1, della Legge n.69/2015).

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni" (comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h, n. 2), della Legge n.190/2012 e successivamente dall'art.1, comma 1, lettera g) n. 2 della Legge n.69/2015):

Il Reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Tale Reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, testi e qualsiasi altro funzionario relativo o connesso al procedimento).

Il Reato in esame è punito più gravemente della corruzione semplice. Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

La sanzione pecuniaria in caso di commissione dei delitti previsti dall'art. 319-ter comma 1 è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote mentre in caso di commissione dei delitti previsti dall'art. 319-ter comma 2 è stabilita tra un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote. In entrambi i casi si applicano inoltre tutte le sanzioni interdittive stabilite dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

#### **1.1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

L'art. 319 quater c.p. stabilisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. In questi casi chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni (articolo introdotto dall'art. 1 della Legge n.190/2012 e così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h), della Legge n.69/2015). <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Il delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti. In particolare, l'introduzione dell'art. 319 quater c.p. consegue alla scomposizione della (unitaria) condotta di concussione di cui all'art. 317 c.p. in due fattispecie distinte sia sul piano della condotta, che su quello dei soggetti attivi e della conseguente risposta sanzionatoria.

Prima che intervenisse la legge n.190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), la concussione, declinata nelle due diverse forme della "costrizione" e dell' "induzione", non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente.

Il legislatore, in ultimo, con il citato intervento normativo, ha circoscritto la concussione alla sola condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Correlativamente, si è previsto che nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, sia punito anche il privato, seppur con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista dalla stessa fattispecie incriminatrice per il pubblico agente.

In considerazione di quanto premesso, la Legge 190/2012 ha ampliato l'area penalmente rilevante per il privato e l'impresa cui egli appartiene.

Prima che intervenisse la modifica in commento, infatti, l'Ente sarebbe stato responsabile solo se la persona fisica - apicale o sottoposto - che aveva agito nel suo interesse o vantaggio - avesse corrotto il pubblico ufficiale. In altri termini, pertanto, almeno secondo la tesi prevalente, qualora, in una situazione di sostanziale parità con il pubblico agente, il privato avesse liberamente contrattato il corrispettivo per l'esercizio in suo favore della pubblica funzione.

Il privato, invece, sarebbe stato vittima di concussione (e, dunque, l'Ente non avrebbe risposto di alcun illecito, quand'anche avesse tratto un vantaggio dall'atto del pubblico ufficiale) se fosse stato posto da quest'ultimo in una condizione di pressione psicologica affinché si piegasse all'ingiusta richiesta del pubblico ufficiale.

Per effetto delle modifiche intervenute, invece, a meno che la condotta del pubblico ufficiale non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'alveo di punibilità dell'art. 317 c.p., il privato che cede alle pressioni, anche indirette, del pubblico ufficiale, offrendo o promettendo utilità, è punito, e, correlativamente, l'ente nel cui interesse o vantaggio la persona fisica agisce si espone a responsabilità da reato.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote. Tali sanzioni pecuniarie si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p. Si applicano inoltre tutte le sanzioni interdittive stabilite dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

#### **1.1.11 Peculato (art. 314 c.p.)**

Il reato stabilisce che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, sia punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria del danaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. L'appropriazione può avvenire in vari modi, tra i quali si citano a titolo di esempio il rifiuto della restituzione, la ritenzione, l'alienazione, ecc.

Si parla invece di "peculato d'uso" quando si realizza un indebito utilizzo momentaneo del bene di proprietà del terzo.

#### **1.1.12 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Il reato, che presuppone l'errore del terzo, si concretizza nella indebita ricezione o nella ritenzione, da intendersi come appropriazione, mancata restituzione o trasferimento, di danaro od altra utilità da parte del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

#### **1.1.13 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'Incaricato di Pubblico Servizio. È da rilevare che attraverso la disposizione in parola si estende la punibilità dei reati di corruzione, per l'esercizio di funzioni e per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche all'Incaricato di Pubblico Servizio, prevedendo in tal caso una riduzione di pena in misura non superiore ad un terzo.

È opportuno segnalare inoltre che, a seguito della recente Riforma del 2012, la norma non opera più, come in precedenza, alcuna distinzione sotto il profilo sanzionatorio a seconda se si rivesta o meno la qualifica di pubblico impiegato (soggetto, cioè, legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o un ente pubblico).

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del Reato, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

#### **1.1.14 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

L'art. 322 c.p. stabilisce: chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. La medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319" (articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190).

Tali fattispecie di reato sussistono qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (altrimenti ci si troverebbe nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p.) e concernono, appunto, in via alternativa:

- l'esercizio delle funzioni o dei poteri inerenti l'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

In estrema sintesi il Reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (ipotesi criminosa che si configura come sopra riferito), il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

#### **1.1.15 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

L'art. 322 bis c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi" (articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), Legge n.190/2012).

In altre parole, il Reato si configura quando la medesima condotta prevista per alcuno dei Reati sopra indicati venga compiuta da, o nei confronti di, membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati a Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del Reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i Reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

#### **1.1.16 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

L'art. 321 c.p. estende le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

#### **1.1.17 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Il reato, che può essere commesso tanto dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, punisce la violazione di norme di legge o di atti aventi forza di legge, mentre non risultano rilevanti le violazioni di regolamento, che determinano un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto ad altri.

#### **1.1.18 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

L'art. 377-bis c.p. stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### **1.1.19 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

L'art. 346-bis c.p. dispone che, chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio (italiani o membri della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico (italiani o stranieri), ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (italiani o membri della Corte penale internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma, che ricomprende anche la fattispecie dell'abrogato reato di millantato credito, ha come obiettivo quello di punire le condotte di intermediazione tra soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore. Il reato viene posto in una posizione di "subordinazione" rispetto ai reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e Corruzione in atti giudiziari); il reato non è ricondotto dalla Giurisprudenza come un vero e proprio atto di corruzione ma come un delitto propedeutico alla commissione di reati di corruzione propria.

Il traffico di influenze illecite si consuma quindi quando qualcuno, avendo o sostenendo di avere (potrebbe pertanto essere soltanto una vanteria), relazioni con un soggetto pubblico, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita. Tale mediazione illecita consiste nel remunerare il soggetto pubblico in relazione:

- all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- al compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio;
- all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Oltre il mediatore, è sempre sanzionato colui che consegna o promette denaro o altra utilità anche nel caso in cui la relazione si dovesse rivelare soltanto vantata e in realtà non esistesse.

#### **1.1.20 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che

#### **1.1.21 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

L'art. 353 c.p. sistematizza il reato di turbata libertà degli incanti, che costituisce il presidio penale posto dal legislatore a tutela delle procedure di gara della pubblica amministrazione e, in alcuni casi, dei privati<sup>1</sup>.

Infatti, la disposizione si compone di tre differenti commi, punendo al comma primo, «chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032», con la previsione al comma secondo di una aggravante ad effetto speciale, qualora il colpevole sia il preposto alla gara. Infine, al terzo comma si prevede la perseguibilità anche delle condotte che riguardano gare espletate per conto di privati, laddove dirette da un soggetto legalmente qualificato.

### **1.1.22 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 353-bis c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 « chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione ».

La fattispecie criminosa è stata introdotta dal legislatore con l'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136, con l'intenzione di colmare un vuoto legislativo circa la rilevanza penale di quelle condotte idonee a turbare le fasi propedeutiche all'indizione della gara.

Infatti, la fattispecie mira a prevenire la costruzione ad hoc di bandi e procedure di gara, salvaguardando la trasparenza e la regolarità del procedimento congiuntamente alla libertà dei terzi di partecipare alla gara, qualificandosi, dunque, alla stregua di un reato plurioffensivo.

### **Precisazioni**

Si precisa che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio), si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore), le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Si evidenzia infine che l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, al comma 2 bis, stabilisce che si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote o, se ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, nel caso di commissione del delitto di cui all'art 2 (Violazione e sanzioni) della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

## **1.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione "A" si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nelle, o in supporto alla Direzione AFC, Direzione Marketing, Direzione Comunicazione & eventi, ecc.
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;

(iv) Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori della Società, (come già definiti nella Parte Generale del presente Modello alla voce "Definizioni"), Stageurs.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari sopra indicati si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione "A" e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. di cui alla presente Sezione. In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello o a cui l'OdV dovrà attenersi al fine di implementare le relative procedure;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- le diverse procedure in essere ivi incluse quelle per la gestione degli acquisti, formazione, gestione e sviluppo del personale, gestione dei sistemi informatici, ecc.;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione "A" ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **1.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e comprendente anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "rischio diretto"), o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

Pertanto, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili delle singole Funzioni e ai Dipendenti, ivi compresi i collaboratori esterni (che agiscono in nome o per conto di Pitti Immagine) è assolutamente vietato costringere o indurre qualcuno a dare o ad promettere indebitamente, per sé o per terzi (compreso Pitti Immagine) denaro o altra utilità.

In particolare, in seguito all'attività di risk assessment effettuata dalla Società sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Gestione dei rapporti con rappresentanti di enti pubblici;
- Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi a progetti di ricerca e sviluppo, formazione finanziata, ecc.;
- Gestione Sistemi Informatici;
- Gestione Risorse Umane;
- Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- Gestione degli acquisti;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione degli incassi e pagamenti;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione della fiscalità;
- Donazioni e sponsorizzazioni;
- Gestione delle attività di recupero crediti;
- Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con gli espositori;
- Gestione dei rapporti con i buyer;
- Gestione dei rapporti con gli altri enti organizzatori;
- Gestione fiere;
- Gestione attività di Tutorship;
- Gestione delle immobilizzazioni;
- Gestione anagrafica clienti e fornitori;
- Gestione della contabilità;
- Gestione del ciclo attivo e passivo;
- Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse;
- Gestione della comunicazione e delle attività di marketing;
- Gestione logistica e allestimento.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere, tra l'altro, "corruzione", "truffa a danno dello Stato", "indebita percezione di erogazioni finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee", "Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico", "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **1.3.1 Gestione dei rapporti con gli enti pubblici**

I processi rilevanti ai fini della presente Sezione sono:

- richiesta e rilascio di dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.;
- accertamenti, ispezioni, verifiche.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle attività del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie attività del processo e sulla valutazione complessiva delle attività.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione della documentazione delle singole attività del processo, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione, da parte di ciascun soggetto coinvolto nelle diverse attività, di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

#### ***Richiesta e rilascio dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.***

I processi riguardanti la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (ad esempio, necessari per la realizzazione degli eventi organizzati dalla Società) si riferiscono a richieste finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ad obblighi di notifica/informativa (Sovrintendenza, Comune, ecc.) e alla gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali (es. INAIL, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, ecc.).

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni, concessioni, trasmissione di informative ecc. si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- verifica della documentazione predisposta;
- trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- eventuale gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente pubblico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

1. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti o delle attività di monitoraggio, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte del Responsabile della Direzione di riferimento e dal Legale Rappresentante.

2. Oltre al Legale Rappresentante, i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto della Società ad Enti pubblici (es. Direttore AFC per gli adempimenti fiscali, previdenziali, ecc.) se privi di deleghe formali, devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna (es. regolamenti, procedure, ecc.), che deve essere archiviata. Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente ed eventualmente gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite. In ogni caso, è sempre richiesta la sigla del Direttore di riferimento.

Inoltre, laddove le richieste, dati o informazioni prevedano l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti da trasmettere, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte del Responsabile della Direzione di riferimento e del Legale Rappresentante o del soggetto che provvede alla firma della documentazione.

3. La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione, da parte di ciascun soggetto coinvolto nel processo, di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.

4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

#### ***Accertamenti, ispezioni e verifiche***

Il processo riguarda le attività di verifica e ispezione svolte da parte dei rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Servizio Ispezione del lavoro, ASL, ecc.).

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e ispezioni si articola nelle seguenti fasi:

- gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta;
- eventuale firma del verbale di fine ispezione.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva del processo.

1. Solamente il Legale Rappresentante, i soggetti muniti di idonei poteri e coloro che, di volta in volta, sono espressamente individuati, sono autorizzati a interloquire con i rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo.

2. Al fine di garantire un maggior presidio, la Società richiede il coinvolgimento di almeno due soggetti, ove possibile, in ciascun processo nei confronti di rappresentanti degli enti autorizzativi e di controllo.

3. Eventualmente, ulteriori soggetti possono entrare in contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite e ispezioni, purché espressamente individuati e autorizzati tramite delega interna (es. procedura operativa), che deve essere archiviata.

4. La tracciabilità del processo è garantita tramite la registrazione e l'archiviazione degli atti e dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) inerenti ogni specifica verifica o ispezione, a cura dei soggetti che hanno assistito alla verifica.

5. La valutazione complessiva avviene tramite la rendicontazione dell'attività svolta, richiesta dalla Società a tutti i soggetti che hanno assistito alla verifica.

### **1.3.2 Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi a progetti di ricerca e sviluppo, formazione finanziata, ecc.**

Il processo riguarda la gestione dei rapporti con Enti pubblici per acquisire e gestire finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, contributi all'occupazione, ecc. concessi da soggetti pubblici (es. formazione finanziata dalla Provincia, finanziamenti agevolati, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- verifica della documentazione predisposta;
- trasmissione della documentazione e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per la rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ottenuti;
- eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente pubblico.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

In particolare, laddove le richieste, dati o informazioni prevedano l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte del Responsabile della Direzione di riferimento e del Legale Rappresentante (o di altro soggetto munito di idonei poteri).

2. Eventuali rapporti con soggetti esterni che curano per conto della Società lo svolgimento dell'attività per il rilascio e la rendicontazione dei finanziamenti, contributi, ecc. devono essere regolati da contratto scritto con previsione di clausole risolutive espresse in caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico adottato dalla Società.

3. La richiesta di finanziamento, contributo, ecc., firmata dal Legale Rappresentante (o da altro soggetto munito di idonei poteri), deve essere predisposta e siglata dal Responsabile della Direzione di riferimento che si occupa anche della realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento, contributo, ecc. con la supervisione del Direttore AFC.

4. La rendicontazione deve essere svolta dal Responsabile della Direzione di riferimento per la parte documentale e tecnica, di concerto con il Direttore AFC per gli aspetti contabili, e firmata dal Legale Rappresentante o comunque da chi possiede i formali poteri.

5. La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione di copia della documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente pubblico.

6. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione per contributi, sovvenzioni, finanziamenti ecc., di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

### **1.3.3 Gestione Sistemi Informatici**

Il processo di gestione dei sistemi informatici è trattato nella Sezione "E", alla quale si rimanda. Inoltre, qualora nel corso dello svolgimento delle relative attività si dovessero instaurare dei rapporti con enti pubblici (es. Garante per la protezione dei dati personali), tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nel paragrafo "Gestione dei rapporti con enti pubblici".

Si ricorda infine che per gli acquisti di hardware, software, consulenti, ecc. tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nei paragrafi "Gestione dei rapporti con gli enti pubblici", "Gestione acquisti" e "Gestione consulenze".

### **1.3.4 Gestione Risorse Umane**

Il processo di gestione del personale, coordinato e gestito dalla Direzione Operativa, è formato da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla successiva gestione.

La Società adotta criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale di un dipendente.

La Società provvede a selezionare, assumere, formare, retribuire, premiare e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna e senza creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali possano dare luogo a discriminazioni.

I processi rilevanti ai fini della presente Sezione sono:

- selezione del personale;
- formazione del personale;
- gestione premi, aumenti, ecc.;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- gestione delle trasferte.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle attività del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie attività del processo e sulla valutazione complessiva delle attività.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione della documentazione delle singole attività del processo, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

### **Selezione del personale**

La Società adotta criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale di un dipendente.

Si deve provvedere a selezionare e assumere i dipendenti senza discriminazione alcuna e si deve creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni. Il processo è valido per tutte le fasce professionali di interesse (impiegati, quadri, ecc.) e si articola nelle seguenti fasi:

- analisi e richiesta di nuove assunzioni;
- definizione del profilo del candidato;
- reclutamento dei candidati;
- effettuazione del processo selettivo;
- individuazione dei candidati;
- formalizzazione dell'assunzione.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità e trasparenza del processo, della separazione di funzioni nella fase di selezione e gestione, nonché dell'esistenza di momenti valutativi tracciabili.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

1. Nella fase di acquisizione e gestione del curriculum-vitae, è garantita la tracciabilità delle fonti di reperimento (ad es. e-recruitment, inserzioni, agenzie interinali, ecc.).

2. Prima dell'avvio della selezione devono essere definiti i requisiti necessari (cd. "profilo") per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione. Eventuali situazioni di conflitti di interesse (anche solo potenziali) tra un candidato e anche uno solo dei selezionatori, deve essere tracciata e immediatamente segnalata all'Amministratore Delegato o Direttore Generale e al Direttore AFC.

In relazione al ruolo da ricoprire, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo si riserva di effettuare verifiche pre-assuntive (es. verifica sui titoli di studio, procedimenti penali, ecc.).

3. Nella fase di selezione, devono essere coinvolti almeno due soggetti, per il giudizio "tecnico" (da parte della Direzione presso cui il candidato dovrebbe essere assegnato) e per quello "attitudinale" (solitamente da parte del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo).

4. Nella fase di formulazione dell'offerta e nella fase di assunzione/offerta di collaborazione, è necessario:

- procedere alla scelta in merito alla valutazione di idoneità;
- determinare la retribuzione, gli eventuali benefits, ecc. coerentemente con le politiche aziendali;
- in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione/offerta di collaborazione, verificare l'effettiva esistenza della documentazione che certifica il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

In ogni caso, la formulazione dell'offerta di lavoro e il successivo contratto di lavoro devono essere sempre firmati dal Datore di Lavoro.

5. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, tutti i soggetti coinvolti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di

tutta la documentazione prodotta inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale e dei collaboratori.

6. La Società richiede ai soggetti coinvolti nel processo di rendicontare periodicamente in merito, al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta.

### **Formazione del personale**

Il processo di formazione del personale è l'insieme di attività finalizzate al consolidamento delle conoscenze già in possesso dei lavoratori o all'acquisizione di nuove competenze.

Il processo di formazione del personale si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dei fabbisogni formativi;
- progettazione ed erogazione dell'intervento formativo;
- valutazione dei risultati ottenuti;
- revisione del processo;
- registrazione della formazione.

Per le operazioni di formazione del personale, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il Direttore Operativo promuove e supporta il processo di addestramento e formazione di tutto il personale dipendente inclusi stagionali, stagisti ed i lavoratori con contratto di somministrazione.

2. L'analisi delle esigenze di addestramento e formazione, per quanto riguarda le esigenze future, si basa, su:

- segnalazioni e rilevazione effettuate da parte dei Responsabili di Direzione anche sulla base di analisi delle schede competenze dei lavoratori;
- necessità di addestramento scaturite dalla valutazione dei rischi per ogni Direzione aziendale;
- verificarsi di condizioni di emergenza;
- adeguatezza delle risorse aziendali.

3. Il Responsabile della Direzione Operativa promuove periodicamente (tipicamente con cadenza annuale, in coincidenza della definizione del Budget) la raccolta delle esigenze e formula un piano di formazione.

4. L'erogazione di addestramento e/o formazione può prevedere diverse modalità, in relazione ai contenuti e ai destinatari. I corsi devono prevedere, per quanto possibile, la verifica dell'efficacia dei corsi erogati.

Se ritenuto necessario inoltre, il Responsabile della Direzione Operativa, in collaborazione con i responsabili delle altre Direzioni, può definire indicatori specifici che possono essere tenuti sotto controllo, per valutare l'efficacia del corso stesso. Per corsi esterni di formazione deve sempre essere rilasciato l'attestato di formazione rilasciato al partecipante.

5. Le attività di informazione, formazione e di addestramento vengono registrate, per ciascun partecipante su una apposita scheda personale di formazione, in cui devono vengono indicati:

- Data del corso;
- Tema o titolo del corso;

- Argomenti trattati;
  - Firma del lavoratore;
  - Durata del corso;
  - Nome e firma del docente;
  - Eventuale documentazione consegnata;
  - Riferimento ad eventuali registri presenza o attestati rilasciati (in caso di formazione esterna);
6. Tali schede di registrazione vengono archiviate presso la Direzione Operativa.

#### ***Gestione premi, aumenti, ecc.***

Il processo riguardante la gestione dei premi e degli aumenti al personale è una parte del sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane, volto all'applicazione di incentivi sulla base di criteri oggettivi, in funzione dei comportamenti tenuti dal personale o dei risultati dagli stessi conseguiti.

Per le operazioni di gestione premi, aumenti, ecc., gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. In occasione di conferimenti di premi annuali o di elargizioni ad hoc ai dipendenti, anche se legati ad obiettivi preventivamente comunicati, deve essere rispettato il principio di tracciabilità nella fase di valutazione del personale e di verifica del raggiungimento dell'obiettivo, a cura del Responsabile della Direzione di riferimento e del Direttore Generale.

2. In occasione di passaggio di livello di un dipendente, è rispettato il principio di tracciabilità e di separatezza delle funzioni nella fase di valutazione del personale da parte del Responsabile della Direzione di riferimento e dell'Amministratore Delegato.

#### ***Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali***

Il processo di gestione dei beni strumentali e delle altre utilità della Società, riguarda tutti i dipendenti e gli organi sociali, nel momento in cui hanno la disponibilità di beni della Società o comunque hanno la possibilità di utilizzarne.

A titolo esemplificativo, rientrano in questo processo l'utilizzo del cellulare aziendale, degli automezzi, dei personal computer, ecc.

La gestione è regolata dalle lettere di assegnazione dei vari beni strumentali assegnati alle quali si rimanda per maggiori dettagli operativi.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- emissione della richiesta di utilizzo di un bene o di altra utilità;
- autorizzazione della richiesta;
- utilizzo del bene o di altra utilità da parte del richiedente;
- verifica sul corretto utilizzo del bene o di altra utilità.

La gestione del processo è rimessa alle varie Direzioni della Società, poiché ogni dipendente ha la facoltà di richiedere l'utilizzo di un determinato bene o di altra utilità, mentre l'autorizzazione all'utilizzo è riservata al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.

Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità della Società, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti.

1. La richiesta del bene strumentale o di altra utilità deve essere motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso formale richiesta dell'interessato.
2. Se non già previsto da altre disposizioni interne (procedure, regolamenti, ecc.) l'assegnazione, previo assenso del Responsabile della Direzione di riferimento, può essere autorizzata solamente dal Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato.
3. All'atto della assegnazione, sono previsti i casi di revoca del bene o dell'utilità assegnati in caso di violazione delle procedure o dei regolamenti interni durante il loro utilizzo.
4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi dello stesso (richiesta, autorizzazione, ecc.) nonché della relativa documentazione (ricevute fiscali, giustificativi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.
5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede ai soggetti coinvolti di rendicontare in merito all'attività svolta.

#### **Gestione delle trasferte**

Il processo è relativo alle trasferte effettuate da dipendenti, amministratori e consulenti, in località diverse dal comune ove si trova la sede di lavoro per svolgere missioni di lavoro.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- richiesta di trasferta;
- autorizzazione della trasferta;
- presentazione della nota spese;
- autorizzazione e pagamento della nota spese.

La gestione dell'attività è regolata dalla procedura interna "Procedura Rimborso spese e anticipo", di volta in volta in vigore, alla quale si rimanda per maggiori dettagli operativi.

Per la gestione delle trasferte, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti.

1. Sono stabiliti, coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative, tipologie di spesa e limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o dei componenti degli organi sociali.
2. Le richieste di trasferta, esclusivamente per ragioni di lavoro, possono essere effettuate da ciascun dipendente.
3. L'autorizzazione alla trasferta è demandata ai Responsabili di Direzione, ognuno per quanto riguarda i propri addetti, oltre che al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato.
4. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione della specifica modulistica interna e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.
5. Il rimborso delle spese, prima della presentazione alla Direzione AFC, deve essere autorizzato dallo stesso soggetto che ha autorizzato la trasferta.

6. La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo non può effettuare alcun rimborso, in assenza della idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

7. In assenza di idonei giustificativi, gli anticipi di cassa o le spese effettuate con carta di credito sono addebitati tramite trattenuta in busta paga, e le spese sostenute direttamente non rimborsate.

8. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi dello stesso (richiesta, autorizzazione, ecc.) nonché della relativa documentazione (ricevute fiscali, giustificativi, rimborsi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

9. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede ai soggetti coinvolti di rendicontare in merito all'attività svolta.

### **1.3.5 Gestione adempimenti in materia di salute e sicurezza**

Il processo di gestione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza è trattato nella Sezione "C", alla quale si rimanda.

Inoltre, qualora nel corso dello svolgimento delle relative attività si dovessero instaurare dei rapporti con enti pubblici (es. Inail, ASL, ecc.), tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nel paragrafo "Gestione dei rapporti con enti pubblici".

Si ricorda infine che per gli acquisti inerenti il processo, per gli appalti, i consulenti, ecc. tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nei paragrafi "Gestione dei rapporti con gli enti pubblici", "Gestione acquisti" e "Gestione consulenze".

### **1.3.6 Gestione dei regali e degli omaggi e delle spese di rappresentanza**

Per gestione di regali, omaggi e spese di rappresentanza si intende quel processo attraverso il quale la Società elargisce beni o servizi, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine di Pitti Immagine.

L'elargizione di regali ed omaggi, così come le spese di rappresentanza sono costi sostenuti dalla Società per migliorare la propria immagine oppure quella dell'attività o dei propri servizi.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Gli atti di cortesia commerciale, come regali, omaggi, sono consentiti soltanto quando siano di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 50,00 (cinquanta/00), e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Anche le spese di rappresentanza devono essere congrue al bene o servizio pagato.

Tutti i destinatari del presente Modello non possono accettare regali, viaggi, soggiorni in hotel o sconti da parti terze, se non di valore limitato. Devono pertanto essere rifiutati e, ove possibile,

devono essere rispediti con una lettera di ringraziamento, specificatamente indicando il divieto imposto dai principi etici della Società. Alternativamente, qualora non sia possibile rispeditarli, devono essere messi a disposizione della Società, che provveda a gestirli nel rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello (es. beneficenza). Ai collaboratori esterni viene formalmente richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico, con l'esplicita previsione di risoluzione di diritto dal rapporto in caso di inadempimento.

Il sistema di controllo si basa sulla definizione di soglie specifiche di valore per le varie tipologie di spese, sull'esistenza di livelli autorizzativi, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva.

1. Fermo quanto indicato sopra, la Società definisce specifiche soglie di valore per i regali e gli omaggi (€ 50,00), nonché per le spese di rappresentanza.
2. Solamente l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Responsabili di Direzione possono autorizzare le spese da sostenere per regali, omaggi e spese di rappresentanza.
3. In ogni caso, per ogni regalo, omaggio e spesa di rappresentanza sostenuta, deve essere indicato il nome del destinatario, il valore del bene o della prestazione riconosciuta, e le ragioni.
4. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla archiviazione della documentazione inerente il riconoscimento di regali, omaggi e spese di rappresentanza, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo, di relazionare periodicamente sui regali, omaggi elargiti e le spese di rappresentanza sostenute, richiedendo anche i nominativi dei destinatari e le motivazioni.

### **1.3.7 Gestione degli acquisti**

Il processo di gestione degli acquisti è relativo alle attività inerenti l'acquisizione di beni o servizi (es. cancelleria, manutenzioni, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- emissione della richiesta d'acquisto;
- autorizzazione alla richiesta di acquisto;
- selezione del fornitore;
- stipulazione del contratto (ove previsto) oppure trasmissione della richiesta;
- gestione operativa del contratto/ordine (consegna beni / esecuzione prestazioni);
- rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

La gestione dell'attività è regolata dalle procedure interne "*PR\_001\_Procedura\_Acquisti Ordinari*", "*PR\_002\_Procedura\_Acquisti Straordinari*", "*PR\_003\_Procedura Accordi Quadro*", "*PR\_004\_Procedura Carte Credito*", di volta in volta in vigore, alle quali si rimanda per maggiori dettagli operativi.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle forniture richieste.

1. Tutti gli ordini di acquisto di qualunque tipo (es. materiali, servizi, ecc.) devono essere inseriti nel sistema gestionale.

2. La Richiesta di Acquisto può essere effettuata da ciascun dipendente.

3. Solo i Dirigenti (oltre al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato) possono approvare e concludere le richieste di acquisto/sostituiti d'ordine a fornitori nel rispetto del limite massimo consentito per singola operazione e nel rispetto dei programmi di budget approvati nel periodo di riferimento.

4. L'attività selettiva è svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire un'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili), sia nel caso di acquisto di beni (per esempio per i ricambi dell'officina) che di servizi (come le manutenzioni). E' consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia a condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato.

Inoltre, ciascuna Direzione, ognuna per quanto di propria competenza, deve:

- compiere un'analisi preventiva dei soggetti da invitare all'attività selettiva;
- evitare appalti al massimo ribasso, soprattutto in determinati settori (come per esempio movimento-terre, trasporto conto-terzi, gestione rifiuti, ecc.);
- prevedere il divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso.

5. In caso di acquisto di servizi, contratti di appalto, d'opera o di somministrazione quali manutenzioni, pulizie, facchinaggio, ecc., la Direzione richiedente, anche con il supporto delle altre Funzioni se necessario, deve verificare:

- l'idoneità tecnico-professionale
- il possesso delle capacità organizzative
- nonché la disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
- il possesso delle eventuali autorizzazioni obbligatorie, richieste dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza.

Gli ordini sono approvati dai Responsabili di Direzione, dal Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato, in relazione agli importi.

6. La Direzione richiedente l'acquisto deve verificare che il lavoro, il servizio o la fornitura sono effettuati a regola d'arte.

7. La Direzione AFC, ricevute le fatture, le inoltra alla Direzione richiedente che, con l'apposizione della propria firma sulla fattura rilascia la certificazione della fornitura / dell'erogazione della prestazione richiesta / della consegna beni.

8. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

9. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede alle funzioni coinvolte di rendicontare in merito all'attività svolta.

### **1.3.8 Gestione delle consulenze**

Il processo di gestione delle consulenze è sostanzialmente riferibile a tutte le attività aziendali. Le attività di consulenza potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere, in linea di principio, il reato di corruzione, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone o enti "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, autorizzazioni, omologazioni, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle informazioni relative ai potenziali consulenti;
- valutazione dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico;
- negoziazione dei termini e delle condizioni del servizio;
- conclusione dei negoziati e predisposizione dei documenti definitivi;
- stipula formale degli accordi / contratti;
- contabilizzazione e incasso fatture.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte:

1. Per le operazioni di assegnazione di incarichi a consulenti, professionisti e collaboratori esterni la Società deve rispettare il seguente iter:

- la nomina dei consulenti deve avvenire a cura dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale o dei vari Dirigenti, in relazione alle attività oggetto della consulenza e ai poteri di ognuno;
- non vi deve essere identità soggettiva tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento;
- l'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere;
- per consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
- il consulente non deve trovarsi in una posizione di conflitto d'interessi con la Società.
- per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

2. La firma della documentazione (es. accordi, contratti, incarichi, dichiarazioni, ecc.) è riservata esclusivamente all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale o ai Dirigenti.

3. L'attività selettiva è svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire un'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili). E' consentito derogare ai principi di

comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia (es. affidamento a professionisti ed associazioni professionali di incarichi professionali) a condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato.

4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo, ognuno per quanto di propria competenza, devono garantire la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi tramite l'archiviazione della documentazione inerente (es. incarico, contratto firmato, output della prestazione, ecc.).

5. La Società richiede ai soggetti coinvolti nel processo di rendicontare periodicamente in merito agli incarichi assegnati, al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta.

### **1.3.9 Gestione degli incassi e pagamenti**

Il processo comprende tutte le attività di movimentazione del denaro della Società (es. nota spese, pagamenti, movimentazioni bancarie e uscite di cassa in genere, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- presentazione richiesta di pagamento (es. nota spese, fattura, ecc.);
- verifica della congruità della richiesta di pagamento rispetto alle procedure interne;
- autorizzazione della richiesta di pagamento;
- effettuazione del pagamento.

La gestione del processo è rimessa alle varie Direzioni della Società, mentre l'autorizzazione al pagamento è riservata solamente ai soggetti muniti di idonei poteri.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo", "Ciclo Passivo" e "Gestione finanziaria operativa" di volta in volta in vigore.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Sono stabiliti, coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative, tipologie di spesa e limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o dei componenti degli organi sociali.

2. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto alla Direzione AFC attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute. Nessun rimborso può essere effettuato, in assenza della idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e, previa verifica da parte della Direzione AFC, registrate.

4. L'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente e, previa verifica da parte della Direzione AFC, autorizzato dall'Amministratore Delegato.

5. La Direzione AFC verifica la legittimità e la coerenza di tutti i flussi in funzione dell'attività svolta dalla Società. La Direzione AFC verifica inoltre la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

6. Nessun pagamento o incasso può essere regolato in contanti, se non nei limiti previsti dal presente Modello e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente.

7. In ogni caso i pagamenti e le riconciliazioni bancarie periodiche devono essere svolte da soggetti distinti.

8. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, riconciliazioni, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

9. La Società richiede ai soggetti coinvolti nel processo di rendicontare periodicamente in merito, al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta.

### **1.3.10 Gestione delle risorse finanziarie**

Il processo riguardante la gestione delle risorse finanziarie si riferisce a richieste finalizzate al rilascio di finanziamenti, mutui o altre erogazioni dello stesso tipo, oppure alla sottoscrizione di quote di fondi, titoli, ecc.

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dei fabbisogni aziendali e decisione in merito all'operazione;
- predisposizione e verifica della documentazione;
- firma e trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- eventuale gestione dei rapporti con gli istituti di credito o enti assicurativi.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alla specifica procedura "Gestione finanziaria operativa" di volta in volta in vigore.

1. La valutazione sull'opportunità di effettuare operazioni finanziarie con gli istituti di credito o con enti assicurativi (es. sottoscrizione di un contratto di finanziamento, di titoli, ecc.) e la determinazione delle condizioni (valore, costi, durata, modalità operative ecc.) è di competenza del Direttore AFC, del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato.

2. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione del finanziamento, mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo prevedendo, ove opportuno, specifici controlli. In particolare, laddove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'istituto di credito o assicurativo, è effettuato un doppio controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte del Responsabile della Direzione AFC e dell'Amministratore Delegato.

Oltre all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e al Responsabile della Direzione AFC, i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto della Società ad istituti di credito o assicurativi (es. addetti dell'Amministrazione) sono quelli previsti dalle procedure e dai regolamenti interni.

3. Solamente l'Amministratore Delegato è autorizzato a sottoscrivere la relativa documentazione, i contratti, gli accordi, ecc. Eventuali ulteriori soggetti devono essere espressamente incaricati.

4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, agli istituti di credito e assicurativi, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti nel processo di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

#### **1.3.11 Gestione della fiscalità**

Il processo di gestione fiscalità è trattato nella Sezione "B" (Reati Societari), alla quale si rimanda.

Inoltre, qualora nel corso dello svolgimento delle relative attività si dovessero instaurare dei rapporti con enti pubblici (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.), tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nel paragrafo "Gestione dei rapporti con enti pubblici".

#### **1.3.12 Donazioni e sponsorizzazioni**

Per attività di donazioni e sponsorizzazioni si intendono quei processi attraverso i quali la Società promuove la propria immagine.

Le attività di donazione e sponsorizzazione sono finalizzate al miglioramento dell'immagine della Società e delle attività svolte.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Le spese riferibili a tali attività sono consentite soltanto quando siano di un valore congruo, con ciò intendendosi un valore tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Tutti i destinatari del presente Modello non possono offrire o promettere somme di denaro a parti terze.

Il sistema di controllo si basa sulla definizione di soglie specifiche di valore per le varie tipologie di spese, sull'esistenza di livelli autorizzativi, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva.

1. E' previsto il coinvolgimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale nelle seguenti fasi/attività del processo:

- proposta dell'attività di donazione o di sponsorizzazione;
- autorizzazione dell'attività di donazione o di sponsorizzazione;
- certificazione dell'esecuzione dell'attività di donazione o di sponsorizzazione (rilascio benestare);
- effettuazione del pagamento.

2. Solamente l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, in relazione ai poteri loro conferiti, possono autorizzare le spese destinate alle attività in oggetto.
3. In ogni caso, le spese riferibili a tale attività devono essere documentate indicando il nome o la ragione sociale del destinatario, l'importo versato, e le ragioni.
4. La Direzione AFC effettua in contabilità le dovute registrazioni, e verifica che la documentazione a supporto sia coerente con l'operazione effettuata.
5. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla archiviazione della documentazione inerente l'attività, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.
6. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo, di relazionare periodicamente sulle spese sostenute, richiedendo anche i nominativi o le ragioni sociali dei destinatari e le motivazioni.

### **1.3.13 Gestione dell'attività di recupero crediti**

L'attività di recupero crediti riguarda tutte quelle attività finalizzate alla riscossione di crediti scaduti di qualsiasi natura.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- rilevazione del credito scaduto;
- intimazione di pagamento tramite lettera/fax/mail;
- in caso di mancato incasso, passaggio alla fase legale;
- incasso o stralcio totale o parziale del credito o definizione di un accordo stragiudiziale oppure chiusura del contenzioso tramite decisione giudiziaria.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle attività effettuate, e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Gestione contabilità e bilancio" e "Ciclo Attivo" di volta in volta in vigore.

1. Il Direttore AFC svolge mensilmente le attività di analisi periodica dei crediti scaduti, di verifica dei crediti incassati, e affida alla Direzione Commerciale e Sviluppo il sollecito di pagamento tramite lettera / fax / mail, ecc.
2. In relazione alle informazioni fornite dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dalla Direzione Commerciale e Sviluppo, l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale valutano ed eventualmente autorizzano:
  - piani di rientro;
  - stralci o accordi stragiudiziali;
  - passaggio alla fase legale;
  - autorizzazione all'emissione della nota di credito.
3. Tutti i soggetti coinvolti devono garantire l'evidenza documentale delle singole fasi del processo (lettera di sollecito, risposta del cliente, valutazione su eventuali stralci, autorizzazione all'emissione della nota di credito o alla dilazione del debito, ecc.).

4. Per la tracciabilità del processo e per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti coinvolti devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente il processo.

5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dei crediti non incassati (ivi compresi i crediti stralciati o compensati) la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito (es. situazione di tutti i crediti scaduti e non incassati con indicazione dello stato e delle attività svolte per ognuno, note di credito emesse, piani di rientro concordati, ecc.).

#### **1.3.14 Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e degli accordi transattivi**

Relativamente agli accordi transattivi, il processo riguarda tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, tramite reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario.

Il processo inerente i procedimenti giudiziari ed arbitrali comprende tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi precedenti al contenzioso).

Per entrambi i casi, le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità extracontrattuali (ad es. insorgere della lite a seguito di danni provocati a terzi dalla Società e viceversa).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia;
- esame dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Alternativamente, in seguito all'analisi dell'evento, in mancanza dei presupposti per addivenire ad una transazione:

- apertura del contenzioso o dell'arbitrato;
- gestione del procedimento;
- conclusione con sentenza o lodo arbitrale.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. E' vietato a tutti i Destinatari, compreso quindi anche agli eventuali consulenti e avvocati incaricati dalla Società, indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2. La gestione dei rapporti con i legali esterni, così come la valutazione sulla necessità/opportunità di addivenire ad un accordo transattivo oppure di procedere con il contenzioso, è affidata in relazione alla materia, ai Dirigenti, al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.

3. La possibilità di firmare gli atti inerenti, compresi gli eventuali accordi transattivi, è esclusivamente affidata ai soggetti muniti di idonei poteri (es. Amministratore Delegato).

4. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta, compreso quella dei legali esterni, deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente sui contenziosi in corso e su quelli conclusi.

#### **1.3.15 Gestione dei rapporti con gli espositori**

Il processo è relativo alla gestione dei rapporti con i clienti per la partecipazione agli eventi (in qualità di espositori) organizzati dalla Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle informazioni sulla controparte;
- preparazione ed invio della modulistica;
- accettazione da parte della controparte;
- verifica della documentazione, formalizzazione del rapporto, e fatturazione.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruoli nelle fasi chiave dei processi, sulla tracciabilità e registrazione degli atti, e sulla valutazione complessiva dell'attività svolta.

1. I contatti preliminari e la fase iniziale della negoziazione sono effettuati dalla Direzione Marketing e/o dalla Direzione Commerciale e Sviluppo.

2. Gli espositori ritenuti idonei dalle suddette Direzioni sono presentati al Comitato Tecnico che si esprime in merito a ciascuna proposta.

3. La Direzione Commerciale e Sviluppo si occupa della raccolta della documentazione necessaria per ciascun partecipante.

4. Per la tracciabilità del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ogni soggetto coinvolto nel processo provvede all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

5. Al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito.

#### **1.3.16 Gestione dei rapporti con i buyer**

Il processo è relativo alla gestione dei buyer che partecipano alle fiere organizzate dalla Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- primo accesso del buyer
- richiesta della documentazione;
- verifica della documentazione ricevuta;
- classificazione del buyer.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruoli nelle fasi chiave dei processi, sulla tracciabilità e registrazione degli atti, e sulla valutazione complessiva dell'attività svolta.

1. Per il primo accesso, il Buyer si presenta all'ingresso della fiera e comunica il proprio nominativo e i riferimenti per i futuri contatti.
2. La Direzione Commerciale e Sviluppo, per tutti i nuovi Buyers che si sono accreditati, procede con la richiesta di specifica documentazione, al fine di poter verificare l'idoneità degli stessi.
3. Ricevuta la documentazione, la Direzione Commerciale e Sviluppo provvede all'analisi e all'archiviazione.
4. In caso di esito positivo, il Buyer viene classificato come "idoneo" e può così accedere alle successive fiere. In caso di esito negativo o di mancata ricezione della documentazione, il Buyer viene ritenuto non idoneo e non potrà più accedere alle fiere.
5. Per la tracciabilità del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ogni soggetto coinvolto nel processo provvede all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.
6. Al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito.

#### **1.3.17 Gestione dei rapporti con altri enti organizzatori**

Il processo è relativo alla gestione dei rapporti con altre Società volti all'eventuale stipula di contratti per lo sviluppo e la realizzazione di eventi organizzati congiuntamente.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi, sulla tracciabilità e registrazione degli atti, e sulla valutazione complessiva dell'attività svolta.

1. I contatti preliminari e la fase iniziale della negoziazione sono effettuati dal Direttore Marketing.
2. Raggiunto un accordo di massima con l'altro ente organizzatore, la definizione formale e la firma dell'offerta finale sono demandate all'Amministratore Delegato.
3. Per l'inizio delle attività, deve essere stato firmato un contratto che regoli il tipo di prestazione, le modalità di erogazione e il compenso. La Società non effettua alcuna servizio in favore di terzi, in assenza di un contratto debitamente sottoscritto dalla controparte.
4. Per la tracciabilità del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ogni soggetto coinvolto nel processo provvede all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.
5. Al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito.

#### **1.3.18 Gestione fiere**

Il processo è relativo alle fasi inerenti l'analisi, la valutazione, l'ideazione e la decisione in merito alla creazione di nuove fiere da parte della Società.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo, e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il processo di ricerca e sviluppo è gestito dalla Direzione Marketing. La definizione delle nuove manifestazioni, dei nomi, dei loghi, ecc. compete ai Responsabili di tali Direzione.

2. L'approvazione delle nuove manifestazioni è di competenza del Direttore Generale e dell'Amministratore Delegato.

3. Le attività di marketing, ed in particolare quelle inerenti il materiale pubblicitario (layout, contenuti, ecc.) devono essere approvate solamente dal Direttore della Direzione Marketing.

4. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta per l'esecuzione delle attività e degli adempimenti svolti nell'ambito dei suddetti processi.

5. Per una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede alle Direzioni coinvolte di relazionare periodicamente sulla propria attività (es. definizione dei listini, campagne pubblicitarie, accordi commerciali con altri competitor, ecc.).

Il processo di gestione delle fiere è trattato nella Sezione "F" (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e nella Sezione "H" (Falso nummario e in strumenti o segni di riconoscimento) alla quale si rimanda.

Inoltre, per la scelta degli spazi, della location, ecc. tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nei paragrafi "Gestione dei rapporti con gli enti pubblici", "Gestione acquisti" e "Gestione consulenze".

#### **1.3.19 Gestione attività di Tutorship**

La Direzione Tutorship si occupa di garantire uno sviluppo di carriera a specifici fashion designer appositamente selezionati.

La Direzione Tutorship valuta e seleziona i fashion designer sulla base di molteplici fattori, tra cui si individuano:

- andamento dei concorsi internazionali per designer;
- materiale ricevuto (es. portfolio, biografia, CV, ecc.);
- elementi caratteriali;
- eventuali pareri di esperti esterni.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Brand development;
- Career management.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle attività del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie attività del processo e sulla valutazione complessiva delle attività.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione della documentazione delle singole attività del processo, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede a tutte le funzioni coinvolte di rendicontare in merito all'attività svolta.

### **Brand development**

1. La Società mette a disposizione del fashion designer il proprio know-how e le proprie conoscenze (es. Ufficio Stampa, Produttori, ecc.) per consentirgli di sviluppare il proprio percorso all'interno del mondo moda.
2. La Direzione Tutorship definisce una squadra a supporto del fashion designer che gli darà una mano a sviluppare il suo progetto.
3. Solitamente il fashion designer remunera Pitti Immagine al raggiungimento di determinati volumi di fatturato, specificamente definiti negli accordi contrattuali.

### **Career management**

1. In relazione al profilo del fashion designer e agli approfondimenti svolti, la Direzione Tutorship definisce un percorso di carriera e individua delle potenziali aziende che potrebbero essere interessate allo stesso fashion designer
2. In questo caso, il fashion designer remunera Pitti Immagine tramite una percentuale del valore dei contratti che sottoscrivere con le varie aziende.

#### **1.3.20 Gestione delle immobilizzazioni**

Il processo di gestione delle immobilizzazioni è relativo alle attività inerenti l'acquisizione e la cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. immobili, brevetti, partecipazioni ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- valutazione sull'opportunità che presenta il mercato;
- decisione sulle immobilizzazioni ecc.
- negoziazione per il raggiungimento delle migliori condizioni possibili;
- predisposizione della documentazione necessaria;
- accettazione degli accordi negoziali e stipulazione contrattuale;
- fatturazione e incasso o ricezione della fattura e pagamento.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle forniture richieste.

1. La valutazione sull'opportunità di effettuare operazioni sulle immobilizzazioni (es. vendere o comprare immobili) e la determinazione delle condizioni (prezzo, durata, modalità operative ecc.) è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. L'individuazione delle opportunità del mercato e la negoziazione per il raggiungimento delle migliori condizioni possibili è demandata all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.
3. La predisposizione della documentazione necessaria è affidata all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, e ai soggetti eventualmente coinvolti (es. notaio, consulenti, ecc.)
4. L'accettazione degli accordi negoziati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che individua i soggetti autorizzati alla stipula e alla firma dei contratti.

5. La fatturazione o la ricezione della fattura passiva è affidata alla Direzione AFC, mentre l'autorizzazione al pagamento è demandato all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale o agli altri soggetti espressamente autorizzati, in relazione agli importi.

6. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle varie fasi del processo.

7. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti di rendicontare in merito all'attività svolta relativamente alla gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

#### **1.3.21 Gestione anagrafica clienti e fornitori**

Per attività di gestione delle anagrafiche (clienti e fornitori) si intendono quei processi attraverso i quali la Società gestisce i dati dei propri clienti e fornitori.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione del nuovo cliente/fornitore e inserimento in anagrafica
- gestione dell'anagrafica del cliente/fornitore (variazioni di denominazioni, cambio sede, ecc.).
- controllo periodico.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo" di volta in volta in vigore.

1. La gestione delle anagrafiche sia per quanto riguarda i clienti che fornitori è affidata alla Direzione AFC.

2. Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo provvede periodicamente (annualmente) al coordinamento dell'aggiornamento delle anagrafiche, verificandone la correttezza delle modifiche apportate.

3. Le modifiche delle anagrafiche possono essere effettuate solamente dagli addetti della Direzione AFC, e devono essere sempre supportate da evidenze documentali.

4. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla archiviazione della documentazione inerente l'attività, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti di rendicontare in merito all'attività svolta.

#### **1.3.22 Gestione della contabilità**

Il processo di gestione della contabilità è trattato nella Sezione "B" (Reati Societari), alla quale si rimanda.

Inoltre, qualora nel corso dello svolgimento delle relative attività si dovessero instaurare dei rapporti con enti pubblici (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.), tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nel paragrafo "Gestione dei rapporti con enti pubblici".

### **1.3.23 Gestione del ciclo attivo e passivo**

La gestione del processo riguarda tutte le attività inerenti le scritture contabili in genere (fatturazione attiva, registrazione fatture passive, storno fatture, emissione note di credito, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ricezione della fattura passiva o della richiesta di fatturazione attiva
- ricezione dell'autorizzazione alla registrazione contabile
- eventuale richiesta di rettifica della registrazione
- valutazione e decisione in merito alla richiesta di rettifica
- effettuazione della registrazione

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo" di volta in volta in vigore.

Il sistema di controllo si basa sull'esistenza di livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi, sulla registrazione degli atti e sulla valutazione complessiva dell'attività.

1. La fatturazione attiva è effettuata dalla Direzione AFC dopo aver verificato la correttezza dei dati elaborati dal sistema gestionale (es. assegnazione e contratti). Eventuali ulteriori fatture sono emesse in relazione agli accordi definiti con i clienti (es. penali).

2. La Direzione AFC procede con la registrazione delle fatture passive dopo aver verificato la presenza di un ordine di acquisto correttamente autorizzato a sistema, i contratti stipulati, ecc. e ogni altra documentazione a supporto.

3. Le rettifiche delle scritture contabili possono essere effettuate dalla Direzione AFC in caso di errore materiale. Negli altri casi le correzioni sono effettuate dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato.

4. Per la tracciabilità dell'intero processo, tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

5. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, il Direttore AFC è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione e deve rendicontare periodicamente sulle note di credito emesse, sulle fatture stornate, ecc.

### **1.3.24 Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse**

Il processo è relativo a quelle operazioni che non rientrano nella normale e ordinaria operatività aziendale, quale ad esempio una operazione di fusione con un'altra società, la cessione di un ramo d'azienda, ecc.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte delle Funzioni interessate;
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- monitoraggio e informativa periodica agli organi sociali;

- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Le Funzioni interessate, eventualmente anche in collaborazione con le altre Funzioni aziendali o con soggetti terzi, predispongono idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri:

le caratteristiche dell'operazione proposta;

- i soggetti coinvolti;
- l'eventuale presenza di potenziali conflitti di interessi tra i vari soggetti coinvolti;
- le modalità di determinazione del corrispettivo nonché, più in generale, alla logica sottostante e alle relative modalità esecutive;
- le finalità strategiche perseguite;
- la coerenza con il budget;
- le modalità esecutive;
- le eventuali fonti di finanziamento dell'investimento;
- le conseguenze previste dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione e, laddove rilevati, le Funzioni della Società coinvolte nel processo decisionale, sono tenuti a:

a) definire le responsabilità decisionali ed operative nel caso avvengano le operazioni sopra citate;

b) fissare meccanismi di coordinamento e comunicazione tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;

c) impegnare i soggetti coinvolti ad esporre chiaramente al Collegio Sindacale e all'OdV le motivazioni e i criteri alla base delle seguenti operazioni:

- riduzione del capitale sociale;
- distribuzione utili o acconti su dividendi;
- pagamenti, anticipi di cassa e rimborsi verso soci;
- operazioni di finanziamento soci;

d) osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;

e) informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ogni interesse che i membri dell'Organo abbiano in una determinata operazione della Società;

f) adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce specifiche procedure da osservare per la gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse (ivi incluse le operazioni poste in essere con le eventuali società controllate/controllanti), così come per la gestione delle operazioni straordinarie, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza delle stesse.

4. Nel rispetto dell'art. 2391 c.c., i membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia all'intero Consiglio ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di

terzi (ivi incluso ogni soggetto con cui i membri del Consiglio di Amministrazione intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le comunicazioni concernenti gli interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

5. Tali disposizioni devono applicarsi oltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione anche ai singoli Responsabili di Direzione.

6. Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto e delle procedure aziendali specificamente predisposte.

7. Ogni operazione, di cui alla presente Sezione, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare agli organi sociali le modalità di esecuzione delle operazioni proposte, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il Responsabile della Direzione AFC provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

10. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, tutti i soggetti coinvolti sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta e inerente.

11. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **1.3.25 Gestione della comunicazione e delle attività di marketing**

Il processo di gestione della comunicazione è trattato nella Sezione "G" (Delitti contro l'Industria e il Commercio), alla quale si rimanda.

Inoltre, per la scelta delle agenzie di stampa, della location, ecc. tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nei paragrafi "Gestione acquisti" e "Gestione consulenze".

#### **1.3.26 Gestione logistica e allestimento**

Il processo di gestione logistica e allestimento è trattato nella Sezione "C" (Reati in tema di Salute e Sicurezza) e nella Sezione "I" (Reati Ambientali), alla quale si rimanda.

Inoltre, nello svolgimento delle relative attività, tutti i soggetti coinvolti si devono anche attenere a quanto indicato nella presente Sezione e nei paragrafi "Gestione dei rapporti con gli enti pubblici", "Gestione acquisti" e "Gestione consulenze".

#### **1.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito “Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell’espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Il Responsabile di Direzione (nel seguito anche il “Responsabile”), la cui area di attività determina un contatto diretto o indiretto con la Pubblica Amministrazione, deve garantire:

- a) la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle attività con la Pubblica Amministrazione;
- b) il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento aziendali;
- c) il rispetto del sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, il sistema di controllo di gestione e il sistema informatico aziendale;
- d) il perseguimento dell’interesse aziendale.

Inoltre, a tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, è vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25- decies del Decreto);
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- 2) offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai pubblici funzionari. Tale divieto include l’offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, ovvero di attrezzature, finalizzata a influenzare decisioni od operazioni;
- 3) distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico. In particolare:

- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;
- non possono essere riconosciuti omaggi a favore di Esponenti Aziendali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- gli omaggi e i regali (offerta o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche.

- 4) accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), siano essi diretti a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad Esponenti Aziendali, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 3;
- 5) riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati nonché di rendicontare l'utilizzo di tali somme;
- 7) presentare alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o non complete al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;
- 8) destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali e/o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- 9) avere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti/forniti;
- 10) omettere informazioni al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- 11) influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio, il parere ovvero le risultanze delle attività svolte dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- 12) versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- 13) destinare somme ricevute per sé o per la gestione della Società da organismi pubblici a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano previsti;
- 14) promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad es. sconti sui servizi / prestazioni al di fuori delle modalità standard, interessamento per rendere più facile l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.);
- 15) effettuare spese di rappresentanza non necessarie e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- 16) fornire o promettere di fornire, anche tramite terzi, opere o servizi (ad es. manutenzione su autovetture private, opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.);
- 17) fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati;
- 18) favorire, nei processi di acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, ecc.).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree ritenute a rischio devono essere gestiti solamente da soggetti espressamente individuati, che sono tenuti a rendicontare periodicamente sull'attività svolta;
- b) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe in vigore;

c) i contratti con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto di seguito indicato:

- nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
- nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse, penali);

d) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa di volta in volta vigente) può essere effettuato in contanti o in natura;

e) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;

f) la gestione dei rapporti con membri della P.A. deve essere gestita, quando sia possibile, con un adeguato turnover;

g) le comunicazioni con la P.A. devono avvenire preferibilmente per iscritto;

h) qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;

i) le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e deve essere predisposto apposito rendiconto periodico sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (es. gestione e destinazione dei contributi e finanziamenti pubblici, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

k) devono essere erogate attività di formazione specifica in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ad esempio tramite l'illustrazione di alcune attività che teoricamente possono determinare le fattispecie di reato;

l) devono essere immediatamente segnalati all'OdV eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi rispetto alla Società;

m) devono essere segnalati tempestivamente all'OdV con nota scritta situazioni di conflitto di interesse anche potenziale (in particolare, il soggetto che si trovi in tale situazione deve

astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto), nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;

n) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ARPAT ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale concluso evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della Direzione coinvolta.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche previste per le singole Funzioni coinvolte nell'ambito delle attività sensibili.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tener una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore, a vantaggio della Società;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione, a favore della Società;
- promettere od offrire oppure versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la concessione di trattamenti di favore, ecc.;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi a criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati a vantaggio della Società;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico o alle procedure della Società.

I Responsabili delle Direzione interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Sezione.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i possibili reati, i comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **1.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le procedure relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni effettuate nell'ambito delle attività a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;

- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

#### **1.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “B” – REATI SOCIETARI**

### **2.1 INTRODUZIONE**

La presente Sezione riguarda i Reati realizzabili nell’ambito della gestione della amministrazione e di tutte le attività ad essa associate, la cui realizzazione è suscettibile di portare un beneficio alla Società stessa.

In particolare, come previsto dall’art. 25-ter del Decreto la società può essere chiamata a rispondere ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 nel caso di commissione degli illeciti societari previsti nel Libro V Titolo XI del codice civile (articoli 2621 – 2641).

(Si precisa sin da ora che il reato di “corruzione tra privati” ex art. 2635 comma 3 c.c. è trattato in una specifica e autonoma Sezione).

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 25-ter del Decreto.

#### **2.1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)**

La fattispecie si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene;
- la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni
- la responsabilità e la relativa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

La Legge n. 69/2015 ha introdotto all’articolo 2621-bis una nuova fattispecie di reato “false comunicazioni sociali commesse con fatti di lieve entità”, prevedendo una pena ridotta, compresa tra i sei mesi e i tre anni di reclusione, nel caso in cui gli illeciti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, salvo che costituiscano più grave reato. La medesima pena si applica alle società non soggette alla legge fallimentare; in quest’ultimo caso il delitto è punibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Un ulteriore distinguo è stato introdotto dall’art. 2621 ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità) che riguarda invece i casi di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e prevede

che il giudice, per stabilire se la tenuità del fatto sussiste, deve valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

L'art. 25-ter del Decreto prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 400 quote per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile;
- da 100 a 200 quote per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile.

Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **2.1.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Questo reato riguarda esclusivamente le società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. In questi casi la pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.

E' previsto, inoltre, che alle società quotate siano equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Tali disposizioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La sanzione pecuniaria previste dal Decreto è compresa tra 400 e 600 quote; se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **2.1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta sussiste nei casi in cui gli amministratori impediscano o comunque ostacolino, mediante occultamento di documenti oppure con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. In questi casi il codice civile prevede a loro carico una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Tuttavia se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.<sup>[1]</sup> Tale pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art.116 del TUF.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **2.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica si concretizza nelle circostanze in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche mediante il compimento di operazioni simulate, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli; in questi casi la sanzione prevista dal codice civile è la reclusione fino ad un anno.

Il Decreto stabilisce per questa fattispecie di reato una sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **2.1.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 260 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **2.1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La pena in questo caso è la reclusione fino ad un anno.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. La pena prevista, a querela della persona offesa, è la reclusione da sei mesi a tre anni; tuttavia il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola gli obblighi di comunicazione del conflitto di interessi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. nello specifico impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di un amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'Amministratore Unico (ove previsto) deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 400 e 1000 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o fraudolenti la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.12 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 400 e 1000 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

L'art. 2638, c.c. individua due ipotesi di reato:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla Legge (Consob, Isvap, Banca d'Italia), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni; la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 TUF.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è compresa tra 400 e 800 quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **2.1.14 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/23)**

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare ai fini della fusione transfrontaliera attestante il regolare adempimenti degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## **2.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione "B" si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nelle, o in supporto alla Direzione AFC ecc.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori della Società, (come già definiti nella Parte Generale del presente Modello alla voce "Definizioni"), Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione "B" e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere;
- le diverse procedure in essere ivi incluse quelle informative.

In quanto Destinatari della presente Sezione "B" ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **2.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

Nella presente Sezione si fa riferimento principalmente alle attività in ambito amministrativo, contabile, finanziario e fiscale, nonché in ambito di gestione e comunicazione societaria che, se eseguite in violazione della normativa vigente, potrebbero determinare un vantaggio illecito alla Società.

In occasione delle attività di c.d. risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di Reati Societari.

Nell'ambito di ciascuna "attività a rischio" sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e i principali controlli che insistono su ciascuna "attività a rischio".

Per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei c.d. reati propri, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, nella presente sede, comunque, si è indicato, nel novero delle funzioni coinvolte, prevalentemente coloro che, all'interno della Società, sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore. Tenuto conto della struttura e della forma societaria della Società e

delle aree di attività della stessa, sono da considerarsi a rischio le seguenti Attività Aziendali/aree:

- Gestione della contabilità;
- Gestione del ciclo attivo e passivo;
- Gestione della fiscalità;
- Gestione dell'attività di recupero crediti;
- Gestione degli incassi e dei pagamenti;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione del Bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse;
- Gestione degli organi societari;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
- Influenza in assemblea dei soci;
- Gestione Sistemi informatici;
- Controllo di Gestione;
- Gestione anagrafica clienti e fornitori;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere, tra l'altro, "False comunicazioni sociali", "Impedito controllo", "Indebita restituzione di conferimenti", "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", "Operazioni in pregiudizio dei creditori", "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi", "Formazione fittizia del capitale", "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori", "Illecita influenza sull'assemblea".

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **2.3.1 Gestione della contabilità**

Il processo di gestione della contabilità è trattato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

La contabilità è lo strumento con cui si rilevano i fatti della gestione aziendale (economico - finanziari e sociali).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Gestione contabilità generale;
- Gestione piano dei conti;
- Rettifiche contabili;
- Dismissione asset;

- Controllo e archiviazione della documentazione inerente il processo.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alla specifica procedura "Gestione Contabilità e Bilancio" di volta in volta in vigore.

1. La Direzione AFC, responsabile della struttura e del contenuto del piano dei conti di contabilità generale assicura:

- che le registrazioni contabili siano effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente tutte le operazioni della Società;
- che tutti i costi e oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi siano rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto, opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente;
- che ogni rilevazione o registrazione relativa ad operazioni di natura straordinaria sia supportata da idonea documentazione predisposta dalla funzione competente;
- la definizione preliminare di un calendario di chiusura che identifichi le attività da svolgere, i responsabili e le scadenze prefissate per la trasmissione dei dati amministrativo-contabili da parte delle funzioni competenti, necessari alla produzione del bilancio civilistico e consolidato, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge.

2. La rilevazione delle informazioni contabili avviene anche per il tramite di sistemi e applicazioni informatiche, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati. I profili di accesso a tali sistemi garantiscono la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

3. L'accesso al sistema informatico contabile è riservato solamente agli addetti espressamente autorizzati dal Direttore AFC. Nessuno può accedere e/o effettuare qualsiasi tipo di operazione, se non incaricato dal Direttore AFC.

4. Tutte le operazioni contabili, quali ad esempio:

- apertura/modifica/chiusura dei conti contabili e, in generale, tenuta del piano dei conti;
- registrazioni;
- scritture di rettifica;
- scritture di chiusura;
- variazioni delle aliquote di ammortamento;

possono essere svolte solamente dal personale Amministrativo e verificate, anche a campione, dal Direttore AFC.

5. Il Direttore AFC, anche con il supporto dei propri addetti, ha la responsabilità della corretta tenuta dei libri e dei registri obbligatori, quali ad esempio i registri IVA, il libro inventari, il libro giornale, ecc.

Non possono essere effettuate correzioni o modifiche, se non chiaramente motivate ed espressamente autorizzate.

6. L'effettuazione delle operazioni di integrazione dei dati, rese necessarie per allineare i valori economici alla competenza contabile del periodo considerato devono essere motivate, autorizzate dal Direttore AFC e tracciate.

7. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

8. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.2 Gestione del ciclo attivo e passivo**

Il processo di gestione del ciclo attivo e passivo è stato trattato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

La gestione del processo riguarda tutte le attività inerenti le scritture contabili in genere (fatturazione attiva, registrazione fatture passive, storno fatture, emissione note di credito, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ricezione della fattura passiva o della richiesta di fatturazione attiva;
- ricezione dell'autorizzazione alla registrazione contabile;
- eventuale richiesta di rettifica della registrazione;
- valutazione e decisione in merito alla richiesta di rettifica;
- effettuazione della registrazione.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo" di volta in volta in vigore.

1. La fatturazione attiva è effettuata dalla Direzione AFC dopo aver verificato la correttezza dei dati elaborati dal sistema gestionale.

2. La Direzione AFC procede con la registrazione delle fatture passive dopo aver verificato la presenza di un ordine di acquisto correttamente autorizzato a sistema, di contratti stipulati, ecc. e di ogni altra documentazione a supporto.

3. Le rettifiche delle scritture contabili devono essere autorizzate dal Responsabile della Direzione AFC in caso di errore materiale. Negli altri casi le correzioni sono effettuate dalla Direzione AFC solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Consigliere Delegato in materia.

4. Per la tracciabilità dell'intero processo, tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

5. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, il Direttore AFC è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione e deve rendicontare periodicamente sulle attività effettuate.

### **2.3.3 Gestione della fiscalità**

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- calcolo degli importi da versare per imposte e tributi;
- registrazione in contabilità;
- controllo e archiviazione della documentazione inerente il processo.

Per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali, gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure “Gestione contabilità e bilancio” e “Gestione finanziaria operativa” di volta in volta in vigore.

1. Il Responsabile della Direzione AFC istituisce e mantiene un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sul calcolo delle imposte (costi deducibili, perdite riportate, ecc.).
2. Il Direttore AFC, con il supporto del commercialista incaricato dalla Società, provvede al calcolo delle imposte e dei tributi secondo i principi contabili di riferimento e le aliquote vigenti.
3. La registrazione contabile è eseguita dalla Direzione AFC, in conformità con i calcoli effettuati dal Direttore Amministrativo.
4. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l’attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l’archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all’attività svolta.

#### **2.3.4 Gestione dell’attività di recupero crediti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione “A” (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione dell’attività di recupero crediti devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure “Gestione contabilità e bilancio” e “Ciclo Attivo” di volta in volta in vigore.

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Responsabile della Direzione AFC, è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle attività valutative e degli eventuali commenti in bilancio.
2. I crediti devono essere valutati secondo quanto previsto dalla normativa, utilizzando criteri e parametri prudenziali.
3. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l’attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l’archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
4. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all’attività svolta.

### **2.3.5 Gestione degli incassi e pagamenti**

Il processo di gestione degli incassi e dei pagamenti è trattato nella Sezione “A” (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione degli incassi e dei pagamenti devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure “Ciclo Attivo”, “Ciclo Passivo” e “Gestione finanziaria operativa” di volta in volta in vigore.

1. Il Consigliere Delegato in materia e il Direttore AFC sono responsabili dei processi che contribuiscono alla produzione delle registrazioni contabili e degli eventuali commenti in bilancio.
2. Il Direttore AFC garantisce la separazione delle funzioni tra chi esegue i pagamenti, chi registra gli incassi e chi effettua le riconciliazioni bancarie.
3. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione delle risorse finanziarie (es. estratti conto, riconciliazioni, ecc.).
4. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.6 Gestione delle risorse finanziarie**

Il processo di gestione delle risorse finanziarie è trattato nella Sezione “A”.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle risorse finanziarie devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alla specifica procedura “Gestione finanziaria operativa” di volta in volta in vigore.

1. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Responsabile della Direzione AFC, è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle attività valutative e degli eventuali commenti in bilancio.
2. Eventuali investimenti devono essere valutati secondo quanto previsto dalla normativa, utilizzando criteri e parametri prudenziali. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione delle immobilizzazioni (es. contratti di sottoscrizione, perizie di stima, impairment test, ecc.).
3. L'eventuale capitalizzazione degli interessi deve avvenire applicando oculati criteri e nel rispetto del principio di prudenza.
4. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.7 Gestione del Bilancio e delle altre comunicazioni sociali**

Il processo riguarda la predisposizione di tutte le comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (es. bilancio d'esercizio, relazioni infrannuali, nonché altre comunicazioni sociali previste dalla legge).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione di un calendario annuale per la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- svolgimento delle attività previste;
- predisposizione del fascicolo della bozza di bilancio e degli altri documenti;
- trasmissione del fascicolo della bozza di bilancio e degli altri documenti agli Organi competenti;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alla specifica procedura "Contabilità e Bilancio" di volta in volta in vigore.

1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo (Responsabile della Direzione AFC, addetti della Direzione AFC, Consiglio di Amministrazione, eventuali consulenti esterni, ecc.), nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, devono:

- rispettare le norme di legge e regolamentari, nonché le procedure aziendali interne;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società.

2. Il Responsabile della Direzione AFC definisce un calendario annuale relativo alla redazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti.

3. Nel corso dell'anno, le varie Funzioni coinvolte effettuano le attività ordinarie previste (es. registrazione fatture, inventario, ecc.). Al fine della redazione del bilancio, la Direzione AFC provvede all'effettuazione delle scritture di assestamento procedendo a modificare i componenti positivi e negativi di reddito, in base ai principi di contabili di riferimento (es. competenza, prudenza, ecc.) allo scopo di determinare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento aziendale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dei Responsabili di Direzione ed in particolare del Direttore AFC, è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle attività valutative e degli eventuali commenti in bilancio.

Le immobilizzazioni devono essere valutate secondo quanto previsto dalla normativa, utilizzando criteri e parametri prudenziali. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la

documentazione relativa alla gestione delle immobilizzazioni (es. contratti di acquisto, perizie di stima, impairment test, ecc.).

La capitalizzazione dei costi e le rivalutazioni devono avvenire applicando oculati criteri e nel rispetto del principio di prudenza.

5. Il Responsabile della Direzione AFC, in collaborazione con i soggetti coinvolti, predispone il fascicolo della bozza di bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, e altri documenti) entro le tempistiche richieste dalla normativa.

6. Il Responsabile della Direzione AFC, garantisce la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio al Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale.

7. Il Responsabile della Direzione AFC organizza almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio.

8. Il Responsabile della Direzione AFC archivia i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo.

9. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il Responsabile della Direzione AFC è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione, convalidata dal Consigliere Delegato in materia, la quale attesti che:

- le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio sono:
  - state definite in maniera coerente con il sistema amministrativo/contabile e la struttura della società;
  - ne è stata verificata l'adeguatezza;
  - sono state effettivamente applicate nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio d'esercizio.

- il bilancio d'esercizio:
  - corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - redatto in conformità ai principi contabili applicati;
  - è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Infine, il Responsabile della Direzione AFC deve indicare eventuali osservazioni o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate.

10. Il Responsabile della Direzione AFC provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

11. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

12. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.8 Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse**

Per le fasi del processo, l'iter autorizzativo, ecc. si rimanda a quanto già indicato nello specifico paragrafo contenuto all'interno della Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Per gli aspetti contabili e la successiva rappresentazione in bilancio, si rimanda a quanto previsto nella presente Sezione.

### **2.3.9 Gestione degli Organi societari**

Il processo si riferisce alla gestione degli organi societari, quali ad esempio il Consiglio di Amministrazione, nonché alla gestione dell'Assemblea dei Soci.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione dell'ordine del giorno;
- convocazione delle riunioni del Consiglio o dell'assemblea dei soci;
- verbalizzazione degli argomenti trattati;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto della Società. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la convocazione dell'Assemblea e ne determina anche gli argomenti che saranno trattati nel corso della stessa.

Oltre ai soci, direttamente o tramite espressa delega, solamente i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono autorizzati ad intervenire in assemblea. Possono inoltre partecipare eventuali ulteriori soggetti, espressamente autorizzati dalla stessa Assemblea.

Gli eventuali soci presenti per delega devono essere verificati e autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, che provvede anche all'archiviazione delle stesse deleghe.

2. Il Consiglio di Amministrazione è solitamente convocato dal Presidente, fatta eccezione per gli altri casi previsti dalla Legge o dallo Statuto vigente, indicando tra l'altro, l'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano gli amministratori e i membri del Collegio Sindacale. Possono inoltre essere autorizzati ad intervenire ulteriori soggetti esterni, in relazione alle materie da affrontare.

3. Tutti i soggetti coinvolti nei processi (Consiglieri, ecc.) assicurano il rispetto, oltre che della normativa vigente, di quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società.

4. Le votazioni in Assemblea dei Soci e nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono assicurare i principi di trasparenza e correttezza formale e sostanziale.

5. È compito del Presidente e del Segretario di ciascuna adunanza, riportare fedelmente i nominativi dei presenti, l'andamento dei lavori e l'esito delle votazioni, sui verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore AFC custodisce i Libri Sociali e si assicura che siano adeguatamente conservati e aggiornati.

7. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

8. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.10 Gestione dei rapporti con gli organi di controllo**

I presenti principi si applicano ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le funzioni della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo (ad es. Organismo di Vigilanza), in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali organi, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo sono principalmente intrattenuti dall'Amministratore Delegato e dal Direttore AFC, oltre che dagli eventuali ulteriori soggetti in relazione alle materie oggetto di verifica.

2. Il Collegio Sindacale garantisce una partecipazione regolare e continua alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio in merito alle scelte di gestione della Società.

3. Con il supporto del Direttore AFC, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza programmano incontri periodici tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza in data antecedente alla trasmissione della bozza del progetto di bilancio a tale soggetto.

4. Il Direttore AFC garantisce la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale e dagli altri organi di controllo nell'espletamento delle proprie attività di vigilanza e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili. Il Direttore AFC ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dagli organi preposti al controllo.

5. Tutti gli amministratori, ed in particolar modo il Presidente, unitamente all'Amministratore Delegato, garantiscono la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali attraverso la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Consiglio di Amministrazione.

6. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ogni soggetto coinvolto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo.

7. Tutti i Destinatari sono responsabili della tempestiva segnalazione, da parte di tutto il personale coinvolto, in caso di elementi di rilievo da segnalare nei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo.

8. Le varie Funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli altri organi di controllo, sono tenute alla massima diligenza,

professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale dello stesso, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e agli altri organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dallo stesso organo di controllo;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica;
- il Direttore AFC garantisce la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della bozza di bilancio, assicurando l'ideale registrazione di tale trasmissione;
- il Direttore AFC deve informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione;
- il Direttore AFC e il Consiglio di Amministrazione assicurano la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee sui quali il Collegio deve esprimere un parere.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Le varie Funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

9. Il Direttore AFC provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

10. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

11. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.11 Influenza in assemblea dei soci**

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione dell'ordine del giorno;
- convocazione dell'assemblea dei soci;
- verbalizzazione degli argomenti trattati nel corso dell'assemblea;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto della Società. L'Organo che stabilisce la convocazione dell'Assemblea determina anche gli argomenti che saranno trattati nel corso della stessa.

2. Solamente i membri del Consiglio di Amministrazione e i sindaci sono autorizzati ad intervenire in assemblea, oltre ad eventuali ulteriori soggetti, espressamente autorizzati dalla stessa Assemblea.

Eventuali soci presenti per delega devono essere verificati e autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, che provvede anche all'archiviazione delle stesse deleghe.

3. Tutti i soggetti coinvolti (Consiglieri, Responsabili di Direzione, ecc.) assicurano il rispetto, oltre che della normativa vigente, di quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società.

4. Le votazioni in Assemblea dei soci devono assicurare i principi di trasparenza e correttezza formale e sostanziale.

5. I verbali delle Assemblee dei soci devono riportare fedelmente l'andamento dei lavori e l'esito delle votazioni.

6. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

7. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.12 Gestione Sistemi Informatici**

Il processo di gestione dei sistemi informatici è trattato nella Sezione "E", alla quale si rimanda. Inoltre si precisa che nella gestione dei sistemi informatici devono essere rispettati gli elementi del sistema di controllo di seguito indicati.

1. Il Direttore AFC almeno annualmente deve verificare che i soggetti abilitati all'accesso in scrittura ai sistemi contabili, siano coerenti rispetto alle mansioni svolti e da lui autorizzati.
2. Tramite verifiche a campione, il Direttore AFC deve verificare che non ci siano state cancellazioni o perdite di dati o registrazioni.
3. Almeno annualmente il Responsabile della Direzione AFC richiede al Direttore ICT l'elenco delle modifiche, integrazioni, sviluppi, ecc. che sono stati apportati al sistema informatico contabile, e verifica che siano stati tutti autorizzati da lui o da soggetti da lui incaricati.
4. Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **2.3.13 Controllo di gestione**

L'attività di controllo di gestione consiste nell'estrazione dei dati contabili e nella loro successiva rielaborazione ed integrazione, al fine di ottenere una serie di indicatori di tipo quantitativo e relativi all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Estrazione dei dati;
- Elaborazione dei dati;
- Predisposizione prospetti di sintesi;
- Analisi dei risultati.

Il controllo di gestione non è direttamente coinvolto in potenziali attività a rischio. Tuttavia un comportamento negligente o doloso potrebbe contribuire in maniera indiretta alla realizzazione di un illecito.

Gli elementi del sistema di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Tutte le attività afferenti il controllo di gestione devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.
2. I dati elaborati dal Responsabile del Controllo di Gestione sono trasmessi al Direttore AFC per un confronto, e quindi diffusi ai vari destinatari.
3. Eventuali carenze, anomalie, ecc. devono prontamente essere comunicate agli organi di controllo.
4. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **2.3.14 Gestione anagrafica clienti e fornitori**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo" di volta in volta in vigore.

Si ricorda che il Direttore AFC è responsabile del processo di gestione delle anagrafiche clienti e fornitori.

I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione delle anagrafiche.

Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **2.3.15 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti (beni, servizi, ecc.) è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

#### **2.3.16 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **2.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci (anche con riferimento alle pratiche adottate volontariamente dalla Società);
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società, i dipendenti e tutti gli altri Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. formalizzare i rapporti esistenti tra la Società e le proprie società correlate (se presenti), definendo nello specifico, ove possibile, i servizi e i prezzi da applicare in caso di operazioni infragruppo con esse;
4. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (ii) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- (iii) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura delle comunicazioni sociali e di eventuali prospetti informativi;
- (iv) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- (v) gestire denaro o altri beni sociali senza che le operazioni trovino riscontro delle scritture contabili;
- (vi) omettere la segnalazione di eventuali conflitti di interesse.

5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (ii) ripartire acconti sugli utili;
- (iii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (iv) acquistare o sottoscrivere azioni/quote della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (v) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (vi) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- (vii) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

6. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (I) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli organi di controllo;
- (II) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- (III) ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni;

7. acquisire la dichiarazione del Direttore AFC, convalidata dal Consigliere Delegato in materia per ogni informazione economico-patrimoniale e finanziaria emessa ufficialmente dalla Società;

8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

9. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

10. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

11. organizzare riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Responsabili di Funzioni e dei dipendenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sulle principali nozioni di bilancio (norme di legge, principi contabili, ecc.), sui reati societari, sui comportamenti

da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **2.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le procedure relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni effettuate nell'ambito delle attività a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

## **2.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.



## **SEZIONE “C” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **3.1 INTRODUZIONE**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’inserimento nel Decreto 231/2001 dell’art. 25-septies, ha esteso il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate qualora i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente (anche potenziale), ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio, in termini non soltanto strettamente economici, per la Società.

Va preliminarmente sottolineato che la politica della sicurezza adottata dalla Società è conforme alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 D.Lgs. 81/2008 (di seguito “Testo Unico Sicurezza”), che qui si intende integralmente richiamato.

L’art. 30 del Testo Unico Sicurezza prevede che laddove l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l’esclusione della sua responsabilità, ovvero avere una efficacia esimente.

I Reati previsti dall’art. 25 septies Decreto riguardano, quindi, unicamente le ipotesi in cui l’evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa della inosservanza delle particolari norme dettate dal legislatore in materia antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l’art. 5 del Decreto medesimo esige però che i Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Con l’obiettivo di garantire l’adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all’art. 25 septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Sezione, in conformità con quanto disposto all’art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati ed indicati all’art. 25-septies del Decreto.

#### **3.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e la pena prevista dal codice penale è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, fino ad un massimo di anni quindici.

Nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote; in caso di violazione della disciplina generale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la sanzione pecuniaria da applicare deve essere compresa tra le 250 e le 500 quote. E' prevista inoltre una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

### **3.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'art. 590 del codice penale stabilisce che chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, entro il limite dei cinque anni.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Nel caso in cui la lesione personale sia almeno grave e commessa in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e di una sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

## **3.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

(i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;

(ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle “attività a rischio” individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Preposti, ai soggetti operanti in supporto agli stessi, ecc.;

(iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;

(iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione, nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e i Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure operative, le istruzioni di lavoro, e ogni altra documentazione correlata, di volta in volta in vigore, adottata ai sensi del medesimo Decreto;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **3.3 ATTIVITA’ A RISCHIO**

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 compete al Datore di Lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante tali materie.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

I Reati considerati trovano come presupposto la realizzazione di condotte che, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, pongano a rischio la salute e l'incolumità fisica dei dipendenti e dei lavoratori in genere. Sono pertanto da considerarsi a rischio, in relazione ai Reati in esame nella presente Sezione "C", tutte le Attività Aziendali (e le relative aree) il cui svolgimento esponga a rischio l'incolumità e la salute dei dipendenti e lavoratori in genere della Società. Per contro la gestione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza.

In particolare, le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del D.Lgs. 81/2008.

Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi al fine di assicurare l'efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in conformità alle previsioni dettate all'art. 30 del D.Lgs. 81/08. Il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure operative, le istruzioni di lavoro, e ogni altra documentazione correlata, di volta in volta in vigore, costituiscono parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Pertanto per tutti gli elementi non richiamati nella presente Parte Speciale, si rinvia alla suddetta documentazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi permette infatti di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Da questa indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti di Pitti Immagine. In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi della Società definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed elencati nella presente Sezione.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

Inoltre, in occasione delle attività di c.d. risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate "attività a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Sezione. L'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro è già ampiamente disciplinato (D.Lgs. 81/2008) e l'adeguamento alle previsioni normative viene oggi assolto dal Datore di Lavoro.

Nell'ottica di un'armonizzazione tra quanto già effettuato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società deve fare in modo che si dia piena attuazione alle procedure e alle istruzioni operative già inserite nel piano della sicurezza dai rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle quali si rimanda integralmente per i dettagli operativi.

La Società e nello specifico il Datore di Lavoro, al fine di assolvere agli obblighi normativi, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e un Medico Competente (MC). Il Datore di Lavoro presiede le attività aziendali e garantisce il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nonché la manutenzione dei sistemi di prevenzione degli infortuni/incidenti.

Il Datore di Lavoro redige, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Pitti Immagine per dare evidenza in modo corretto e adeguato delle attività lavorative svolte all'interno della Società e delle eventuali mansioni a rischio, ivi compreso un programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi.

Il Medico Competente predispone il protocollo sanitario e ne segue l'attuazione.

Il Datore di Lavoro e/o il RSPP gestiscono inoltre il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

In definitiva, oltre allo strumento informatico (casella di posta elettronica) fruibile da ciascun soggetto intrattenente rapporti con la Società, la segnalazione di una eventuale deviazione al Modello potrà essere raccolta dal Datore di Lavoro o dal RSPP e fornita all'OdV attraverso la casella stessa o attraverso canali diversi.

In caso di morte o lesione personale grave o gravissima di un lavoratore della Società, l'informativa all'Organismo di Vigilanza deve essere data con particolare tempestività a cura del Datore di Lavoro.

Tenuto quindi conto delle attività aziendali della Società le "attività a rischio" ritenute più specificamente a rischio e nell'ambito delle quali il rischio Reato può realizzarsi sono riconducibili sono:

- Gestione Risorse Umane;
- Gestione adempimenti in materia di Salute e Sicurezza;
- Gestione acquisti;
- Gestione logistica e allestimento;
- Manutenzione immobili;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere il reato di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **3.3.1 Gestione Risorse Umane**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle risorse umane devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Il Datore di Lavoro, la Direzione Operativa, i vari Responsabili di Direzione e i Preposti, ognuno per quanto di propria competenza, hanno l'obbligo di verificare e monitorare nel tempo che non ci siano lavoratori assegnati a mansioni che, per qualsiasi ragione, non possono svolgere.

2. La Direzione Operativa deve altresì verificare che per ogni singolo lavoratore siano sempre rispettati i diritti e gli obblighi in materia previsti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro, di periodi di riposo, di riposo settimanale, e relativi all'aspettativa obbligatoria o alle ferie.

3. Tutti i soggetti di cui alla Sezione "Salute e Sicurezza" devono altresì verificare, ognuno per quanto di propria competenza, che ogni singolo lavoratore sia gestito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

4. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

Inoltre, ai fini della presente Sezione, con particolare riferimento al processo:

- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- Gestione delle trasferte.

si aggiunge quanto segue.

#### ***Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali***

Il processo di gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali è stato trattato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione), si precisa che nella gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. La manutenzione preventiva e programmata dei beni strumentali (es. macchine per ufficio, veicoli commerciali e industriali) compete al Datore di Lavoro o ad altri soggetti espressamente individuati.
2. Tutti i beni aziendali che lo necessitano, devono ricevere idonea e adeguata manutenzione preventiva e programmata, al fine di garantire nel tempo la piena efficienza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza. E' espressamente vietato l'utilizzo di tali beni se privi della dovuta manutenzione.
3. E' compito del Datore di Lavoro, o degli altri soggetti da lui incaricati, riportare nel piano annuale della manutenzione le prescrizioni riguardanti le manutenzioni a cui il bene deve essere sottoposto, la frequenza di manutenzione e i documenti di riferimento necessari.
4. Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di beni privi della dovuta manutenzione, è tenuto ad informare l'RSPP e l'Organismo di Vigilanza.
5. Solo i soggetti autorizzati possono utilizzare i beni strumentali o altra utilità aziendale. Se previsto dalla legge o da procedure interne, i soggetti autorizzati devono essere in possesso dei requisiti tecnici (es. patente per la guida del muletto) e formativi richiesti per l'utilizzo del bene.
6. Il RSPP e il Datore di Lavoro devono essere informati ogni qualvolta il bene è utilizzato da un soggetto che non dispone dei requisiti richiesti oppure lo utilizza per finalità non conformi.
7. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.
8. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **Gestione delle trasferte**

Il processo di gestione delle trasferte è stato trattato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

La gestione dell'attività è regolata dalle procedure interne "Procedura Rimborso spese e anticipo", di volta in volta in vigore, alla quale si rimanda per maggiori dettagli operativi.

In aggiunta a quanto già indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione), si precisa che nella gestione delle trasferte devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. In caso di trasferta all'estero deve essere seguita la specifica procedura di preparazione alla stessa.
2. In relazione alla destinazione, la Direzione Operativa informerà il RSPP che valuterà di volta in volta il "rischio Paese" (in funzione della situazione politica del paese che verrà visitato ed in funzione del grado di rischio associato, per esempio per terrorismo, condizioni meteo particolari ecc.) e, se ritenuto necessario, potrà sconsigliare la trasferta tramite specifica informativa al

Datore di Lavoro o far adottare al dipendente-viaggiatore eventuali procedure di sicurezza particolari.

3. Tutte le informazioni raccolte, la profilassi sanitaria preventivamente stabilita dal Medico Competente e le eventuali prescrizioni organizzative, comportamentali aventi carattere di prevenzione della sicurezza e della salute del dipendente, saranno trasmesse dal RSPP al Dirigente responsabile richiedente ed al dipendente-viaggiatore affinché vengano predisposte.

### **3.3.2 Gestione adempimenti in materia di Salute e Sicurezza**

Secondo l'art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle attività del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie attività del processo e sulla valutazione complessiva delle attività.

I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

***Rispetto degli standard tecnico - strutturale di legge - Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge***

Per le operazioni di rispetto degli standard tecnico - strutturale di legge e l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Le procedure e le misure adottate in materia, devono assicurare alla Società un sistema adeguato per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
2. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto (come meglio precisato nella Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) devono assicurare che tutti gli acquisti effettuati, rispettino gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici.
3. I soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono provvedere alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (marcati "CE", libretti di manutenzione, libretti d'uso, ecc.).
4. Tutte le volte che si intende apportare delle variazioni ai processi operativi, alle dotazioni di attrezzature, oppur agli agenti chimici, fisici e biologici utilizzati, il Preposto interessato deve preventivamente informare il RSPP per le opportune analisi e verifiche del caso. Tali variazioni possono essere apportate solamente dopo il parere positivo del RSPP.
5. Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

***Valutazione dei rischi***

Per le operazioni di valutazione dei rischi, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. L'attività di mappatura e valutazione dei rischi deve essere svolta tenendo conto dei profili di rischio e delle analisi di infortuni specifici aziendali. Tale approccio garantisce l'uniformità dei metodi per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione.
2. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle eventuali sostanze o preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
3. E' compito del Datore di Lavoro la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con il RSPP, per dare evidenza in modo corretto e adeguato

delle attività lavorative svolte all'interno della Società e delle eventuali mansioni a rischio, ivi compreso un programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi.

### ***Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione***

Per le operazioni di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e delle altre Funzioni interessate, provvede a mantenere costantemente aggiornata l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro, nonché definire e mantenere aggiornate le procedure operative e le misure di prevenzione e protezione.
2. Deve altresì attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche e modalità di rendicontazione.
3. Il RSPP, unitamente agli altri soggetti coinvolti (es. Preposti, Responsabili di Direzione, ecc.), ognuno nell'ambito dei propri compiti, deve verificare o garantire che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

### ***Emergenze e Primo Soccorso***

Per le operazioni di emergenze e primo soccorso, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il RSPP verifica, tra l'altro, che le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano anche idonee alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
2. Il RSPP si avvale, se necessario o opportuno, della collaborazione delle varie strutture preposte.
3. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo.

Se, a seguito delle proprie verifiche, rileva particolari situazioni di rischio o criticità, il RSPP deve informare il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

4. Il Datore di Lavoro nomina un gruppo di addetti alle emergenze e di addetti al pronto soccorso il cui numero varia in funzione delle esigenze aziendali; tali addetti sono mantenuti costantemente addestrati e formati.

### ***Riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni con RLS e Medico Competente***

Per le operazioni inerenti le riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni con RLS e Medico Competente, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli

autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti tutte gli argomenti previsti dalla normativa vigente, nonché ogni altra informazione utile che possa contribuire al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza.

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Di ogni riunione è sempre redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Il RSPP relaziona periodicamente in merito al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

### **Sorveglianza sanitaria**

Per le operazioni inerenti la sorveglianza sanitaria, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, che si può avvalere della collaborazione del RSPP e delle altre Funzioni preposte.

2. Annualmente, il Medico Competente, con il supporto dei soggetti sopra indicati riferisce in merito all'attività svolta. Qualora riscontrasse particolari situazioni, è tenuto ad informare quanto prima il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

3. Prima di ogni cambio di mansione previsto, l'Amministrazione del Personale deve verificare che il dipendente abbia l'idoneità fisica per la mansione che andrà a svolgere.

#### **Formazione del personale**

Il processo di formazione del personale è stato trattato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che la formazione è un parametro correttivo ed essenziale che permette di ridefinire il livello di rischio in quanto previene e limita la probabilità che si possa verificare l'incidente quando ci si espone al pericolo.

In aggiunta a quanto già indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione), si precisa che nelle attività di formazione del personale devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono gestite dal RSPP, che si può avvalere della collaborazione delle varie Funzioni. Prima di ogni cambio di mansione previsto,

L'Amministrazione del Personale deve verificare che il dipendente abbia i requisiti formativi e informativi necessarie per la mansione che andrà a svolgere.

2. Il Responsabile della Direzione interessata si deve accertare che il dipendente abbia ricevuto l'adeguata formazione per adempiere alle nuove mansioni assegnategli.

3. Chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP, il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

#### ***Vigilanza sul rispetto delle istruzioni di lavoro e sull'efficacia delle stesse***

Per le operazioni inerenti la vigilanza sul rispetto delle istruzioni di lavoro e sull'efficienza delle stesse, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. I controlli periodici svolti dal RSPP devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle misure adottate.

2. Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano i sopralluoghi necessari.

3. In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il Responsabile della Direzione interessata e il RSPP devono tempestivamente informare il Consigliere Delegato in materia e l'Organismo di Vigilanza.

4. La vigilanza sul rispetto e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro compete anche ai Preposti e a tutti gli altri soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa.

5. Il Datore di Lavoro garantisce che tutto il personale dipendente possa inviare segnalazioni di eventuali situazioni di gravità o di difformità ovvero situazioni di pericolo, definendo a tal fine le modalità formali per l'effettuazione di tali segnalazioni (ad es. cassetta fisica, schede di compilazione, indirizzo e-mail dedicato, ecc.).

#### ***Definizione e aggiornamento delle procedure ed istruzioni di lavoro***

Per le operazioni di definizione e aggiornamento delle procedure ed istruzioni di lavoro, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. I controlli periodici svolti dal RSPP devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle misure adottate.

2. Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano i necessari sopralluoghi.

3. In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il RSPP deve tempestivamente informare il Consigliere Delegato in materia e l'Organismo di Vigilanza.

4. La vigilanza sul rispetto e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro compete anche ai Preposti e a tutti gli altri soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa.

5. Il Datore di Lavoro garantisce che tutto il personale dipendente possa inviare segnalazioni di eventuali situazioni di gravità o di difformità ovvero situazioni di pericolo, definendo a tal fine le modalità formali per l'effettuazione di tali segnalazioni (ad es. cassetta fisica, schede di compilazione, indirizzo e-mail dedicato, ecc.).

#### ***Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività***

Per le operazioni di tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Ciascun soggetto coinvolto nelle attività sopra illustrate è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo.

2. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva sulle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società richiede al RSPP di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta, alle segnalazioni ricevute, ecc.

#### ***Nomine e definizione delle responsabilità***

Per le nomine e la definizione delle responsabilità, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. La Società adotta specifiche misure affinché la responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia attribuita ai sensi di legge.

2. In particolare è compito del Datore di Lavoro e del RSPP assicurarsi che tali responsabilità, una volta assegnate, siano costantemente adeguate e aggiornate.

3. Il Datore di Lavoro, anche con il supporto delle varie Funzioni coinvolte, deve garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

### **3.3.3 Gestione acquisti**

In merito si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione degli acquisti di beni e servizi devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, ed ogni altro soggetto eventualmente a ciò incaricato, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva riferibile alla stessa, deve:

- compiere un'analisi preventiva dei soggetti da invitare alla selezione. L'attività selettiva deve essere svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire un'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili), sia nel caso di acquisto di beni (per esempio per gli automezzi) che di servizi (come le manutenzioni). E' consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia a condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato;
- evitare appalti al massimo ribasso, soprattutto in determinati settori (come per esempio movimento-terre, trasporto conto-terzi, gestione rifiuti, ecc.);
- prevedere il divieto di subappalto o comunque rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre per ogni appalto che rientri nel perimetro di applicazione dell'articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) che il Datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere qualora affidi ad un'impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all'interno dell'azienda, contenente le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- verificare il possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza.

2. Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

3. Nel caso di cantieri ex Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro, anche per il tramite del personale interno e di professionisti esterni, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia quale, ad esempio, la nomina del coordinatore per la progettazione, la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ecc. e accertarsi che, i vari soggetti

incaricati abbiano adempiuto, ognuno per quanto di propria competenza, agli obblighi previsti (es. redazione del piano di sicurezza e di coordinamento).

4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **3.3.4 Gestione logistica e allestimento**

La Società gestisce le attività di logistica e allestimento, in applicazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e ambiente con particolare riferimento alle normative vigenti in materia di appalti. L'osservanza di regolamenti ambientali e di sicurezza sin dall'atto della pianificazione degli allestimenti consente di minimizzare gli impatti prodotti dall'Azienda.

### **3.3.5 Manutenzione immobili**

La Società gestisce le attività di manutenzione immobili, in applicazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e ambiente con particolare riferimento alle normative vigenti in materia di appalti. L'osservanza di regolamenti ambientali e di sicurezza sin dall'atto della pianificazione delle manutenzioni consente di minimizzare gli impatti prodotti dall'Azienda.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nelle attività di manutenzione ad immobili devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Il Direttore Tecnico periodicamente deve verificare che il personale esterno specializzato abbia integralmente e correttamente svolto il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie obbligatorie e programmate.

2. Tutti gli addetti coinvolti nell'attività di manutenzione e pulizia devono operare secondo la regolamentazione interna stabilita della Società.

3. Eventuali osservazioni saranno prontamente segnalate al Datore di Lavoro e all'RSPP.

4. Il Direttore Tecnico, direttamente o tramite personale a ciò appositamente incaricato, verifica la correttezza delle attività svolte da terzi.

5. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

6. Al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito.

Inoltre, ai fini della presente Sezione, con particolare riferimento al processo di "Gestione degli impianti di condizionamento" si aggiunge quanto segue.

### ***Gestione degli impianti di condizionamento***

La Direzione Tecnica deve monitorare gli impianti di condizionamento, analizzando le tipologie ed i quantitativi di gas emessi, verificando che siano sempre nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.

A tal fine, la Direzione Tecnica deve organizzare e gestire la manutenzione periodica degli impianti di condizionamento secondo quanto stabilito dai manuali operativi o dalla legislazione. La Direzione Tecnica deve garantire la registrazione delle attività svolte e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

### **3.3.6 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

## **3.4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, tutti i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta di seguito indicati.

La politica della sicurezza adottata dalla Società è conforme alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15 del Testo Unico Sicurezza, che qui si intende integralmente richiamato. Invero l'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro è già ampiamente disciplinato e l'adeguamento alle previsioni normative viene assolto dal Datore di Lavoro, anche per il tramite di personale interno e esterno alla Società.

Nell'ottica di un'armonizzazione tra quanto già effettuato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto previsto dal Decreto e dal Modello in tale ambito, la Società deve fare in modo che si dia piena attuazione alle procedure già inserite nel piano della sicurezza dai rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ne consegue che, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, parti integranti del presente Modello:

- l'organigramma aziendale;
- il C.C.N.L.;
- il Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi, comprensivi delle procedure e delle istruzioni operative;
- le procedure operative ed organizzative e tutta la documentazione correlata (es. istruzioni, modulistica, ecc.) in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema di deleghe e procure in vigore.

All'interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assunte nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente, del Codice Etico della Società, del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione.

I reati elencati nella presente Sezione si riferiscono a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai Responsabili di Direzione e dai dipendenti di Pitti Immagine nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner.

Tutti i Destinatari della presente Sezione devono dunque rispettare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti.

I Destinatari della presente Sezione, devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico.

È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del

lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a all'esperienza;

- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

1. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno);
3. rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza/emergenza trasmesse anche attraverso la formazione;
4. rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP e dalle altre strutture aziendali preposte, ad ogni singolo collaboratore, anche esterno alla Società;
5. promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
6. garantire ed assicurare, per quanto di propria competenza, il rispetto dei regolamenti interni e le procedure di sicurezza interne;
7. organizzare all'interno della Società corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro e di successivo aggiornamento, non necessariamente subordinati ad eventuali modifiche legislative intervenute nel frattempo, in modo tale che il personale, ed in generale tutti i lavoratori (ivi inclusi i dipendenti), sia sensibilizzato alla sicurezza sui luoghi di lavoro e formato sulla natura dei rischi relativi alla sicurezza, oltre che addestrato per operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le attività aziendali, sia in condizioni operative ordinarie che in caso di emergenza;
8. promuovere l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale e dei lavoratori (ivi inclusi i dipendenti) in generale nonché informare, per quanto di competenza, visitatori e i Collaboratori Esterni, Partners Commerciali, Fornitori o collaboratori occasionali che accedano alle aree aziendali;
9. conoscere e rispettare integralmente le disposizioni e le procedure previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro;
10. assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
11. qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificare per quanto di propria competenza che i

contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.);

12. procedere alla raccolta della suddetta documentazione da parte di personale adeguatamente formato nonché ad una verifica preliminare della completezza ed esaustività di tale documentazione;

13. provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

14. favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori

15. osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dalle Autorità competenti;

16. utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza ove necessari;

17. adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Servizio Ispezione del lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

18. segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Infortuni e incidenti**

Ogni qual volta che si verifica un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche appartenente a ditte e/o partners esterni, ecc.), deve essere tempestivamente avvisato il Responsabile della Direzione competente, che provvede ad informare il Datore di Lavoro e il RSPP.

Tale obbligo di segnalazione deve essere adempiuto anche in caso di incidente (cioè in caso di danneggiamento dei beni ma in assenza di un infortunio), e in caso di "mancato infortunio" o

“mancato incidente” (dove per “mancato infortunio” e “mancato incidente” si intende un qualsiasi evento che, solo per mera casualità, non ha causato un infortunio o un incidente), tramite il sistema di gestione interno delle Non Conformità.

In tutti i suddetti casi, il RSPP ed il Datore di Lavoro devono svolgere, con il supporto delle varie Funzioni aziendali interessate, un'accurata indagine sull'accaduto, al termine della quale dovranno fornire un rendiconto all'Organismo di Vigilanza.

#### **Gestione delle risorse finanziarie**

Annualmente, e comunque ogni volta che la Società approva il Documento di Valutazione dei Rischi:

- il Datore di Lavoro provvede all'approvazione formale del piano di miglioramento indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- la Società definisce le risorse economiche necessarie per realizzarlo, oltre a quelle ritenute idonee ad impedire la commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

Il Datore di Lavoro deve approvare formalmente lo stanziamento di risorse economiche idonee ad adempiere alle tematiche inerenti il D. Lgs. n. 81/2008 e per l'implementazione del piano di miglioramento.

#### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni “sensibili” rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

### **3.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le procedure relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle “attività a rischio”, come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;

- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

### **3.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “D” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO**

### **4.1 INTRODUZIONE**

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è intervenuto inserendo l'art. 25-octies, disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) alle ipotesi di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente la legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di «autoriciclaggio» (art. 648 ter. 1 c.p.), tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, la cui rubrica è stata contestualmente modificata in “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”.

A tal riguardo, si sottolinea come i suddetti reati siano configurabili anche qualora le attività che integrano le relative fattispecie si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

Il Decreto prevede per queste fattispecie di reato l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote; tuttavia nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Inoltre si applicano all'Ente, nei casi di condanna per uno di questi delitti, le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Di seguito è fornita una breve descrizione dei principali reati contemplati dall'art. 25-octies del Decreto.

#### **4.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare; la pena prevista dal codice penale è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10,329.

Tale pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata (art. 628 comma 3 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 comma 2 c.p.) ovvero di furto aggravato (art. 625 comma 1 n. 7-bis).

Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **4.1.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; la pena prevista dal codice penale è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Tale pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

#### **4.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena prevista dal codice penale è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Tale pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale mentre è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Come nel caso di reato di ricettazione, le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **4.1.4 Autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.)**

Il reato si configura nei confronti di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista dal codice penale è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000; tuttavia, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500.

La pena è, infine, diminuita nelle ipotesi di particolare tenuità ai sensi del quarto comma dell'art. 648 c.p.

## **4.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione "D" si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nelle, o in supporto all'Alta Direzione, alla Direzione AFC, ecc.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;

(iv) Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori della Società, (come già definiti nella Parte Generale del presente Modello alla voce “Definizioni”), Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione “D” e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di riciclaggio.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere;
- le più recenti indicazioni di Banca d’Italia in merito agli “indicatori di anomalia” per l’antiriciclaggio.

In quanto Destinatari della presente Sezione “D” ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

#### **4.3 ATTIVITA’ A RISCHIO**

Nella presente Sezione si fa riferimento a quelle attività che potrebbero in linea teorica consentire l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sia provenienti da fonti terze che direttamente generati dall’attività aziendale.

Con l’introduzione del reato di “autoriciclaggio” nel D.Lgs. 231/01, le attività a rischio inerenti la presente Sezione sono teoricamente tutte quelle attività svolte dalla Società che tramite la violazione non colposa della normativa potrebbero generare un profitto, successivamente utilizzato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Pertanto, per quanto riguarda gli elementi di controllo di tale processi si rimanda a quanto già indicato nelle varie Parti Speciali del presente Modello.

A seguito all’attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono individuate maggiormente “a rischio” le seguenti attività:

- Gestione del ciclo attivo e passivo;
- Gestione acquisti;

- Gestione degli incassi e pagamenti;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione della fiscalità;
- Donazione e sponsorizzazioni;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere "ricettazione", "riciclaggio", "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", oltre al reato di "autoriciclaggio".

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

#### **4.3.1 Gestione del ciclo attivo e passivo**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo" di volta in volta in vigore.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione del ciclo attivo e passivo devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Si ricorda che la fatturazione attiva è demandata esclusivamente alla Direzione AFC, sulla base delle informazioni risultanti dal sistema aziendale.
2. E' assolutamente vietato emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e cioè per:
  - a) operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
  - b) documenti che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale;
  - c) operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.
3. In merito alle fatture passive, è vietato registrare fatture passive per prestazioni inesistenti, sia di consulenti che relative a prestazioni di servizi o di fornitura di merci.
4. Tutti gli elementi "attivi o passivi", e cioè le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta, devono essere correttamente registrati in modo da garantirne la veridicità, la completezza e la fedeltà alle risultanze documentali.
5. Si ricorda infine che è assolutamente vietato l'occultamento o la distruzione di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

6. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

7. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.2 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione degli acquisti di beni e servizi devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Gli addetti delle Direzioni Acquisti coinvolti nella gestione degli acquisti devono effettuare la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali; acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato).

2. In caso di stipula di contratti, i soggetti coinvolti nel processo devono verificare che gli stessi contratti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

3. Tutti i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner.

4. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.3 Gestione degli incassi e dei pagamenti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo", "Ciclo Passivo" e "Gestione finanziaria operativa" di volta in volta in vigore.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione degli incassi e dei pagamenti devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Solamente i consiglieri delegati e i procuratori muniti di idonei poteri, nonché coloro che sono stati da loro espressamente incaricati, possono disporre delle risorse finanziarie e delle relative modalità di effettuazione dei pagamenti (ad es. mediante operazioni su conto corrente bancario, emissione assegni, note spese, ecc.).
2. La Direzione AFC deve verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per operazioni straordinarie.
3. Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e, previa verifica da parte della Direzione AFC, registrate.
4. Eventuali anticipi di cassa sono disposti dalla Direzione AFC, previa autorizzazione del Consigliere Delegato in materia e dei procuratori nell'ambito delle deleghe ricevute.
5. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di incasso e di pagamento devono rispettare tali disposizioni.
6. Il Responsabile della Direzione AFC effettua periodicamente verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.) al fine di accertare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.
7. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.
8. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.4 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali,

rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.

3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.5 Gestione della fiscalità**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "B" (Reati Societari).

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Gestione contabilità e bilancio" e "Gestione finanziaria operativa" di volta in volta in vigore.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione della fiscalità devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si precisa che con la periodicità stabilita dalla normativa in vigore, la Direzione AFC deve provvedere alla verifica di ogni dichiarazione/modello predisposto dai consulenti esterni o autonomamente, al fine di garantirne la completezza e la veridicità

2. La Direzione AFC deve anche mantenere adeguata tracciabilità ed evidenza di tutti i conteggi/calcoli eseguiti e provvedere all'archiviazione della documentazione rilevante prodotta. In particolare, ogni dichiarazione/modello predisposto deve essere verificato al fine di garantirne la completezza e la veridicità, così come deve essere garantita la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento delle informazioni fornite nonché la tracciabilità e l'evidenza dei conteggi/calcoli eseguiti.

3. La Direzione AFC deve anche garantire la segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle imposte da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere, compresi i concordati previsti dalle norme in materia di imposte dirette, indirette e altri tributi ed altre imposte eventualmente introdotte.

4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.6 Donazione e sponsorizzazioni**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione). In aggiunta si precisa che nella gestione delle donazioni e sponsorizzazioni devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. L'Amministratore Delegato, anche con il supporto del Direttore AFC, deve inoltre sempre effettuare una specifica valutazione e considerare i corrispettivi riconosciuti nelle donazioni o per le attività di sponsorizzazione, l'economicità dell'operazione, l'eventuale controprestazione attesa, le caratteristiche della controparte, ecc.
2. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
3. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.7 Gestione delle risorse finanziarie**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Per maggiori dettagli operativi, si rimanda alle specifiche procedure "Ciclo Attivo", "Ciclo Passivo" e "Gestione finanziaria operativa" di volta in volta in vigore.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle risorse finanziarie devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. L'Amministratore Delegato e il Direttore AFC, ognuno per quanto di propria competenza, prima di effettuare qualsiasi operazione, devono inoltre effettuare una valutazione della controparte (es. istituto di credito o assicurativo, intermediario finanziario, ecc.) e dell'operazione che intendono perfezionare (tipo di operazione, valore, economicità, ecc.). A tal fine si rimanda agli indicatori di anomalia.
2. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
3. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.3.8 Operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nelle operazioni straordinarie, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.) devono essere autonomamente valutate, anche nel caso in cui la controparte o i beneficiari siano già conosciuti.
2. In caso di operazioni straordinarie, è necessario che l'Amministratore Delegato, anche con il supporto del Direttore AFC, effettui una specifica valutazione con riferimento sia alla controparte che all'operazione prevista.
3. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
4. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **4.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito “Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell’espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure interne aziendali;
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile in materia.

Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti in processi o attività considerati “a rischio”, ognuno per le parti di propria competenza, devono:

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa degli strumenti utilizzati nelle attività di contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio;
- verificare e garantire l’aggiornamento / manutenzione / diffusione delle liste interne di soggetti/Paesi/merci interessati da provvedimenti restrittivi;
- nel caso di valutazione di clienti/fornitori/partners, collaborare con le altre Funzioni aziendali e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza;
- assicurarsi che nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa di volta in volta vigente) sia effettuato in contanti o in natura.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente sezione.

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, tutti i Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno

insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- verificare le movimentazioni della tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.).

Inoltre, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti, la Società deve:

- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);

- verificare il livello di adeguamento delle società controllate (quando presenti) rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;

- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione in materia di ricettazione e riciclaggio, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **4.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

#### **4.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “E” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **5.1 INTRODUZIONE**

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica, e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica.

L'art. 7 della legge 48/2008 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” che prevede ulteriori forme di responsabilità delle persone giuridiche in dipendenza della commissione di numerosi reati informatici.

Si provvede a descrivere, di seguito, le singole fattispecie delittuose richiamate dal citato art. 24 bis.

#### **5.1.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluna delle condotte illecite previste in tema di “Falsità in atti” (Titolo VII, Libro II, Capo III del codice penale) abbia ad oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p. nella nuova versione introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 7/2016).

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (art. 491-bis c.p.). L'art. 491-bis c.p. determina l'estensione dell'efficacia delle norme previste in materia di falso documentale anche alle ipotesi in cui la condotta si rifletta su un documento informatico pubblico o privato.

In particolare, la norma si riferisce alle fattispecie di seguito indicate:

- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)
- Casi di perseguibilità a querela (art. 493-bis c.p.)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (con l'eventuale revoca di quelli già concessi) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **5.1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo; in questi casi il delitto è punibile a querela della persona offesa e la pena prevista dal codice penale è la reclusione fino a tre anni.

Si procede d'ufficio e la pena della reclusione è prevista da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora tali fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Per queste ipotesi di reato il Decreto prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, b) della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e c) del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **5.1.3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di provocare un danno altrui, abusivamente detiene, diffonde e installa apparecchiature codici, parole chiave o altri mezzi atti a consentire l'accesso a un sistema

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero nel fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

**5.1.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno detiene, diffonde, installa abusivamente programmi informatici, dispositivi o apparecchiature volte al fine di danneggiare illecitamente, o favorire l'interruzione o l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

**5.1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, in modo fraudolento, intercetti, interrompa o impedisca le informazioni e le comunicazioni contenute all'interno di un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici o telematici. Il secondo comma dello stesso articolo punisce colui che riveli a terzi, senza averne diritto e attraverso l'uso di qualsiasi mezzo di informazione pubblica, il contenuto delle informazioni captate attraverso la commissione delle condotte sopra citate.

**5.1.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, detenga, diffonda o installi apparecchiature volte a intercettare, interrompere o impedire le comunicazioni riguardanti un sistema informatico o telematico altrui, ovvero le informazioni intercorrenti tra più sistemi informatici.

**5.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici (artt. 635 bis e 635 quater c.p.)**

Ai sensi dell'art. 635 bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Ai sensi dell'art. 635 quater c.p. salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte prima descritte, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per queste ipotesi di reato il Decreto prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, b) della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e c) del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**5.1.11 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano quando taluno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, ovvero commetta un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. In entrambi i casi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dalle ipotesi di attentato sopra descritte, dovesse derivare la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per queste ipotesi di reato il Decreto prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, b) della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e c) del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**5.1.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato

La pena prevista dal codice penale è a reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (con l'eventuale revoca di quelli già concessi) e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **5.1.13 Perimetro sicurezza nazionale cybernetica (Art. 1 comma 11 D.L.105/2019)**

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti inerenti il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (es. misure, obblighi, controlli, comunicazioni ecc.) è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per l'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

## **5.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione "E" si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti in supporto all'Alta Direzione, alla Direzione ICT, al personale dipendente, ecc.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori della Società, (come già definiti nella Parte Generale del presente Modello alla voce "Definizioni"), Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione "E" e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati in materia di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- policy per la gestione del patrimonio informativo ed informatico aziendale (cd. "Regolamento Informatico");
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione "E" ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **5.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione, l'utilizzo, l'implementazione, ecc. del sistema informativo aziendale della Società, con riferimento sia alla parte hardware sia software. Sono, quindi, definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono in tali processi.

In occasione delle attività di c.d. risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate "a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati in materia di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito di ciascuna "attività a rischio" sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e i principali controlli che insistono su ciascuna "attività a rischio".

Pertanto, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Sezione del Modello, la gestione degli accessi ai sistemi informatici e/o telematici e la gestione dei database, nell'ambito della quale possono assumere rilevanza le seguenti attività:

- Gestione sistemi informatici;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, l'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Al fine di ridurre il rischio generale di compimento di uno dei reati sopra indicati, la Società individua nel Direttore ICT il soggetto preposto a garantire la sicurezza fisica e logica delle strutture hardware e software della Società.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **5.3.1 Gestione Sistemi informatici**

La gestione dei sistemi informatici è il processo maggiormente “a rischio” per i reati trattati nella presente Parte Speciale.

I processi rilevanti ai fini della presente Sezione sono:

- Gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT;
- Gestione degli applicativi software, della rete internet e dei relativi accessi, delle caselle di posta elettronica e dei sistemi informativi;
- Gestione di accessi, account e profili;
- Gestione dei database e trattamento dei dati;
- Scanning dei documenti.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle attività del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie attività del processo e sulla valutazione complessiva delle attività.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

#### ***Gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT***

Il processo è relativo alla gestione (acquisto, manutenzione, accessi, ecc.) dei sistemi hardware della Società (server, router, pc, ecc.).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- protezione e controllo delle aree fisiche ove risiedono le infrastrutture IT;
- acquisto, manutenzione, implementazione, ecc. delle infrastrutture IT e dell'hardware;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Per la gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Al Direttore ICT è affidata la gestione della sicurezza fisica delle infrastrutture IT, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati. L'accesso e il controllo degli accessi fisici alle strutture hardware sono demandati al Direttore ICT e al personale espressamente autorizzato. Gli accessi devono essere preventivamente autorizzati esclusivamente per motivi professionali. Ogni altro accesso è vietato.

2. A tutti i dipendenti della Società è espressamente vietato installare nuovi apparecchi hardware e/o software o modificare in qualsiasi modo quelli già presenti, senza una espressa e preventiva autorizzazione da parte del Direttore ICT.

3. Tutte le attività di gestione, compreso l'acquisto, manutenzione, ripristino, implementazione, ecc. delle infrastrutture IT e dell'hardware della Società sono gestite dal Direttore ICT, o da

soggetti da lui espressamente incaricati. Senza specifica autorizzazione del Direttore ICT, nessun soggetto può effettuare alcuna operazione.

***Gestione degli applicativi software, della rete internet e dei relativi accessi, delle caselle di posta elettronica e dei sistemi informativi***

Le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti dei sistemi informatici;
- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software e dati;
- monitoraggio del funzionamento dei sistemi informatici e gestione delle anomalie;
- installazione e modifica degli applicativi software;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Per la gestione degli applicativi software, della rete internet e dei relativi accessi, delle caselle di posta elettronica e dei sistemi informativi, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Tutta la strumentazione messa a disposizione dei dipendenti dalla Società (mail, internet, ecc.) deve essere utilizzata solamente per fini aziendali e nel rispetto delle disposizioni interne adottate (es. procedure, incarico al trattamento dei dati, ecc.).

2. Il Direttore ICT garantisce, anche tramite l'utilizzo di codice ID e di password, la limitazione e il controllo degli accessi al sistema e alle applicazioni.

3. Al Direttore ICT è affidata la gestione della sicurezza logica dei sistemi informativi. A tal fine, il Direttore assicura:

- un sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- un controllo periodico sui singoli PC e sui relativi applicativi informatici ivi presenti;
- la protezione delle informazioni / dati confidenziali / sensibili;
- la protezione dei server e delle postazioni fisse e portatili contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- l'esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati (attraverso cdrom, DVD, cloud, ecc.) al fine di evitare perdite di dati;
- la predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del software, distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
- la verifica delle violazioni di sicurezza, di intrusioni, nonché di anomalie nello scambio di dati ed informazioni tra utenti interni e reti e sistemi esterni.

4. L'installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server è di esclusiva cura del Direttore ICT. Nessun software può essere installato senza la sua espressa autorizzazione.
5. Le attività di implementazione e modifica dei software sono demandate al Direttore ICT, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
6. Prima del rilascio definitivo di un software, deve essere effettuato un test per verificarne l'adeguatezza, da parte del Responsabile della Direzione interessata.
7. Tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files).

#### ***Gestione di accessi, account e profili***

Il processo è relativo alla abilitazione, modifica e disabilitazione degli account ai sistemi informativi aziendali.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- definizione / variazione di profili abilitativi in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Per la gestione di accessi, account e profili, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. La gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società.
2. Il Direttore ICT, con il supporto dei Responsabili di Direzione, effettua una verifica dell'adeguatezza dei suddetti "profili abilitativi", tramite l'analisi della corrispondenza tra le abilitazioni informatiche concesse e le effettive mansioni svolte.
3. Le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dal Direttore ICT su richiesta dei Responsabili di Direzione competenti e nel rispetto del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, quando la variazione consenta l'accesso a dati personali.
4. Ogni utente ha associato un profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, il Direttore ICT attribuisce il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato, in accordo con il Responsabile di Direzione di riferimento.

#### ***Gestione dei database e trattamento dei dati***

Il processo è relativo alla abilitazione, modifica e disabilitazione degli accessi e profili abilitativi ai database aziendali, nonché alla gestione e al trattamento dei dati personali, sia cartacei che informatici.

In riferimento alla sicurezza dei dati personali in proprio possesso, la Società ha adeguato il suo sistema organizzativo ai principi e obblighi di cui alla normativa Privacy.

Al fine di garantire il rispetto della normativa e di aumentare il sistema generale di controllo, la Società ha individuato il Responsabile della Privacy.

Per la gestione dei database e trattamento dei dati, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il Responsabile della Privacy garantisce che il trattamento dei dati da parte della Società si svolga nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Il Responsabile della Privacy, con il supporto dei Responsabili di Direzione, garantisce che l'accesso e il trattamento dei dati informatici sia consentito solamente a coloro che sono stati formalmente incaricati dalla Società, e assicura il rispetto di tutta la normativa in materia di privacy (es. controllo a distanza dei dipendenti, raccolta dei dati personali al solo scopo di indagare sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei dipendenti, ecc.).
3. Il Responsabile della Privacy, in collaborazione con i Responsabili di Direzione, garantisce che i documenti cartacei contenenti dati personali siano custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassette chiuse a chiave, ecc.).
4. Gli impianti audiovisivi e altre apparecchiature possono essere installati all'interno della Società solo per esigenze tecniche, organizzative o di sicurezza, previa autorizzazione dei procuratori nell'ambito delle deleghe ricevute. Qualora la loro installazione comporti la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori è necessario che vi sia un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, è necessario un provvedimento autorizzativo, che detti le modalità per l'uso di tali impianti (secondo quanto disposto dall'art. 4 Legge 300/70). In ogni caso è fatto divieto di installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altre apparecchiature, laddove il loro uso sia esclusivamente finalizzato al controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
5. I database della Società devono essere gestiti per le specifiche attività aziendali assegnate, nel rispetto delle disposizioni interne adottate (es. procedure, incarico al trattamento dei dati, ecc.).
6. La gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società.
7. Al Responsabile della Privacy devono essere comunicate le variazioni al contenuto dei profili quando tale variazione consenta l'accesso a dati personali.

### ***Scanning dei documenti***

Il processo è relativo alla scannerizzazione di documenti cartacei e alla conservazione e l'archiviazione sia dei documenti fisici che dei relativi file.

Per le operazioni relative allo scanning dei documenti, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. La scansione di documenti cartacei è effettuata solamente da parte dei soggetti a ciò espressamente incaricati ed abilitati.

2. Il Direttore ICT si accerta, anche con il supporto delle strutture interne coinvolte (Ufficio Qualità), che la conservazione dei documenti digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente.

3. L'accesso ai documenti, sia cartacei che scannerizzati, è consentita solamente ai soggetti espressamente autorizzati, ed esclusivamente per motivi di lavoro.

4. Tutta la documentazione deve essere gestita esclusivamente per fini lavorativi, e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne di volta in volta in vigore.

### **5.3.2 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

### **5.3.3 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.

3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **5.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i dipendenti e i Destinatari in genere, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di reati in materia di delitti informatici e di trattamento illecito di dati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto informatico.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del Presente modello e del sistema organizzativo, di controllo e di gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- policy per la gestione del patrimonio informativo ed informatico aziendale (cd. "Regolamento Informatico");
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Responsabili di Direzione ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti,

mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare è opportuno:

- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati in materia di delitti informatici e di trattamento illecito di dati;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla Società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali, quali, a titolo di esempio, il download di files di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei servers al di fuori degli orari di operatività aziendale;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei servers della Società e, più in generale, a protezione di ogni sistema informatico societario.

Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri dei software della Pubblica Amministrazione, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dal Direttore ICT o da suoi incaricati, su richiesta delle varie Funzioni aziendali interessate e previa autorizzazione/valutazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali quando la variazione consenta l'accesso a dati personali. La Direzione aziendale richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
- le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate al Direttore ICT o a suoi incaricati, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

Le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Le principali attività di controllo a carico del Direttore ICT o di suoi incaricati sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione delle informazioni/dati confidenziali/sensibili;
- protezione dei server e delle postazioni fisse e portatili contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del software, distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
- installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server ad esclusiva cura degli addetti autorizzati;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

Il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità:

- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio variazioni dei profili utente, aggiornamenti dei sistemi, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files);
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Direzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Le varie Funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informativi sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le disposizioni interne, le eventuali previsioni del Codice Etico della Società e degli altri documenti richiamati nella presente Sezione.

In particolare:

- la Direzione ICT deve predisporre e mantenere il censimento delle abilitazioni degli utenti che accedono ai dati forniti dalla Pubblica Amministrazione;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili, palmari ecc.), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interrogazione dei dati forniti dalla Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

La presente Sezione prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, con strumenti informatici propri o messi a disposizione dalla Società, di:

- falsificare un documento informatico, pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- accedere senza esserne autorizzati a sistemi informatici o telematici protetti;
- detenere o diffondere senza esserne autorizzati codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti;
- diffondere apparecchiature o dispositivi programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e/o telematico;
- introdurre all'interno del sistema informatico e/o telematico dispositivi o programmi non conformi o di dubbia provenienza, ovvero programmi o apparecchiature provenienti dall'esterno se sprovvisti della relativa autorizzazione;
- utilizzare apparecchiature atte a captare il contenuto di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici e/o telematici, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici ovvero danneggiare o ostacolare gravemente il funzionamento di sistemi informatici e/o telematici utilizzati dallo Stato, altro ente pubblico o comunque altrui.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto altresì obbligo di:

- rispettare le istruzioni e le procedure disposte dalla Società in materia di gestione, manutenzione e utilizzo di sistemi informatici o telematici;
- tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, liceità e integrità nella gestione, manutenzione e utilizzo di sistemi informatici o telematici;
- osservare scrupolosamente le norme di legge e regolamentari nonché le procedure aziendali interne nell'elaborazione di dati informazioni e programmi contenuti in documenti informatici, pubblici o privati, ispirandosi ai principi di correttezza e veridicità.
- avvalersi delle tecnologie messe a disposizione dalla Società e di attenersi scrupolosamente alle modalità e ai criteri stabiliti dalla stessa, con particolare riferimento alle procedure previste per l'assegnazione, gestione e utilizzo delle misure di sicurezza (es. password personalizzate) su tutti i dispositivi in uso presso la Società così da consentire l'accesso al solo personale autorizzato;

- utilizzare correttamente le strutture, i mezzi e i dispositivi predisposti per la sicurezza dei sistemi informatici e/o telematici, con conseguente divieto di aggirare, in qualsiasi modo, le regole e le misure di sicurezza in essere nella Società.

Tutti i soggetti aziendali sono ritenuti responsabili della sicurezza, gestione e uso dei beni informatici e sistemi elettronici e/o informatici messi a loro disposizione dalla Società, e, in particolare, delle attività di salvataggio e memorizzazione dei dati e delle operazioni compiute attraverso gli strumenti di registrazione o di controllo (quotidiani o comunque periodici) in modo da consentire un controllo circa la correttezza delle procedure seguite e la coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti; sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito della Società per lo svolgimento delle attività considerate "a rischio".

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, devono essere rispettati i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori dei sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori dei sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della necessità di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- autorizzare preventivamente ogni accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) ed effettuarli solo con le modalità consentite e per soli scopi lavorativi;
- proteggere ogni sistema informatico aziendale, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- effettuare verifiche sulla sicurezza informatica;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus", "malware", ecc.) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo non autorizzato, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali

filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- proteggere le connessioni wireless impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;

- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indizi di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione in materia di cyber crime, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **5.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

#### **5.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “F” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

### **6.1 INTRODUZIONE**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” (c.d. Legge Sviluppo-Energia), in vigore dal 15 agosto 2009, ha apportato un'ulteriore integrazione al D.Lgs. 231/2001, inserendovi fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si provvede a descrivere, di seguito, le singole fattispecie delittuose indicate all'art. 25 novies per le quali il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

Per espressa disposizione del Decreto, resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies della legge n. 633 del 1941 che prevede ulteriori sanzioni.

#### **6.1.1 Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (art. 171, comma 1, lett a-bis), e comma 3, della Legge n. 633/1941)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti, telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno, protetta, o parte di essa. La pena prevista è la multa da euro 51 a euro 2.065.

E' prevista la pena aggravata della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se poi il reato descritto è commesso su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

#### **6.1.2 Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della Legge n. 633/1941)**

Tale articolo è volto a punire le ipotesi di reato condotte con finalità di lucro. Più precisamente, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 1 della Legge n. 633/1941, è punito colui che “abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”. La pena prevista in questi casi è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Per configurare le ipotesi delittuose di cui all'art. 171-bis, comma 2 della Legge n. 633/1941, invece, è necessario che taluno al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE

riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La pena prevista in questi casi è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493; se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.

**6.1.3 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter della Legge n. 633/1941)**

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Presupposti comuni alle diverse ipotesi di reato sono che il fatto sia commesso per uso non personale e ai fini di lucro.

Le pene previste dal codice penale variano, a seconda delle fattispecie, dalla reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, ai casi più gravi della reclusione da uno a quattro anni con la multa da euro 2.582 a euro 15.493. Le pene sono diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

**6.1.3 Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge n. 633/1941)**

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La pena prevista, sussistendo i presupposti dell'uso non personale e del fine di lucro, è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

**6.1.4 Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies della legge 633/1941)**

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Se il fatto non costituisce più grave reato, la pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che, pur costituendo elemento caratterizzante la condotta illecita – e, più precisamente, l'oggetto materiale su cui tale condotta cade – il legislatore non ha espressamente definito il concetto di sistema informatico.

Pertanto, si riporta di seguito la definizione offerta dalla giurisprudenza: "l'espressione sistema informatico contiene in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati" di rappresentazioni elementari di un fatto; effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse; tali "dati" elaborati automaticamente dalla macchina, generano le "informazioni" costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente".

Di contro, per "sistema telematico" si intendono più sistemi informatici collegati stabilmente tra loro al fine di permettere la trasmissione e la comunicazione a distanza delle informazioni raccolte.

## **6.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle “attività a rischio” individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti in supporto alla Direzione ICT, ecc.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione, nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e i Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

## **6.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

In generale i reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione e l'utilizzo di applicativi software, oppure di opere audiovisive, cinematografiche, musicali e letterarie.

In occasione delle attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate “attività a rischio”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Sezione.

Nell'ambito di ciascuna “attività a rischio” sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e i principali controlli che insistono su ciascuna “attività a rischio”.

Pertanto, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Sezione del Modello, la gestione degli accessi ai sistemi informatici e/o telematici e la gestione dei database, nell'ambito della quale possono assumere rilevanza le seguenti attività:

- Gestione fiere;
- Utilizzo di immagini, musiche, testi e video;
- Gestione Sistemi informatici;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere quelli sopra indicati in materia di violazione del diritto d'autore.

Al fine di ridurre il rischio generale di compimento di uno dei reati sopra indicati, la Società individua il Direttore ICT, preposto alla sicurezza fisica e logica delle strutture hardware e software della Società. Se non espressamente individuato, tale figura coincide con un componente del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **6.3.1 Gestione fiere**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Inoltre, ai fini della presente Sezione, con particolare riferimento al processo:

- Utilizzo di immagini, musiche, testi e video.

si aggiunge quanto segue.

### **6.3.2 Utilizzo di immagini, musiche, testi e video**

Al fine di ridurre il rischio di compimento dei reati di cui alla presente Sezione, le attività di gestione ed utilizzo di immagini, musiche, testi e video devono essere soggette ad attività di controllo a garanzia del fatto che ci siano le autorizzazioni necessarie allo sfruttamento delle suddette risorse, da parte di tutte le Funzioni aziendali coinvolte, con particolare riferimento alla Direzione Marketing e/o alla Direzione Commerciale & Sviluppo.

In particolare, la gestione di immagini, musica, testi e video (es. per la pubblicazione sul sito internet della Società, ecc.) deve essere effettuata secondo quanto previsto nella presente Sezione.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- verifica dei diritti necessari all'utilizzo di immagini, musiche, testi e video;
- autorizzazione per l'utilizzo di materiali forniti da terzi;

- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Per le operazioni di utilizzo di immagini, musiche, testi e video, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Ciascun Direttore verifica la disponibilità dei diritti necessari all'utilizzo di immagini, musiche, testi e video utilizzate per lo svolgimento delle proprie attività aziendali (ad es. sito internet, depliant pubblicitari, ecc.).
2. Nessuna delle suddette risorse (immagini, musiche, testi e video) può essere utilizzata senza tale verifica, e pertanto è espressamente vietato utilizzare immagini, musiche, testi e video in assenza dei necessari diritti di utilizzo.
3. Per l'utilizzo di eventuali materiali forniti da soggetti terzi (es. professionisti esterni, società di consulenza, ecc.) ciascun Direttore verifica, ognuno per quanto di propria competenza, che ci sia una espressa autorizzazione scritta per l'utilizzo da parte della Società, garantendo in ogni caso la stessa Società da ogni eventuale pretesa di terzi (es. liberatoria, manleva, ecc.).
4. Per la tracciabilità del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Società deve provvedere all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle attività di marketing e di comunicazione.
5. Per una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente sulla propria attività (es. campagne pubblicitarie, accordi commerciali con altri competitor, ecc.).

### **6.3.3 Gestione Sistemi Informatici**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "E" (Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione dei sistemi informatici devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si ricorda che l'installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server è di esclusiva cura del Direttore ICT o di personale da lui incaricato. Nessun software può essere installato senza espressa autorizzazione.
2. E' compito della Direzione ICT verificare che, per i software utilizzati, la Società disponga sia al momento dell'installazione che nel corso del tempo, dei necessari diritti per tutti gli utenti interessati.
3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.
4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

#### **6.3.4 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

#### **6.3.5 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **6.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i dipendenti e i Destinatari in genere, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del Presente modello e del sistema organizzativo, di controllo e di gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- le diverse procedure in essere;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Responsabili di Direzione ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore e, in quanto tale, ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il Personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- fornire, ai Destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale Reato.

Inoltre è fatto divieto di:

- connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

### **Principi procedurali specifici**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello. Tali regole devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;

- nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/servizi e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa;
- consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

#### Contratti

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

#### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione in materia di violazione del diritto d'autore, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

#### **6.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

## **6.6    SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “G” - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **7.1 INTRODUZIONE**

La legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia”, in vigore dal 15 agosto 2009, ha apportato un’ampia integrazione al D.Lgs. 231/2001, inserendovi numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell’ente.

In particolare, l’art. 15, comma 7 lett. a) della suddetta legge inserisce nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 bis 1 che prevede la sanzionabilità dell’ente per i delitti contro l’industria e il commercio previsti agli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del Codice Penale.

Di seguito si illustrano sinteticamente le fattispecie previste dall’art. 25 bis 1 del Decreto (Delitti contro l’industria e il commercio).

#### **7.1.1 Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
  - nell’adoperare violenza sulle cose ovvero nell’utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d’uso;
  - nell’adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifici e raggiri idonei a trarre in inganno;
- l’elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l’agente deve agire al fine di causare l’impedimento o il turbamento.

E’ prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### **7.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell’industria e del commercio soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un’attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;

- tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo specifico.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

### **7.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

### **7.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico ed è un delitto sussidiario come espressamente previsto dalla norma.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all'acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;

- l'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all'acquirente.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### **7.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.

Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### **7.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

### **7.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000 (comma 1).

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni precedentemente indicati (comma 2).

I delitti elencati nei primi due commi sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Alla fattispecie disciplinata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis c.p. in tema di confisca e le circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 474-ter comma 2 c.p. e 517-bis comma due.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

### **7.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

Tale fattispecie criminosa è stata introdotta dalla Legge n. 99/2009 ed è finalizzata alla tutela "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000 (comma 1).

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (comma 2).

I delitti elencati nei primi due commi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Anche a questa fattispecie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis c.p. in tema di confisca e le circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 474-ter comma 2 c.p. e 517-bis comma due.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

## **7.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle “attività a rischio” individuate al paragrafo 3;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) i Collaboratori Esterni, i Partners Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro l'industria e il commercio.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

## **7.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

In occasione delle attività di c.d. risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate “attività a rischio”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di Reati contro l'industria e il commercio.

Sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati contro l'industria e il commercio. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna “attività a rischio”.

Sono quindi definite teoricamente a rischio tutte le aree o i processi aziendali la cui attività è finalizzata, direttamente o indirettamente, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della Società, poiché da tali attività potrebbero scaturire vantaggi ed utilità non legittimi per la Società.

In particolare, in seguito all'attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Gestione della comunicazione e delle attività di marketing;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere la turbata libertà dell'industria o del commercio che si realizza, ad esempio, quando per mezzo di raggiri o violenza si impedisce o si turba l'esercizio di un concorrente.

### **7.3.1 Gestione della comunicazione e delle attività di marketing**

Il processo è relativo alle fasi inerenti la gestione delle attività di comunicazione verso l'esterno (es. comunicati stampa, comunicati sui siti internet, ecc.).

Per la prevenzione dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Le attività di comunicazione devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente e devono essere caratterizzate da correttezza, lealtà, onestà, buona fede e trasparenza (quest'ultima temperata, come ovvio, dalle esigenze di riservatezza delle strategie imprenditoriali e delle informazioni aziendali nei confronti della concorrenza).

2. Il Direttore Comunicazione & Eventi assicura che le attività svolte dalla propria Direzione non traggano in inganno (es. con contenuti non veritieri) terze parti.

A tal fine garantisce che:

- tutte le attività inerenti la gestione della comunicazione siano conformi ai principi della correttezza professionale
- la diffusione di notizie, informazioni, giudizi ecc. su prodotti, attività, ecc. di terzi non devono determinarne il discredito o avvantaggiare indebitamente terze parti
- i nomi, marchi o segni distintivi di un soggetto utilizzati nelle proprie attività non siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o creare confusione con i prodotti e con l'attività di un terzo soggetto.

3. Le attività di marketing, ed in particolare quelle inerenti il materiale pubblicitario (layout, contenuti, ecc.), così come quelle di comunicazioni, devono essere approvate dal Responsabile della Direzione di riferimento, nel rispetto dei principi espressi nella presente Parte Speciale.

4. Ciascun Direttore, ognuno per quanto di propria competenza, assicura la registrazione delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte.

5. Nel caso di acquisti di servizi inerenti le attività di comunicazione, la Direzione AFC effettua la verifica circa il corretto adempimento della controprestazione acquisendo, ove possibile, idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

6. Per la tracciabilità del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Società deve provvedere all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente le attività svolte.

7. Per una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente sulla propria attività.

### **7.3.2 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

### **7.3.3 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.

2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.

3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **7.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure interne aziendali;
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale.

Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti in processi o attività considerati "a rischio", devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati contro l'industria e il commercio;

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulle materie prime, sui componenti o su parti di essi;

4. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del commercio e, in generale, della normativa applicabile, e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere i clienti, i consumatori e i terzi in genere;

5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei vari organi di controllo;

(ii) porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare la regolare gestione aziendale;

(iii) ostacolare in qualunque modo le attività di vigilanza;

6. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee ad alterare le informazioni e i dati aziendali;

7. assicurarsi che tutti i soggetti che intervengono nei vari processi siano individuati e autorizzati tramite delega o tramite istruzioni operative scritte. In particolare:

(i) nessun addetto di una Direzione può svolgere attività di altre Direzioni, se non espressamente autorizzato;

(ii) ciascun addetto deve operare secondo quanto previsto dalle procedure operative o informatiche. Qualunque deroga deve essere espressamente autorizzata;

(iii) i soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta per l'esecuzione delle attività e degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di commercializzazione dei prodotti;

8. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli enti pubblici, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti degli enti pubblici in questione (i) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (ii) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dai predetti enti pubblici;

b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione della Società;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partners e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partners Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sulle principali norme poste dalla legge a tutela del commercio, sui delitti contro l'industria e il commercio, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Direzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

#### **7.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

#### **7.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE "H" - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **8.1 INTRODUZIONE**

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25 bis del Decreto (di seguito i "Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento").

L'art. 25 bis è stato introdotto dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 350/2001 (recante "Disposizioni urgenti in vista dell'euro") e successivamente modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"). I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente sono elencati agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 del Codice Penale.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dall'art. 25 bis del Decreto.

#### **8.1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.)**

L'art. 453 c.p. stabilisce che è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte prime descritte hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

#### **8.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

L'art. 454 c.p. stabilisce che chiunque alteri monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate,

commetta alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del medesimo articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

#### **8.1.3 Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

L'art. 455 c.p. stabilisce che chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 453 e 454 c.p., introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, è punibile con le pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie previste dai due articoli precedenti, ridotte da un terzo alla metà, e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

#### **8.1.4 Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 457 c.p. chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

#### **8.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; le pene sono tuttavia ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie previste per i reati ex artt. 453 c.p., 455 c.p. e 457 c.p. ridotte di un terzo e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

#### **8.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 460 c.p. chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

**8.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Il Reato si configura se qualcuno fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se tali condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

**8.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

L'art. 464 c.p. stabilisce al primo comma che chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Il secondo comma precisa che se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a trecento quote (nelle ipotesi di reato previste dal primo comma) e fino a duecento quote (nelle ipotesi di reato previste dal secondo comma).

**8.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

L'art. 473 c.p. stabilisce che chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 (comma 1).

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e una multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (comma 2).

Entrambi i delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

### **8.1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Entrambi i delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In questi casi il Decreto stabilisce l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

## **8.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **8.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

In occasione delle attività di c.d. risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate "attività a rischio", ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'ordinamento giuridico italiano prevede, tra l'altro, che chiunque si avvalga direttamente o indirettamente di un qualsiasi mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, compie atti di concorrenza sleale.

In sintesi, i reati di cui alla presente Sezione trovano come presupposto l'esistenza di attività connesse alla gestione delle proprietà intellettuali e industriali della Società.

In particolare, in seguito all'attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Gestione fiere;
- Gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere quello relativo a "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

#### **8.3.1 Gestione fiere**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Inoltre, ai fini della presente Sezione, con particolare riferimento al processo:

- Gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento.

si aggiunge quanto segue.

### **8.3.2 Gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento**

Le attività di gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento è soggetta ad attività di controllo a garanzia del fatto che la Società non utilizzi marchi, loghi ecc. precedentemente registrati da altre imprese, e comunque in assenza dei relativi diritti di utilizzo.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ideazione e creazione di nuovi marchi e/o segni di riconoscimento;
- ricerche di anteriorità sui diritti di terzi preesistenti;
- autorizzazione al deposito ed utilizzo di marchi, segni, loghi, ecc.;
- archiviazione e conservazione della documentazione inerente il processo.

Per la gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. La gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento deve avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente e devono essere caratterizzati da correttezza, lealtà, onestà, buona fede e trasparenza (quest'ultima temperata, come ovvio, dalle esigenze di riservatezza delle strategie imprenditoriali e delle informazioni aziendali nei confronti della concorrenza).

2. Le richieste di registrazioni di nuovi marchi provenienti dalle varie Direzioni sono indirizzate all'Amministratore Delegato che si può avvalere di soggetti terzi specializzati per una prima verifica di anteriorità e di sussistenza dei requisiti necessari.

3. In relazione agli eventuali pareri dei soggetti terzi ed altre eventuali ulteriori considerazioni l'Amministratore Delegato decide se procedere o meno con la richiesta di registrazione. In tale occasione viene inoltre stabilito per quali classi e per quali aree geografiche si intende effettuare la registrazione.

4. Tutta la documentazione predisposta dai soggetti esterni specializzati viene firmata dall'Amministratore Delegato e, nel caso sia relativa ad un marchio richiesto da una Direzione, la stessa viene anche vista dal Responsabile della Direzione richiedente prima della firma dell'Amministratore Delegato.

5. Successivamente alla richiesta di deposito effettuata, in caso di esito positivo la Società riceve il certificato di deposito.

Al contrario, in presenza di elementi di criticità, la Società può ricevere la notifica che la richiesta di deposito è stata respinta oppure una richiesta di chiarimenti, dettagli o altre informazioni.

Sulla base degli eventuali pareri di soggetti terzi incaricati, l'Amministratore Delegato decide quali azioni intraprendere (es. opporsi alla decisione, interrompere la pratica, presentare ulteriore documentazione, ecc.).

6. Tutti coloro che utilizzano marchi, segni, loghi, ecc. devono verificare che sia presente agli atti della Società l'autorizzazione del Consigliere Delegato in materia per il loro utilizzo.

7. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

8. Al fine di effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito.

### **8.3.3 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

### **8.3.4 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure interne aziendali;
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, tutti i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione delle proprietà intellettuali ed industriali;

4) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei vari organi di controllo;

(ii) porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare la regolare gestione aziendale;

(iii) ostacolare in qualunque modo le attività di vigilanza;

5) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee ad alterare le informazioni e i dati relativi nello svolgimento della verifica di anteriorità;

6) assicurarsi che tutti i soggetti che intervengono nel processo di gestione delle proprietà intellettuali ed industriali e delle relative attività correlate siano individuati e autorizzati tramite delega o tramite istruzioni operative scritte. In particolare:

(i) nessun addetto di una Direzione può svolgere attività di altre Direzioni, se non espressamente autorizzato;

(ii) ciascun addetto deve operare secondo quanto previsto dalle procedure operative o informatiche. Qualunque deroga deve essere espressamente autorizzata;

(iii) i soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la

conservazione e archiviazione della documentazione prodotta per l'esecuzione delle attività e degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di commercializzazione di servizi;

7) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organi competenti (es. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (i) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (ii) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione della Società;

8) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sulle principali norme poste dalla legge dei diritti di proprietà intellettuali e industriali, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consiglio di Amministrazione, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

### **8.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello tutto.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

### **8.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE "I" - REATI AMBIENTALI**

### **9.1 INTRODUZIONE**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento marino provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stata estesa la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai reati in materia di tutela penale dell'ambiente.

Si precisa inoltre che l'entrata in vigore della legge nr. 68/2015, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», ha apportato una significativa modifica all'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001, ampliando ulteriormente l'elenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-undecies ("reati ambientali"), classificati a seconda della fonte normativa di riferimento.

#### **9.1.1 Delitti contro l'ambiente**

##### ***Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)***

Il reato si configura quando chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, la pena stabilita dal codice penale è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Per questa fattispecie di reato il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote e le sanzioni interdittive per un periodo non superiore ad un anno.

##### ***Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)***

L'art. 452-quater c.p. stabilisce che, fuori dai casi di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Per questa fattispecie di reato il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e le sanzioni interdittive.

***Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)***

Nel caso in cui i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale vengano commessi per colpa, anziché per dolo, le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi; le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei fatti delittuosi deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Per questa fattispecie di reato il Decreto stabilisce la sola sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

***Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)***

Il Decreto, per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, stabilisce la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote

***Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)***

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Tale pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Per questa fattispecie di reato il Decreto stabilisce la sola sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

***Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006)***

Il primo comma stabilisce che chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica, in conformità del progetto approvato dall'autorità competente). Se inoltre omette la relativa comunicazione agli enti competenti, la pena è l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille a ventiseimila euro.

Se la condotta di inquinamento è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose, si applica la pena dell'arresto da uno a due anni e l'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro (comma 2).

Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per le violazioni previste nel primo comma e da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le violazioni previste nel secondo comma.

### **9.1.2 Animali, vegetali e habitat protetti**

#### ***Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero:

a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta (salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro);

b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è l'ammenda fino a 4.000 euro).

In entrambi i casi la configurabilità del reato rimane esclusa ove l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Da tale clausola di esclusione della responsabilità penale (e, dunque, anche amministrativa) si evince che il bene giuridico tutelato dalla norma non sia tanto il singolo esemplare appartenente a una specie protetta, quanto lo "stato di conservazione" della stessa, che viene esposta a pericolo o danneggiata dalle condotte incriminate.

Per questa fattispecie di reato il Decreto stabilisce la sola sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

#### ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione. La pena prevista dal codice penale è l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per questa fattispecie di reato il Decreto stabilisce la sola sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### ***Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2 e art. 6 comma 4 della Legge n. 150/1992)***

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti risultano rilevanti i reati di seguito indicati:

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette: la sanzione pecuniaria applicabile può arrivare fino a 250 quote (art. 1 comma 1 e art. 2 commi 1 e 2);

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita di specie protette: la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 150 e 250 quote (art. 1 comma 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica: la sanzione pecuniaria applicabile può arrivare fino a 250 quote (art. 6 comma 4).

***Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea (art. 3-bis comma 1 della Legge n.150/1992)***

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti risultano rilevanti i seguenti reati:

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze;
- notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

A seconda delle fattispecie specifiche è possibile che la sanzione applicata sia:

- fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- compresa da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- compresa da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- compresa da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

### **9.1.3 Acque Reflue**

***Sanzioni in materia di scarichi illeciti in acque reflue (art. 137 del D.Lgs. 152/2006)***

L'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 sanziona alcune fattispecie di reato rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti:

- a) scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: la pena prevista è l'arresto da tre mesi a tre anni (comma 2);
- b) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti: la pena prevista è l'arresto fino a due anni (comma 3);
- c) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente: la pena prevista è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da tremila euro a trentamila euro (comma 5 primo periodo);
- d) aggravante del caso precedente per tipologia di sostanza: la pena prevista è l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (comma 5 secondo periodo);

e) scarichi sul suolo e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dei divieti: la pena prevista è l'arresto sino a tre anni (comma 11);

f) scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente: la pena prevista è l'arresto da due mesi a due anni (comma 13).

Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per le violazioni previste nelle lettere b), c) e f); la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi per le violazioni previste nelle lettere a), d) ed e).

#### **9.1.4 Gestione Rifiuti**

##### ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006)***

L'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 sanziona alcune fattispecie di reato rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti:

a) l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione: la pena stabilita è l'arresto da tre mesi a un anno oppure l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (comma 1 lett. a);

b) l'attività sopra descritta se si tratta di rifiuti pericolosi: la pena stabilita è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (comma 1 lett. b);

c) la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata: la pena stabilita è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (comma 3 primo periodo);

d) se la discarica non autorizzata è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena stabilita è l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro (comma 3 secondo periodo);

e) l'attività non consentite di miscelazione di rifiuti: la pena stabilita è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (comma 5);

f) il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi: la pena stabilita è l'arresto da tre mesi a un anno oppure l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (comma 6 primo periodo).

Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per le violazioni previste nelle lettere a) e f), da 150 a 250 quote per le violazioni previste nelle lettere b), c) ed e) e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per le violazioni previste nelle lettere d).

##### ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. n. 152/2006)***

La fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto è la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; la pena applicabile è la reclusione fino a due anni.

Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006)**

La fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto è la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento CEE n. 259/1993 e allegati; la pena prevista è l'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro, con un aumento della pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006)**

Ai sensi di tale articolo, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni o attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni (comma 1) e, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, con la reclusione da tre a otto anni (comma 2)

Il Decreto stabilisce, nei casi previsti dal primo comma, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore ai sei mesi; nei casi previsti dal secondo comma la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento e le sanzioni interdittive per una durata non superiore ai sei mesi. In entrambi i casi è inoltre prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nei casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006).**

L'art. 260-bis del d. Lgs. 152/2006 sanziona alcune fattispecie di reato rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa degli Enti:

- a) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso: la pena applicabile è la reclusione fino a due anni (comma 6);
- b) trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, senza copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti: la pena applicabile è la reclusione fino a due anni (comma 7 secondo periodo);
- c) trasporto di rifiuti con utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati: la pena applicabile è la reclusione fino a due anni (comma 7 terzo periodo);
- d) trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata: la pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni (comma 8 primo periodo);
- e) nel caso prima esposto, l'aggravante del trasporto di rifiuti pericolosi prevede l'aumento della pena fino ad un terzo (comma 8 secondo periodo).

Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per le violazioni previste nelle lettere a), b), c) e d) e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per le violazioni previste nelle lettere e).

#### **9.1.5 Emissioni in atmosfera**

##### ***Sanzioni per chi non effettua correttamente emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 del D. Lgs n.152/2006)***

La fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto è compiuta da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai relativi Allegati dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del decreto o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente; in questi casi la pena è l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro con la precisazione che si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

##### ***Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della legge n. 549/1993)***

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti risulta rilevante il seguente reato: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono. Il decreto stabilisce la sanzione pecuniaria compresa tra 150 e 250 quote.

#### **9.1.6 Sversamento in mare**

##### ***Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202/2007)***

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti risultano rilevanti i seguenti reati:

- inquinamento doloso per sversamento da una nave in mare di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa): la sanzione pecuniaria è compresa tra 150 e 250 quote (comma 1);
- inquinamento doloso per sversamento che causa danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste: la sanzione pecuniaria è compresa tra 200 e 300 quote (comma 2).

In entrambi i casi è inoltre prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nei casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

##### ***Inquinamento colposo (art. 9 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202/2007)***

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti risultano rilevanti i seguenti reati:

- inquinamento colposo per sversamento da una nave in mare di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa): la sanzione pecuniaria prevista è fino a 250 quote (comma 1);
- inquinamento colposo per sversamento che causa danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste: la sanzione pecuniaria è compresa tra 150 e 250 quote (comma 2).

## **9.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti all'interno o in supporto, all'Alta Direzione, o in supporto alla Direzione Tecnica, ecc.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- procedura "Gestione rifiuti Uffici e Attività espositiva";
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **9.3 ATTIVITA' A RISCHIO**

I reati ambientali considerati nel D.Lgs. 231/2001 trovano come presupposto l'esistenza di attività connesse al business della Società, oltre che alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati per gli aspetti ambientali e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti.

Il "patrimonio ambientale" costituisce un bene di primaria importanza per l'individuo e per la collettività in genere, la cui tutela, conservazione, gestione razionale e miglioramento delle relative condizioni rappresentano valori fondamentali, che da sempre hanno ispirato la politica e l'attività svolta dalla Società.

La Società, consapevole dell'indiscusso rilievo che rivestono le tematiche ambientali e il bene "ambiente", ritiene indispensabile la scrupolosa osservanza e il pieno rispetto della normativa (italiana e comunitaria), volta alla tutela del patrimonio ambientale, nonché la predisposizione di prescrizioni e procedure interne, dirette a disciplinare i processi e le attività aziendali sensibili rispetto a tali tematiche.

Ciò impone alla Società un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, che genererebbe gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

La Società, pertanto, si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale, a tal fine servendosi di tecnologie idonee a preservare le risorse naturali e ad attuare iniziative per una diffusa tutela dell'ambiente.

La tutela ambientale rappresenta, in definitiva, una costante dell'azione aziendale e della politica di sostenibilità della Società.

Fatta tale doverosa premessa, si rileva che obiettivo della presente Sezione consiste, dunque, da un lato, nel richiamare tutti Destinatari del presente Modello al rispetto del patrimonio ambientale in sé e all'osservanza di ogni disposizione e prescrizione attualmente vigente in Pitti Immagine, oltre che - lo si ribadisce - della normativa (nazionale o comunitaria) di settore, e, dall'altra, nel ridurre, per quanto possibile, il rischio di verifica dei c.d. Reati ambientali, che sono stati introdotti all'art. 25 undecies del Decreto.

A seguito all'attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" le seguenti attività:

- Gestione adempimenti in materia ambientale;
- Gestione logistica e allestimento;
- Manutenzione immobili;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere, tra l'altro, quelli relativi a "Inquinamento ambientale", "Disastro ambientale", "Gestione di rifiuti non autorizzata", "Impiego di certificati di analisi di rifiuti falsi", "Traffico illecito di rifiuti", "Violazioni del Sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti", "Superamento valori limite emissioni in atmosfera", "Omessa bonifica".

Sono attribuite specifiche competenze ai Responsabili delle Funzioni “produttrici” di rifiuti (es. Direzione Tecnica, ecc.) per gli aspetti inerenti il trattamento e smaltimento rifiuti.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **9.3.1 Gestione adempimenti in materia ambientale**

Gli adempimenti in materia ambientale ai fini dell'operatività per l'Azienda sono:

- Gestione dei rifiuti;
- Selezione e gestione degli smaltitori dei rifiuti;
- Comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari.

Il processo è disciplinato internamente dalla procedura “Gestione rifiuti Uffici e Attività espositiva” alla quale si rimanda per maggiori dettagli operativi. Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle attività del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie attività del processo e sulla valutazione complessiva delle attività.

I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### ***Gestione dei rifiuti***

Le attività di manutenzione immobili, gestione degli impianti di condizionamento e gestione logistica e allestimento, comportano la produzione di rifiuti che, se non gestiti in modo corretto, potrebbero determinare la commissione di alcuni dei reati ambientali richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- classificazione delle varie tipologie di rifiuti prodotti;
- raccolta dei rifiuti per categorie omogenee;
- operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti;
- conservazione e archiviazione della documentazione inerente il processo.

Per la gestione dei rifiuti, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. È compito del Consigliere Delegato in materia, con il supporto delle altre Funzioni, provvedere alla formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali in materia ambientale. Il Direttore Tecnico è incaricato di verificare la conformità alle prescrizioni

legislative e regolamentari in materia ambientale (es. smaltimento rifiuti) delle attività posta in essere dalle varie Funzioni aziendali.

In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti, collaborando, nei limiti della propria mansione, all'osservanza di quanto previsto per l'implementazione di una corretta attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Il Consigliere Delegato, anche con il supporto del Direttore Tecnico, assicura che la Società identifichi, analizzi, classifichi e registri i rifiuti prodotti, nel rispetto della normativa vigente.

3. La Società raccoglie i rifiuti per categorie omogenee e individua apposite aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti, in relazione alle varie tipologie di rifiuti prodotte.

A tal fine, il Direttore Tecnico deve assicurare che tutte le tipologie di rifiuti siano gestiti sempre nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.

4. Qualora si dovessero generare dei rifiuti speciali, ad es. toner, batterie usate, ecc., è compito del Direttore Tecnico definire le responsabilità e le modalità di smaltimento di tali rifiuti.

5. Ogni Responsabile di Direzione deve assicurare l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei propri rifiuti prodotti, in linea con la periodicità stabilita dalla Società e comunque entro il raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Ogni Responsabile di Direzione deve periodicamente verificare che, per quanto di propria competenza, i processi e le procedure siano adeguate ed effettivamente applicate.

#### ***Selezione e gestione degli smaltitori dei rifiuti***

Il processo è relativo alla selezione e gestione degli smaltitori che si recano presso la sede della Società per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle informazioni relative ai potenziali smaltitori di rifiuti;
- verifica dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico;
- verifica e archiviazione delle autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti;
- conservazione e archiviazione della documentazione inerente il processo.

Per le operazioni di selezione e gestione degli smaltitori dei rifiuti, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Nel rispetto della procedura in vigore per la selezione dei fornitori, il Direttore Tecnico seleziona lo smaltitore ritenuto più idoneo allo smaltimento dei rifiuti della Società.

2. Il Direttore Tecnico deve effettuare le opportune verifiche per assicurarsi che lo smaltitore selezionato per il servizio di autotrasporto dei rifiuti (in qualità di appaltatore o subappaltatore) e di gestione dei siti di destinazione tuteli la Società dal coinvolgimento nell'eventuale compimento di reati in materia di gestione dei rifiuti. Tali attività di verifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportano la verifica dell'iscrizione del fornitore all'apposito Albo, lo scarico in discariche autorizzate, ecc.

3. Il Direttore Tecnico verifica e archivia tutte le autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti affidato a terzi.

4. Il Consigliere Delegato in materia, direttamente o tramite personale a ciò appositamente incaricato, verifica la correttezza delle attività svolte dalla Direzione Tecnica.

#### ***Comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari***

Il processo è relativo alla tenuta del registro di carico/scarico e alla compilazione dei formulari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- compilazione e tenuta del registro rifiuti ed i relativi formulari;
- archiviazione e conservazione delle c.d. “quarte copie” dei formulari e dell’ulteriore documentazione inerente il processo.

Per le operazioni di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari, gli elementi specifici di controllo (di seguito elencati) si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

1. Il Direttore Tecnico o altro soggetto da lui incaricato, si occupa della compilazione e della tenuta del registro rifiuti ed i relativi formulari, nonché alla conservazione delle c.d. “quarte copie” dei formulari relativi ai rifiuti prodotti.

2. Il Direttore Tecnico e gli altri soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l’utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

3. Il Consigliere Delegato in materia, direttamente o tramite personale a ciò appositamente incaricato, verifica la correttezza delle attività svolte dal Direttore Tecnico.

#### **9.3.2 Gestione logistica e allestimento**

Il processo di gestione logistica e allestimenti, è già stato trattato nella Sezione “C” (Reati in materia di Salute e Sicurezza) alla quale si rimanda.

#### **9.3.3 Manutenzione immobili**

Il processo di gestione delle manutenzioni a immobili, è già stato trattato nella Sezione “C” (Reati in materia di Salute e Sicurezza) alla quale si rimanda.

#### **9.3.4 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione “A” (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

### **9.3.5 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **9.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i dipendenti e i Destinatari in genere, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati ambientali, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati stessi.

Al riguardo, si evidenzia che la Società, ancor prima e a prescindere dagli aspetti normativi e di punibilità di cui all'art. 25 undecies, ha provveduto alla predisposizione e attuazione di alcune norme e procedure che costituiscono un efficace presidio alla tutela del patrimonio ambientale, che viene sottoposto a un costante aggiornamento e implementazione.

In particolare, l'assoluto rispetto delle specifiche regole di condotta e le particolari procedure prescritte dalla Società che si intendono qui richiamate, unitamente alle regole e procedure di seguito indicate, devono ritenersi il principio ispiratore per tutti i Destinatari del Modello.

Tali regole e procedure trovano una loro implementazione nei protocolli sotto indicati, diretti a prevenire ed evitare, nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali di Pitti Immagine comportamenti che, in qualsivoglia modo, possano cagionare un'offesa (in termini di pericolo e/o di danno) al bene giuridico "ambiente", nonché il verificarsi di comportamenti illeciti, che possano determinare per il loro autore una responsabilità penale e disciplinare, e per la Società una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 undecies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è opportuno:

- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, alla gestione degli impianti (conduzione, manutenzione, monitoraggio, controllo, ecc.) ed al rischio della commissione di Reati Ambientali in genere;
- effettuare controlli periodici sulla attività considerate "a rischio" e sulle attività svolte dagli eventuali outsourcers.

Le varie Funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività a rischio ambientale sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le disposizioni interne nonché le eventuali previsioni del Codice Etico della Società e degli altri documenti richiamati nella presente Sezione.

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascun Destinatario assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- è fatto obbligo di astenersi dal porre in essere condotte idonee a integrare i reati implicanti una responsabilità amministrativa della Società di cui all'art. 25 undecies del Decreto (in particolare, le ipotesi disciplinate dagli artt. 256 e 260-bis codice dell'ambiente);
- è fatto divieto di promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in esame;
- è fatto divieto di assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale;
- è fatto obbligo di osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, posti a presidio del patrimonio ambientale;

In particolare, fermo restando gli obblighi di informazione già delineati nella Parte Generale del Modello, tutte le Funzioni devono provvedere a:

- segnalare eventuali anomalie, difformità e/o deficienze riscontrate e qualsivoglia situazione di pericolo concreto e/o astratto di cui sia (direttamente o indirettamente) a conoscenza in relazione alla gestione della tutela ambientale;

- valutare adeguatamente ogni segnalazione e/o informativa a loro eventualmente giunta, ed eseguire gli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in relazione alle segnalazioni ricevute, informandone tempestivamente l'OdV;
- curare la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla gestione dell'attività di propria competenza, nel rispetto dei principi indicati nella presente Sezione;
- predisporre la reportistica idonea a rappresentare correttamente lo stato di implementazione degli adempimenti di propria competenza;
- garantire la corretta archiviazione e conservazione delle informazioni e dei documenti inerenti l'espletamento delle attività.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Incidenti e situazioni di emergenza**

I soggetti incaricati adottano idonee misure volte all'individuazione del potenziale rischio di incidenti e di situazioni d'emergenza che possono generare impatti sull'ambiente nonché definisce opportune attività di prevenzione e di risposta ai potenziali incidenti.

È altresì richiesta la tenuta di un registro nel quale annotare cronologicamente eventuali incidenti e situazioni di emergenza che hanno comportato impatti ambientali negativi.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi dell'ambiente, della prevenzione dell'inquinamento, della gestione dei rifiuti, sui comportamenti da adottare ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **9.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole attività a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

## **9.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “L” – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI**

### **10.1 INTRODUZIONE**

Il D.Lgs. 109/2012 recante “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha previsto, all’art. 2, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-duodecies, l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti qualora vengano violate le norme relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il c.d. Testo Unico sull’Immigrazione).

Successivamente la legge 161/2017 ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011) ed ha ampliato l’art. 25-duodecies con l’aggiunta di tre commi che prevedono sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

#### **10.1.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)**

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi in cui un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato; la pena stabilita è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato (art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/1998).

Affinché dalla condotta descritta possa derivare l’illecito amministrativo dell’Ente è necessario che il reato sia configurato nella forma aggravata prevista dal comma 12-bis, ricorrendo la quale è previsto un aumento delle pene da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Per ragioni di completezza va specificato che, per le ipotesi di Reato non circostanziato ex art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998, permane comunque la responsabilità penale personale dell’autore (nonché degli eventuali concorrenti) dell’illecito.

Con riferimento al soggetto attivo del reato si rileva che, sulla base del dato testuale della norma in esame, autore dell’illecito può essere esclusivamente il “datore di lavoro”.

Si evidenzia tuttavia che potrebbe essere chiamato a rispondere di tale reato non solo chi procede alla stipulazione del rapporto di lavoro, ma anche chi - pur non avendo provveduto

direttamente all'assunzione - si avvalga comunque dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, in condizioni di irregolarità.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle società committenti, che operano affidando a una o più società appaltatrici la realizzazione di lavori: esse non assumono direttamente lavoratori irregolari ma, di fatto, si servono delle loro prestazioni tramite soggetti terzi: in tale circostanza, il reato di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, potrebbe essere rilevante anche per il soggetto committente, qualora quest'ultimo sia consapevole della situazione di illecito in essere nell'ambito della società appaltatrice.

Infatti, in tale ipotesi, pur non essendo direttamente responsabile della commissione del reato un Soggetto Apicale (o a esso subordinato) della società committente, quanto piuttosto un Soggetto Apicale della società appaltatrice, nondimeno il primo soggetto potrebbe essere implicato nella commissione del reato a titolo di concorso ex art. 110 c.p. con il Soggetto Apicale della società appaltatrice nel cui ambito si è realizzata la condotta criminosa.

#### **10.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.Lgs. 286/1998)**

Chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al punto precedente sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra riportate, la pena ivi prevista è aumentata.

Inoltre la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento o il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, sono commessi:

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

E' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

### **10.1.3 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998)**

Fuori dagli altri casi già previsti, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso art. 12, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

E' prevista la sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

## **10.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nelle, o in supporto alla Direzione Commerciale & Sviluppo, AFC, ecc.
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di impiego di lavoratori stranieri irregolari.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **10.3 ATTIVITA' A RISCHIO**

Nella presente sezione sono considerate teoricamente a rischio tutte le aree o i processi connessi alla gestione delle risorse umane sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi (es. in appalto).

A seguito all'attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono state individuate "a rischio" l'attività di:

- Gestione Risorse Umane;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere lo sfruttamento di lavoratori stranieri irregolari.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

#### **10.3.1 Gestione Risorse Umane**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle risorse umane devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Nella fase di assunzione del lavoratore straniero è compito del Datore di Lavoro verificare la regolarità del permesso di soggiorno.
2. Il Datore di Lavoro, con il supporto della Direzione Operativa, deve informare il lavoratore straniero di provvedere tempestivamente a comunicare alla Società ogni modifica al permesso di soggiorno (es. revoca, annullamento).
3. La Direzione Operativa monitora le scadenze del permesso di soggiorno, in modo da richiedere al lavoratore straniero la copia della richiesta di rinnovo del permesso, nei termini stabiliti dalla legge.

4. Il Responsabile della Direzione Operativa verifica la correttezza delle attività svolte dalla propria Funzione.

5. Qualora il lavoratore straniero non consegni la copia della richiesta di rinnovo, il Datore di Lavoro deve interrompere il rapporto di lavoro.

6. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

7. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **10.3.2 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che la Società in qualità di committente che affida ad una o più società appaltatrici la realizzazione di lavori (es. imprese di pulizie, attività edili, ecc.) potrebbe essere ritenuta responsabile pur non assumendo direttamente lavoratori irregolari, qualora sia consapevole del ricorso della società appaltatrice a forza lavoro irregolare o non abbia in ogni caso effettuato i dovuti controlli sul soggetto terzo.

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione acquisti di beni e servizi devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. In occasione di conferimento di appalti per l'esecuzione di lavori, la Funzione richiedente si deve assicurare che gli incarichi siano redatti per iscritto e che contengano:

- i dati anagrafici delle persone che lavoreranno presso l'impresa;
- la scadenza dei documenti di soggiorno nel caso siano lavoratori stranieri.

Inoltre si ricorda che le Società appaltatrici devono possedere una professionalità e una competenza adeguata al lavoro da svolgere e detenere le eventuali autorizzazioni obbligatorie, richieste dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza.

2. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

3. Solamente il Consigliere Delegato in materia può firmare i contratti di appalto, previa verifica della completezza della documentazione raccolta.

4. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **10.3.3 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **10.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Sezione.

La presente Sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- (i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società anche con riferimento all'assunzione di consulenze esterne e di contratti di servizi;
- (ii) assicurare che nel processo di gestione/esecuzione di rapporti con appaltatori, si tenga un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, e che periodicamente o comunque su richiesta della Società l'appaltatore, Fornitore e/o

Consulente Terzo si impegna a, e dichiara di, non utilizzare personale straniero (a) privo di regolare permesso di soggiorno; (b) il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge; e (c) il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

In ogni caso, alla luce dei principi ispiratori dell'operato di Pitti Immagine in generale e della presente Sezione nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- (i) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- (ii) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- (iii) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi anche le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- (i) i lavoratori assunti direttamente da Pitti Immagine a tempo determinato e/o indeterminato devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
  - (ii) qualora la Società si avvalga di personale somministrato, Pitti Immagine dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
  - (iii) qualora Pitti Immagine si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori, la Società dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;
  - (iv) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita da Pitti Immagine in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy;
  - (v) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, o di somministrazione con Pitti Immagine deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
  - (vi) deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati a Pitti Immagine, dovrà trasmettere preventivamente alla Società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;
  - (vii) Pitti Immagine effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;
  - (viii) per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la Società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza.
- Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indizi di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi dell'impiego di manodopera straniera irregolare, sulla gestione degli appalti, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **10.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello tutto.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

## **10.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE "M" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

### **11.1 INTRODUZIONE**

I delitti contro la personalità individuale sono previsti come fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti dall'art. 25-quinquies; tale articolo è stato introdotto dalla Legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone) e poi modificato dalla Legge n. 38/2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).

L'articolo del Decreto richiama espressamente alcuni delitti contro la libertà individuale disciplinati e sanzionati dal codice penale nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I.

Va sottolineato che nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è stabilita la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **11.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

L'art. 600 c.p. stabilisce al primo comma che chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il secondo comma precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La norma descrive due ipotesi delittuose: rispettivamente la riduzione o mantenimento "in schiavitù" e "in servitù"

La nozione di "schiavitù" riconduce all'esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà". Quindi sono compresi sia le tipiche facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l'esercizio di diritti reali minori.

Invece la seconda nozione, la servitù, si distingue per due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall'altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una "cosa" poiché la sua vita è interamente determinata e sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, va ricordato che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Ai fini della applicazione in concreto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

In relazione alla commissione di questi delitti, il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

#### **11.1.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

In merito a tale fattispecie di reato, è necessario distinguere fra due diverse ipotesi di reato sanzionate separatamente sia dal codice penale che dal Decreto.

La prima sorge a carico di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

In questi casi la sanzione prevista dal codice penale è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000; le sanzioni stabilite dal Decreto sono quella pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote e quella interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

La seconda ipotesi di reato sorge a carico di chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi; il codice penale stabilisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Il Decreto prevede, in relazione alla commissione di tale delitto, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

Il reato di prostituzione minorile ex art. 600-bis, comma 2, c.p. si consuma al momento del compimento dell'atto sessuale in cambio di un corrispettivo. Tuttavia, prima di allora, si configura il delitto tentato, in tutte le ipotesi in cui l'agente non riesca a portare a termine il delitto programmato per cause indipendenti dalla propria volontà, ma gli atti parzialmente realizzati sono comunque tali da esteriorizzare la sua intenzione criminosa, che non si ferma allo stadio di semplice proposito, ma è manifestata all'esterno proprio con il compimento di atti idonei a commettere il delitto.

### **11.1.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Il codice penale, nel disciplinare tale fattispecie di reato, distingue tra:

- 1) chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce o fa commercio di materiale pornografico, recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (commi 1 e 2);
- 2) chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma 3);
- 3) chiunque, al di fuori delle ipotesi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico (comma 4)

Nel primo caso è prevista la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000; nel secondo caso la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità); nel terzo caso la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità).

Il Decreto stabilisce, in relazione alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 2, anche se relativi a materiale pornografico virtuale, la sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote e quella interdittiva per una durata non inferiore ad un anno; in relazione alla commissione dei delitti indicati ai commi 3 e 4, anche se relativi a materiale pornografico virtuale, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

### **11.1.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel precedente articolo sopra descritto, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; la pena stabilita è la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549, aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il Decreto stabilisce, in relazione alla commissione di tale delitto, anche se relativo a materiale pornografico virtuale, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

### **11.1.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)**

I reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico si configurano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

#### **11.1.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Il reato prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 15.493 e euro 154.937 per chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. La ratio è di anticipare la tutela penale alla soglia delle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori.

In relazione alla commissione di tale delitto, il Decreto prevede una sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

#### **11.1.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

L'art. 601 c.p. punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano in condizione di schiavitù o di servitù.

Ugualmente viene punito chiunque realizzi le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità descritte in precedenza, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Il Decreto prevede in questi casi la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

#### **11.1.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

L'art. 602 c.p. stabilisce che chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquisti, alieni o ceda una persona che si trova in condizione di schiavitù o di servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Il Decreto prevede in questi casi la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

#### **11.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Secondo il disposto dell'art. 603-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizzi, assunta o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione prima citata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In sostanza l'art. 25-quinquies, comma 1, lettera a, punisce in maniera specifica il fenomeno del "caporalato" colpendo sia gli intermediari che i datori di lavoro.

In merito si evidenzia che, considerando la natura del fenomeno del caporalato e quella dello sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, appare verosimile la circostanza secondo cui con una sola condotta si possano violare entrambe le disposizioni.

In relazione alla commissione di questi delitti, il Decreto stabilisce la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

#### **11.1.10 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Il reato punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni chiunque adeschi un minore di anni sedici, allo scopo di commettere i reati di schiavitù, di servitù, di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico, anche se relativi al materiale pornografico di pornografia virtuale, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo.

Il Decreto stabilisce, in relazione alla commissione di tale delitto, la sola sanzione pecuniaria compresa tra duecento quote e settecento quote.

## **11.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

(i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;  
(ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nelle, o in supporto alla Direzione Commerciale & Sviluppo, AFC, ecc.

(iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;

(iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di impiego di lavoratori stranieri irregolari.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **11.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

Nella presente Sezione sono considerate teoricamente a rischio tutte le aree o i processi connessi alla gestione delle risorse umane sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi (es. in appalto).

A seguito all'attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono state individuate "a rischio" l'attività di:

- Gestione Risorse Umane;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

In relazione alle attività a rischio sopra indicate, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **11.3.1 Gestione Risorse Umane**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle risorse umane devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si ricorda inoltre che la Direzione Operativa ha l'obbligo di verificare e monitorare nel tempo che non ci siano lavoratori le cui retribuzioni risultino palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro.
2. La Direzione Operativa deve altresì verificare che per ogni singolo lavoratore siano sempre rispettati i diritti e gli obblighi in materia previsti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro, di periodi di riposo, di riposo settimanale, e relativi all'aspettativa obbligatoria o alle ferie.
3. Tutti i soggetti di cui alla Sezione "Salute e Sicurezza" devono altresì verificare, ognuno per quanto di propria competenza, la corretta applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
4. Il Datore di Lavoro, con il supporto della Direzione Operativa, ha altresì l'obbligo di verificare costantemente che nessun lavoratore sia sottoposto a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
5. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.
6. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

### **11.3.2 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

La formulazione del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui alla presente Sezione sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso “assume”), ma, in considerazione dei termini “utilizza” e “impiega”, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l'assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto). Si precisa che la condotta, per assumere rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di “sfruttamento” e di approfittamento dello “stato di bisogno” del lavoratore.

### **11.3.3 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione “A” (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori protocolli di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

## **11.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito “Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Sezione.

La presente Sezione prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

(i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società anche con riferimento all'assunzione di consulenze esterne e di contratti di servizi;

(ii) assicurare che nel processo di gestione/esecuzione di rapporti con appaltatori, si tenga un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, e che periodicamente o comunque su richiesta della Società l'appaltatore, Fornitore e/o Consulente Terzo si impegni a, e dichiari di, utilizzare sempre lavoratori assunti con contratti regolari.

In ogni caso, alla luce dei principi ispiratori dell'operato di Pitti Immagine in generale e della presente Sezione nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- non rispettare le norme giuslavoristiche e gli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;

- non verificare le regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso;

- in caso di assunzione di personale extracomunitario e/o comunque straniero proveniente da Paesi per i quali è richiesto il permesso di soggiorno, non verificare preventivamente che il personale sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e/o di nulla osta al lavoro subordinato;

- non osservare i termini di scadenza del permesso di soggiorno, in relazione alla scadenza del contratto di lavoro;

- in caso di contratto di appalto, non verificare le condizioni di lavoro applicate dai soggetti appaltatori ai loro dipendenti;

- retribuire i lavoratori in modo "palesamente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;

- non rispettare gli obblighi imposti dalla normativa sugli orari di lavoro, sul riposo settimanale, sull'aspettativa obbligatoria e sulle ferie;

- non rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;

- reclutare manodopera o organizzare l'attività lavorativa in modo da poter configurare, anche solo in via teorica, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione;

- utilizzare del personale reclutato da intermediari con modalità contrarie alle indicazioni della presente Sezione.

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi anche le procedure specifiche qui di seguito descritte:

(i) i lavoratori assunti direttamente da Pitti Immagine a tempo determinato e/o indeterminato devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, eventuale permesso di soggiorno e passaporto, e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;

(ii) qualora la Società si avvalga di personale somministrato, Pitti Immagine dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;

(iii) qualora Pitti Immagine si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori, la Società dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante;

(iv) tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita da Pitti Immagine in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy;

(v) in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi per conto di Pitti Immagine, o di somministrazione con Pitti Immagine deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che la regolarità di ogni lavoratore;

(vi) deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati a Pitti Immagine, dovrà trasmettere preventivamente alla Società la documentazione relativa al lavoratore medesimo;

(vii) Pitti Immagine deve avere sempre la possibilità di effettuare controlli, anche in loco, sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato;

(viii) per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la Società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza. Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi dell'impiego di manodopera, sulla gestione degli appalti, sui comportamenti da adottare, ecc. è

un'attività di competenza del Il Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

### **11.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

### **11.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.



## **SEZIONE “N” – RAZZISMO E XENOFOBIA**

### **12.1 INTRODUZIONE**

La Legge Europea 2017 (Legge del 20.11.2017 n. 167), entrata in vigore dal 12.12.2017, ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l'inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”).

#### **12.1.1 Razzismo e Xenofobia**

L'articolo 3 della legge 654/1975 punisce chi:

- propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- partecipa o presta assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il comma 3-bis del medesimo articolo così come modificato dalla stessa Legge Europea sopra richiamata prevede che *“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”*.

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nei casi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività.

### **12.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione “N” si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;

(ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle “attività a rischio” individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti in supporto all'Alta Direzione, alla Direzione ICT, al personale dipendente, ecc.;

(iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;

(iv) Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori della Società, (come già definiti nella Parte Generale del presente Modello alla voce “Definizioni”), Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione “N” e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti sopra richiamati.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- policy per la gestione del patrimonio informativo ed informatico aziendale (cd. “Regolamento Informatico”);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione “N” ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **12.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione della comunicazione, sia verso l'esterno che verso l'interno, anche tramite l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali. Sono, quindi, definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono in tali processi.

In occasione delle attività di c.d. risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle specifiche attività considerate “a rischio”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati in “Razzismo e Xenofobia”.

Nell'ambito di ciascuna "attività a rischio" sono stati, inoltre, individuati i ruoli aziendali coinvolti e i principali controlli che insistono su ciascuna "attività a rischio".

Pertanto, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, l'area ritenuta più specificamente a rischio risulta essere, ai fini della presente Sezione del Modello:

- Gestione della comunicazione e delle attività di marketing
- Gestione sistemi informatici;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

Con riferimento alle attività a rischio individuate, per ciascuna si riportano di seguito gli specifici protocolli che devono essere necessariamente applicati.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

Per l'individuazione delle possibili modalità attuative dei singoli reati, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute teoricamente rilevanti per la Società, si rinvia all'Allegato 4.

### **12.3.1 Gestione della comunicazione e delle attività di marketing**

Il processo è trattato nella Sezione "G" (Delitti contro l'Industria e il Commercio).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione della comunicazione dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

### **12.3.2 Gestione Sistemi Informatici**

La gestione dei sistemi informatici è trattato nella Sezione "E" (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nello svolgimento delle seguenti attività:

- gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici ove risiedono le infrastrutture IT;
- gestione degli applicativi software, della rete internet e dei relativi accessi, delle caselle di posta elettronica e dei sistemi informativi;
- gestione di accessi, account e profili;

tutti i Destinatari dovranno sempre seguire e applicare anche i principi enunciati nella presente Sezione.

### **12.3.3 Gestione acquisti**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Si ricorda che il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Pitti Immagine. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

Pertanto, nella gestione degli acquisti di beni e servizi, oltre alla selezione di fornitori di comprovata affidabilità tecnica e professionale, dovranno sempre essere seguiti e applicati i principi enunciati nella presente Sezione.

#### **12.3.4 Gestione delle consulenze**

In merito, si rimanda a quanto indicato nella Sezione "A" (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

In aggiunta a quanto già indicato, si precisa che nella gestione delle consulenze devono essere rispettati gli ulteriori elementi di controllo di seguito indicati.

1. Si ricorda che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito.
2. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.
3. I soggetti individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
4. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa all'attività svolta al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti aziendali coinvolti, di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

#### **12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine, tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i dipendenti e i Destinatari in genere, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di reati di "Razzismo e Xenofobia", si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei delitti della presente Sezione.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti

nei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del Presente modello e del sistema organizzativo, di controllo e di gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- policy per la gestione del patrimonio informativo ed informatico aziendale (cd. "Regolamento Informatico");
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

Nell'espletamento della propria attività per conto di Pitti Immagine i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Responsabili di Direzione ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare è opportuno:

- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati in materia di Razzismo e Xenofobia;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla Società compatibilmente con le necessità lavorative;
- utilizzare i dispositivi aziendali e le credenziali (pc, email, ecc.) solamente per le attività lavorative;
- nel caso in cui, per necessità lavorative, si deve partecipare a chat, forum, conversazioni sui social media, ecc., ciascun Destinatario deve:

1. non comunicare o richiedere dati sensibili. Tali dati includono, ad esempio, le seguenti informazioni: numeri di carte di credito, numeri di previdenza sociale, del passaporto e di altri documenti di identità ufficiali, credenziali di accesso come le password, ecc.;
2. evitare i contenuti sensibili e non utilizzare informazioni personali (numeri di telefono, email, indirizzi di posta, ID relative a chat o instant messenger, ecc.) in modi a cui l'altra parte non abbia dato il proprio consenso;
3. non pubblicare una e-mail o un messaggio privato, senza averne l'autorizzazione di tutti i soggetti interessati;
4. evitare di inviare messaggi non pertinenti o indesiderati agli altri utenti, come messaggi relativi a un prodotto o servizio non correlato alla richiesta originale, o messaggi ripetuti senza risposta;
5. non impersonare un'organizzazione o un individuo;
6. non fare false dichiarazioni sulla propria identità o sulle proprie qualifiche, come affermare falsamente di essere un rappresentante autorizzato di un'azienda;
7. incentrare le conversazioni sulle proprie attività aziendali, ed evitare qualsiasi contenuto inappropriato, tra cui:
  - contenuti che promuovono o giustificano l'odio o la violenza contro individui o gruppi sulla base di razza o appartenenza etnica, religione, disabilità, sesso, età, nazionalità, stato di veterano di guerra o orientamento/identità sessuale;
  - contenuti offensivi, bullismo o minacce a individui o gruppi di persone;
  - contenuti espliciti o violenti allo scopo di provocare disgusto;
  - contenuti che insultano o denigrano, direttamente o indirettamente, gli altri;
  - contenuti basati sullo sfruttamento o il maltrattamento di minori
  - contenuti che violano le leggi nazionali o internazionali, che includono, ma non sono limitati a, qualsiasi cosa che violi un diritto d'autore, marchi, brevetti, segreti industriali o siano vincolati da NDA (accordo di non divulgazione);
  - contenuti che promuovono o incoraggiano attività illegali, tra cui, ma non limitate a, l'uso di sostanze illegali, la violenza contro gli altri e l'approvvigionamento di armi;
  - contenuti politici;
8. non utilizzare tecniche di spam, incluso l'invio di messaggi non richiesti o contenuti promozionali o commerciali indesiderati (lo spam indica il tentativo di pubblicare dati o informazioni quali ad es. un indirizzo internet, una e-mail, numeri di telefono, indirizzi IP, Album, Diari, ecc., senza che questo venga richiesto o senza averne l'autorizzazione);
9. non condividere contenuti o assumere comportamenti che possano danneggiare o interferire con il funzionamento di dispositivi, reti o altre infrastrutture di altri;
10. non utilizzare gli strumenti e le credenziali aziendali per frodi tramite phishing o per avviare attività illegali o promuovere azioni pericolose e illecite.

La presente Sezione prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati in materia di “Razzismo e Xenofobia”;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Sezione.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione in materia di “Razzismo e Xenofobia”, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni “sensibili” rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **12.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle “attività a rischio”, come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;

- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

#### **12.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## SEZIONE "O" – CORRUZIONE TRA PRIVATI

### 13.1 INTRODUZIONE

Con la legge cd. "Anticorruzione" n. 190/2012, il Legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27.1.1999, ratificata con la Legge n. 110/2012.

In particolare, la Legge 190/2012, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è intervenuta sul fronte della repressione del fenomeno corruttivo, tra l'altro, attraverso l'introduzione tra i reati societari del nuovo reato di "Corruzione tra privati" (art. 25-ter comma 1 lettera s-bis del Decreto), il quale costituisce un presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c.

La materia è stata recentemente aggiornata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha introdotto alcune rilevanti novità:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;<sup>[1]</sup>
- modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

#### 13.1.1 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (comma 1).

E' prevista la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente (secondo comma).

L'articolo nella nuova formulazione prosegue stabilendo che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (comma 3).

E' questa la fattispecie di reato che costituisce un presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti e che viene espressamente richiamata dall'art. art. 25-ter comma 1

lettera s-bis del Decreto il quale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e le sanzioni interdittive.

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., sono confermate le seguenti disposizioni:

- le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (comma 4);
- si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (comma 5) <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>;
- fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (comma 6).

Rispetto alla precedente formulazione, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato che consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

### **13.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>.

Anche questa la fattispecie di reato costituisce un presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti e viene espressamente richiamata dall'art. art. 25-ter comma 1 lettera s-bis del Decreto il quale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 38/2017, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote e le sanzioni interdittive.

### **13.1.3 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/23)**

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare ai fini della fusione transfrontaliera attestante il regolare adempimenti degli atti e delle formalità

preliminari alla realizzazione della fusione, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **13.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle “attività a rischio” individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti all’interno o in supporto di tutte le Funzioni aziendali;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali, i Fornitori e gli Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **13.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le attività a rischio sono teoricamente tutte le attività svolte dalla Società (ad eccezione di quelle che prevedono esclusivamente rapporti con enti pubblici) poiché il reato può essere commesso

sia nei confronti di soggetti apicali o dipendenti della propria società, sia verso soggetti apicali e dipendenti di enti esterni privati.

Pertanto, per quanto riguarda gli elementi di controllo di tale processi si rimanda a quanto già indicato nelle varie Sezioni del presente Modello.

Il reato di corruzione tra privati può essere teoricamente commesso da chiunque poiché si configura nel caso di “chi dà o promette denaro o altra utilità”, sebbene i soggetti maggiormente esposti siano i soggetti apicali e coloro che hanno autonomia di spesa.

Inoltre, poiché il reato di “corruzione tra privati” può essere commesso da soggetti apicali e dipendenti di Pitti Immagine anche nei confronti di soggetti apicali o dipendenti della Società o del Gruppo a cui appartiene, risultano teoricamente a rischio tutte le attività e i processi interni al Gruppo stesso.

Tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ai principi, alle regole e alle procedure interne, formalizzate e non, in uso presso la Società, nonché a tutte le disposizioni indicate in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello.

Ogni richiesta di deviazione che non sia adeguatamente motivata dalla situazione contingente, deve essere prontamente segnalata al proprio superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza.

Le attività a rischio sono pertanto tutte quelle già indicate in ciascuna Sezione della Parte Speciale del Modello. Tra le principali attività a rischio, a titolo di esempio, si riporta:

- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle risorse finanziarie.

#### **13.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito “Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

A tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, è vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (25-ter, comma 1, lettera s-bis del Decreto);
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di soggetti privati in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio sono i medesimi già disciplinati nella Sezione “Reati contro la PA” del presente Modello, oltre che quelli indicati nelle altre Sezioni del Modello, ai quali si rimanda integralmente.

Si ribadisce in ogni caso che nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1) effettuare elargizioni in denaro a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali;

2) offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, ovvero di attrezzature, finalizzata a influenzare decisioni od operazioni;

3) distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal presente Modello, dal Codice Etico e dalle altre specifiche procedure. In particolare:

- è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti terzi, italiani o esteri o a loro familiari, aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non possono essere accettati omaggi a favore di Esponenti Aziendali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- gli omaggi e i regali (offerti o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.

4) accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di premi, ecc.), siano essi diretti a favore di rappresentanti di soggetti terzi aventi rapporti con la Società o ad Esponenti Aziendali, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 3;

5) riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;

6) versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con altri soggetti rispetto agli obblighi in essi assunti;

7) promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad es. sconti / prestazioni al di fuori delle modalità standard, interessamento per rendere più facile l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.);

8) fornire o promettere di fornire, anche tramite terzi, opere o servizi (ad es. manutenzione su autovetture private, opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;

b) i contratti con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto di seguito indicato:

- nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue

implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;

- nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse, penali);

- nelle lettere di assunzione deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;

- nelle lettere di assunzione deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse, penali);

d) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa anticiclaggio) può essere effettuato in contanti o in natura;

e) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;

f) qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;

g) devono essere immediatamente segnalati all'OdV eventuali comportamenti della controparte o di Esponenti Aziendali volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi rispetto alla Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche previste per le singole Direzioni coinvolte nell'ambito delle attività sensibili.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i terzi in errore, a vantaggio della Società o del Gruppo;

- chiedere o indurre soggetti terzi e altri Esponenti Aziendali a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione, a favore della Società o del Gruppo;

- promettere od offrire oppure versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a soggetti terzi e altri Esponenti Aziendali a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo

esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la concessione di trattamenti di favore, ecc.;

- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi a criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate a soggetti terzi (es. fornitori, clienti, ecc.) e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati a vantaggio della Società;

- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico o alle procedure della Società.

Tutti i Responsabili di Direzione sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Sezione.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi della corruzione tra privati, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza del Consigliere Delegato in materia, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

### **13.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in genere.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

### **13.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “P” – REATI TRIBUTARI**

### **14.1 INTRODUZIONE**

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

Il Decreto Fiscale estende la responsabilità delle persone giuridiche ai reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, trattate nel presente capitolo.

#### **14.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

#### **14.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### **14.1.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato si riferisce alla sola presentazione della dichiarazione "annuale" e pertanto si riferisce alla dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito e alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto e sono escluse tutte le altre tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento. Il reato si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele.

#### **14.1.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'omessa dichiarazione si realizza quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte o la dichiarazione di sostituto d'imposta.

**14.1.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

**14.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**14.1.7 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

L'indebita compensazione si configura ogniqualvolta che il contribuente non versa le somme dovute, inteso come qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000 euro annui.

La compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella orizzontale si realizza tramite l'utilizzo di crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. Invece, la compensazione verticale riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta.

**14.1.8 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o

in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Inoltre se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 d.lgs. 231/2001:

- lettera c (Divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo ottenere le prestazioni di pubblico servizio),
- lettera d (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi)
- lettera e (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

#### **14.2 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti da dover esser posti in essere o, comunque, posti in essere dai seguenti soggetti:

- (i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;
- (ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle Attività Aziendali e nelle "attività a rischio" individuate al paragrafo 3, con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nelle, o in supporto alla Direzione AFC ecc.;
- (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) Collaboratori Esterni, Partner Commerciali e Fornitori della Società, (come già definiti nella Parte Generale del presente Modello alla voce "Definizioni"), Stageur.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. "attività a rischio" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Tributari.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico di cui al presente Modello;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere;
- le diverse procedure in essere ivi incluse quelle informative.

In quanto Destinatari della presente Sezione, ai Collaboratori Esterni, Partners Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

### **14.3 ATTIVITÀ A RISCHIO**

I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione di tutti i processi che hanno un impatto sulla contabilità (es. ciclo attivo, ciclo passivo, ecc.), sugli adempimenti fiscali (es. calcolo e liquidazione IVA periodica, Comunicazioni di periodo e Modelli dichiarativi ecc.), sulla formazione del bilancio di esercizio (es. scritture di esercizio, anche rispetto alla competenza di esercizio e scritture di assestamento, fatture da ricevere, accantonamenti e svalutazioni ecc.). Ulteriore attenzione va posta anche alle compensazioni di imposta che vengono effettuate a mezzo Modelli F24.

Sono, quindi, definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono in tali processi e pertanto si fa riferimento principalmente alle attività in ambito amministrativo, contabile, finanziario e fiscale che, se eseguite in violazione della normativa vigente, potrebbero determinare un vantaggio illecito per la Società.

Tenuto conto della struttura e della forma societaria della Società e delle aree di attività della stessa, sono da considerarsi a rischio le seguenti attività aziendali/aree:

- Gestione della contabilità;
- Gestione del ciclo attivo
- Gestione del ciclo passivo;
- Gestione della fiscalità;
- Gestione dell'attività di recupero crediti;
- Gestione degli incassi e dei pagamenti;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione del Bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Gestione anagrafica clienti e fornitori;
- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze.

Tali attività considerate “a rischio” sono già tutte completamente disciplinate nella Sezione dedicata ai Reati Societari, alla quale si rimanda. Devono comunque sempre essere rispettati anche i principi di comportamento e di controllo indicati al paragrafo 4 della presente Sezione.

#### **14.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai Responsabili di Funzione e dai Dipendenti operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da tutti gli altri Destinatari esterni.

Nell'espletamento della propria attività per conto della Società tutti i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Nello svolgimento di tutte le operazioni di cui alla presente Sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le varie procedure operative aziendali;
- il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Sezione.
- Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia contabile, amministrativa, finanziaria, contributiva e fiscale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, tutti i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- effettuare una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità all'interno della Società, in relazione ai rischi fiscali;
- predisporre procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l'attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;

- istituire procedure di controllo interno volte a verificare la corretta applicazione delle procedure istituite e l'efficacia delle stesse;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla registrazione, al calcolo dei valori, alla corretta imputazione dei costi e dei ricavi di esercizio tramite l'impiego di personale interno, collaboratori, consulenti esterni e di contratti di servizi;
- definire ed operare secondo sistematiche procedure scritte di calcolo e rilevazione contabile definite ai fini amministrative e fiscali per tipologia di operazione, che hanno risolto sulla redazione dei dichiarativi e del calcolo delle imposte;
- rilevare tutti gli effettivi e corretti ricavi di competenza economica di esercizio, e fare delle verifiche di periodo in merito;
- rilevare tutti gli effettivi e corretti costi di competenza economica di esercizio, e fare delle verifiche di periodo in merito;
- rilevare i corretti ammortamenti, svalutazioni e valutazioni coerenti alla corrente gestione ed in linea con gli esercizi pregressi, motivando le discordanze del caso;
- predisporre strumenti previsionali dei flussi finanziari (e quindi prevedere costi e uscite, vendite e relativi incassi, ecc.) anche per intercettare eventuali flussi o deflussi anomali e, nel caso, analizzarne gli elementi sottostanti;
- effettuare verifiche periodiche sulla correttezza e completezza dei dati anagrafici (es. tramite visura camerale, sito internet, banche dati) di clienti e fornitori presenti nel sistema aziendale;
- analizzare le motivazioni di eventuali scostamenti significativi dei prezzi (sia lato attivo che passivo) dagli standard di mercato;
- conservare la documentazione di supporto alle operazioni effettuate (es. pagamenti, DDT, fatture, contratti, ecc.);
- procedere al controllo delle registrazioni effettuate, per la puntuale redazione dei bilanci di periodo infrannuali, nell'intento di monitorare tempestivamente ed eliminare la potenzialità di esistenza di frodi tributarie;
- definire report che abbiano forme di controllo infrannuali, anche sulla base dei bilanci consuntivi già chiusi e riferiti, a confronto con gli stessi periodi temporali, che verifichino anche il calcolo delle imposte in corso d'anno, tenuto conto del raccordo delle normative eventualmente variate;
- verificare la pertinenza e la correttezza degli allegati documenti utilizzati per l'emissione di fatture attive e di ricezione di fatture passive (esistenza di operazioni ad esempio) e rilevare eventuali discordanze;
- verificare la correttezza e la pertinenza della documentazione a supporto delle scritture di assestamento e di scritture di contabilità generale e rilevare eventuali discordanze;
- istituire un monitoraggio periodico costante, anche sulle eventuali operazioni infragruppo al fine della corretta riconciliazione e della verifica circa la correttezza e rispondenza delle stesse;

- verificare secondo pertinenza e valori le eventuali compensazioni di imposta in corso di esercizio operate;
- non effettuare scritture contabili relative ad operazioni non effettive, sottodimensionate o sovradimensionate;
- non omettere scritture obbligatorie;
- non effettuare registrazioni contabili o scritture parziali, volutamente errate, eccessive o non pertinenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile. segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

### **Contratti**

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte della Società e, pertanto, nei contratti con i Collaboratori Esterni, i Partner Commerciali e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Gestione formazione ed informazione**

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui reati tributari è un'attività di competenza dell'Amministratore Delegato, che si può avvalere anche della eventuale collaborazione delle varie Funzioni o di funzioni esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di cui alla presente Sezione.

Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.

## **14.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nei regolamenti di funzionamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;

- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevare eventuali violazioni e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello tutto.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello.

#### **14.6 SEGNALAZIONI**

Eventuali segnalazioni relative a possibili condotte illecite ai sensi della presente parte speciale devono essere segnalate al Gestore del Whistleblowing secondo quanto previsto dalla parte generale del Modello e della relativa procedura whistleblowing.

La segnalazione viene gestita secondo le modalità previste nella suddetta procedura e il Gestore provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora pervengano segnalazioni rilevanti in termini di D.lgs. 231/2001 affinché lo stesso possa esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

## **SEZIONE “Q” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**

### **15.1 INTRODUZIONE**

Nelle Sezioni precedenti sono state illustrate le attività che, in linea teorica, possono determinare il compimento di uno o più dei reati previsti espressamente dal D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

In ipotesi di delitti commessi tramite vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, oltre agli esempi di reato illustrati, sono ipotizzabili anche i delitti di criminalità organizzata.

Di seguito vengono esaminati i reati indicati espressamente dall’art. 24-ter del Decreto, con la precisazione che nel caso in cui l’ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati è stabilita la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

#### **15.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il testo dell’art. 416 c.p. stabilisce che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (comma 1).

Inoltre è previsto che: per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni (comma 2); i capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (comma 3); se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni (comma 4); la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più (comma 5).

Di particolare rilievo è il sesto comma di questo articolo, considerato dal Decreto separatamente dagli altri commi, il quale prevede che se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 12 comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. n.286/1998), nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge n. 91/1999 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Infine se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenni), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (Adescamento di minorenni),

si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dall'art. 416 c.p. (escluso il comma 6), il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e, per la fattispecie di reato prevista dal comma 6, da 400 a 1000 quote; in ogni caso si applicano le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

#### **15.1.2 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Secondo il dettato di questo articolo chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (comma 1) mentre coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (comma 2).

L'articolo definisce nel dettaglio quando un'associazione possa definirsi di stampo mafioso (comma 3) e armata (commi 4 e 5) precisando che, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà (comma 6).

In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dall'art. 416-bis c.p. il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

Il Decreto estende tali sanzioni anche nei casi di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

#### **15.1.3 Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni; la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le stesse modalità.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

#### **15.1.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

L'art. 630 c.p. disciplina e sanziona nel dettaglio il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, commisurando le pene previste in base alla gravità del reato e prevedendo una serie di circostanze aggravanti o attenuanti.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

**15.1.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. sulla droga di cui al DPR n.309/1990)**

L'art. 74 del Testo Unico sulle droghe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 disciplina e sanziona nel dettaglio il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commisurando le pene previste in base alla gravità del reato e prevedendo una serie di circostanze aggravanti o attenuanti.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

**15.1.6 Delitti attinenti alle armi (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.)**

L'art. 24-ter del decreto contiene un esplicito riferimento all'art. 407 del codice di procedura penale che, al comma 2 lettera a) numero 5, considera i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con alcune specifiche esclusioni.

In relazione alla commissione di tali delitti, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e le sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

**15.2 ATTIVITA' A RISCHIO**

Ove ricorressero le caratteristiche sopra riportate, le attività a rischio potrebbero essere teoricamente tutte quelle attività già individuate nelle precedenti Sezioni che in violazione della normativa vigente possono generare un profitto illecito.

Pertanto, per quanto riguarda gli elementi di controllo di tale processi si rimanda a quanto già indicato nelle varie Sezioni del presente Modello.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività devono attenersi ai principi, alle regole e alle procedure interne, formalizzate e non, in uso presso la Società, nonché a tutte le disposizioni indicate in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello.

Ogni richiesta di deviazione che non sia adeguatamente motivata dalla situazione contingente, deve essere prontamente segnalata al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.

Le attività a rischio sono pertanto tutte quelle già indicate in ciascuna Sezione della Parte Speciale del Modello. Tra le principali attività a rischio, a titolo di esempio, si riporta:

- Gestione acquisti;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle operazioni infragruppo;
- Gestione fiscalità.

## **ALLEGATI**

Gli allegati di seguito elencati sono parte integrante del presente Modello.

<b>Nr. allegato</b>	<b>Descrizione</b>
Allegato 4	Esempi di reato
Allegato 5	Attività a rischio